



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

- *pool reati informatici* -

vittim@ineffabile

Crimine informatico, persona offesa, processo penale.

Working paper

INDICE

Presentazione **1**

di A. Nobili

PARTE I – LA DISCIPLINA ATTUALMENTE VIGENTE

Cap.1 Il ruolo della vittima nel processo penale negoziato **7**

di S. Piancastelli

1. Introduzione

2. L'istituto giuridico del patteggiamento

2.1. Cenni storici

2.2. Il *plea bargaining*

2.3. Il patteggiamento oggi

2.4. “Sconti” di pena, tecniche premiali e teorie della pena

3. La vittima del reato

3.1. Il concetto di vittima e la normativa processuale penale

3.2. La vanificazione del ruolo dell'offeso nell'applicazione della pena su richiesta delle parti

3.3. E' “giusto” il processo per la vittima del reato?

Bibliografia

Documenti

PARTE II – I NODI GIURIDICI

Cap. 2 - Le danze della giustizia alla prova dei fatti: il punto di vista dell'accusa **41**

di F. Cajani

Cap. 3 - Quando l'imputato non sa chi e come risarcire: la prospettiva della difesa **49**

di A. Bersino

PARTE III – UNA IPOTESI DI LAVORO PER LA TUTELA DELLE VITTIME: IL CASO DEL SIG. H.

Cap. 4 – Tra vittima e reo	57
<i>di W. Vannini</i>	
1. Un giovane	
2. La linea del tempo	
3. Prevenzione secondaria	
4. Art. 27, III comma Cost.	
5. Il progetto	
6. Il caso del sig. H.	
Cap. 5 - Note sul caso del sig. H. ad opera del suo difensore	67
<i>di C. A. Pirro</i>	
Cap. 6 - Il lavoro del Centro per la Mediazione Penale del Comune di Milano a supporto del caso del sig. H.	71
<i>di F. Cantaluppi e L. De Stasio</i>	
Cap. 7 - Il sig. H. e l’Opera Cardinal Ferrari	77
<i>di L. Rossetti</i>	
APPENDICE	83
Profili psicologici e criminologici del sig. H	
Sentenza del Tribunale penale di Milano sul caso del sig. H. (sez. VII in composizione monocratica, est. Galoppi, ud. 16.10.2012)	
<i>“Il truffatore serve a tavola i poveri”</i> (di L. Ferrarella - <i>Corriere della Sera</i> , 17 ottobre 2012)	
Radio2 – Caterpillar (intervista a W. Vannini)	
<i>“Internet, acquisti a rischio. Truffati due milanesi al giorno”</i> (di M. Consani – <i>Il Giorno</i> , 31 dicembre 2012)	
Mappa <i>partnership</i> Procura di Milano – Comune di Milano (area 2: vittima, persone)	
Gli autori	

PRESENTAZIONE

di Alberto Nobili

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano – *pool* reati informatici¹ - e il Comune di Milano – Assessorato alle Politiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e Ricerca - hanno da tempo intrapreso progetti il cui comun denominatore è la ricerca di strategie condivise di giustizia sostanziale.

E' una *partnership* con propositi articolati sul peso ed evoluzione del crimine informatico e sulla vittima, sia essa persona fisica ovvero azienda o gruppo imprenditoriale.

Il primo atto concreto - allo stato il più compiuto e relativo al crimine informatico - è stato offrire una risposta di livello al bisogno formativo del personale investigativo del distretto di Corte d'Appello di Milano². Grazie al Comune di Milano è stata creata una offerta basata su piattaforme di *e-learning*, lezioni, seminari e *workshop* non solo di tradizionale attinenza tecnico investigativa, ma anche di contenuto umanistico³. Le maggiori competenze accademiche hanno offerto gratuitamente i propri saperi.

Si è realizzato così un *quid* specialistico, traduzione di riflessioni interne alla Procura sulla utilità di conoscenze interdisciplinari, plurime, congrue alla necessità di affrontare fenomeni criminali non più locali, ad alto tasso di tecnologia intrinseca, dalle modalità e forme non più note a priori, con tassi evolutivi, anche culturali, davvero veloci.

Analogo *quid*, particolare impegno di pensiero e di risorse, viene ora rivolto alla vittima di reati informatici. Il *working paper* che presentiamo formalizza alcune delle riflessioni su cui abbiamo lavorato e per quanto ci compete. Sviluppiamo in tal modo una delle molte azioni da tempo previste nella *partnership*, come quelle sugli operatori economici, la cittadinanza, la costituzione di un fondo pro-vittime del crimine informatico, e così via.

Questo scritto è un contributo, il lettore dirà quanto utile, che offriamo al Comune di Milano. Ma il lavoro non è rivolto solo al nostro *partner*. E' riflessione aperta, un

¹ Per maggiori informazioni cfr. <http://www.procura.milano.giustizia.it/reati-informatici.html>. Si veda inoltre il Bilancio di responsabilità sociale della Procura di Milano 2011-2012, pp. 49 ss: <http://www.procura.milano.giustizia.it/files/bilancio-sociale-Procura-12-dic-2012.pdf>.

² Cfr. F. CAJANI, D.D'AGOSTINO, W.VANNINI, "'Di necessità, virtù": appunti per una strategia globale al contrasto del cybercrime. L'esperienza del pool reati informatici della Procura di Milano', in G. COSTABILE, A. ATTANASIO (a cura di), IISFA Memberbook 2011 Digital Forensics, Forlì, 2012, p. 1 ss, reperibile in Internet su <http://www.procura.milano.giustizia.it/files/CAJANI-DAGOSTINO-VANNINI-di-necessita-virtu.pdf>.

³ Cfr. <http://www.procura.milano.giustizia.it/una-offerta-formativa.html>.

indice sommario, proposizioni rappresentate da un caso pilota che proponiamo ai nostri interlocutori istituzionali, Ordine forense e Camere penali *in primis*, al mondo accademico e ad ogni interlocutore qualificato, Europa inclusa, attesi i contenuti della recente Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ruolo della vittima nel processo penale.

La **prima parte** del *working paper* introduce la disciplina vigente in tema di pena su richiesta delle parti e, nello specifico, il ruolo assunto dalla vittima.

Nella **seconda parte** si attinge dall'esperienza del contrasto alla criminalità informatica. Qui vengono proposti alcuni nodi giuridici ricorrenti, laddove Accusa e Difesa, nei rispettivi ruoli processuali, cercano di affrontare e risolvere alcune questioni concrete legate al tema del risarcimento in senso ampio delle vittime e, in questo senso, alla funzione di reinserimento sociale della pena fin dalla formulazione delle richieste delle parti.

Nella **terza sezione** viene illustrato il recente caso pilota, "il caso del sig. H.", fase operativa di un'ipotesi di lavoro orientata dai temi della giustizia riparativa.

Tenute in considerazione la vittima e la funzione costituzionale della pena, l'idea di fondo è che questa ipotesi di lavoro possa suggerire prassi ordinarie condivise. In sintesi, si vorrebbe fare in modo che la vittima del crimine informatico non resti attore ineffabile, interlocutore dimenticato e silente.

Alla vittima, all'ambiente sociale aggredito dal reato, si deve dare miglior voce. Come dell'autore del reato, di essa si deve raccontare grazie alle istituzioni, entro logiche di legalità, ricostitutive del legame sociale, lontano da attese vendicative. Una vittima destinataria di azioni riparative in senso ampio. Quel che segue è la narrazione che proponiamo.

Milano, gennaio 2013



PARTE PRIMA

LA DISCIPLINA VIGENTE

Cap. 1 - IL RUOLO DELLA VITTIMA NEL PROCESSO PENALE NEGOZIATO

di Sara Piancastelli

Sommario: 1. INTRODUZIONE AL TEMA 2. L'ISTITUTO GIURIDICO DEL PATTEGGIAMENTO 2.1. Cenni storici
2.2. Il plea bargaining 2.3. Il patteggiamento oggi 2.4. "Sconti" di pena, tecniche premiali e teorie della pena
3. LA VITTIMA DEL REATO 3.1. Il concetto di vittima e la normativa processuale penale 3.2. La vanificazione
del ruolo dell'offeso nell'applicazione della pena su richiesta delle parti 3.3. E' "giusto" il processo per la vittima
del reato?

1. INTRODUZIONE AL TEMA

La situazione di emergenza in cui versa il sistema penale nel suo complesso richiede, in misura sempre maggiore, soluzioni alternative di definizioni delle controversie¹; tale esigenza deriva dal fatto che il processo penale ordinario svolgendosi attraverso varie fasi - indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento - comporta costi, in termini di mezzi e strutture, che costituiscono un limite alla praticabilità di ogni ipotesi di processo: infatti se tutti i procedimenti dovessero confluire nel dibattimento si rischierebbe una paralisi ancora più drammatica di quella che già connota la macchina giudiziaria italiana.

Ecco allora la *ratio*² dell'introduzione nel nostro ordinamento penale dei riti speciali, riti alternativi, ovvero, nel linguaggio della legge, procedimenti speciali³: procedimenti, cioè, che affiancano il procedimento ordinario di primo grado, dal quale si differenziano per l'assenza di almeno uno dei segmenti che lo costituiscono⁴.

Questi si distinguono in due categorie: quelli che escludono l'udienza preliminare anticipando il dibattimento stesso, vale a dire il giudizio direttissimo e il giudizio immediato⁵, e quelli diretti a deflazionare il dibattimento, ossia l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudizio abbreviato ed il procedimento per decreto penale di condanna⁶, i quali si fondano su una scelta volontaria di una o di entrambe le parti processuali.

¹ Cfr. S. TIGANO, "Giustizia riparativa e mediazione penale", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, X, 2, 2006, pp. 95 e ss.

² Secondo DOLCINI alla base di detti procedimenti stanno, notoriamente, esigenze di economia processuale, acuite dall'ampio e articolato patrimonio di garanzie attribuite all'imputato da un procedimento ordinario di tipo accusatorio: ovvero, fondamentalmente, esigenze di accelerazione del processo penale, che da decenni rappresentano un "motivo conduttore" di ogni programma di riforma del sistema. ("Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena", *Rivista italiana diritto e procedura penale*, 2, 2009, pp. 569 e ss.).

³ Parliamo di quei riti che sono regolamentati nel libro sesto del nuovo codice di procedura penale, e che si differenziano rispetto al rito cd. ordinario disciplinato nel successivo libro settimo del codice.

⁴ Cfr. E. DOLCINI, "Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena", *op. cit.*, pp. 569 e ss.

⁵ Previsti, rispettivamente, dagli artt. 449 e ss. c.p.p. e 453 e ss. c.p.p.

⁶ Previsti, rispettivamente, dagli artt. 444 e ss. c.p.p., 438 e ss. c.p.p. e 459 e ss. c.p.p. Per un'analisi dettagliata dei riti speciali si veda G. LOZZI, "Lezioni di procedura penale", VII ed., Giappichelli, Torino, 2008, p. 444.

Anche a proposito del procedimento per decreto può dunque parlarsi di *giustizia consensuale* e di *carattere premiale* del procedimento.

I riti nei quali vi è rinuncia al dibattimento comportano una riduzione di pena: questo è il *premio*⁷ per l'imputato che accetta di venire giudicato solo sulla base degli atti di indagine preliminare, rinunciando a tutte le garanzie che vengono offerte dal dibattimento, primo fra tutti un più ampio rispetto del diritto del contraddittorio nell'acquisizione della prova⁸.

“Una simile rinuncia” – del tutto legittima sul piano costituzionale, in quanto espressamente giustificata da quel richiamo al ‘consenso’ che compare nel novellato testo dell’art. 111 comma 5° Cost. ⁹ – *“comporta una comprensibile accelerazione dello svolgimento processuale”*.

Com'era prevedibile, l'introduzione e l'implementazione negli anni dei procedimenti speciali nel nostro ordinamento ha dato luogo a molteplici polemiche in seno alla comunità scientifica, e la cosa non sorprende particolarmente, se solo si riflette su quanto tali procedimenti siano distanti dai (per non dire antitetici ai) moduli processuali tradizionali¹⁰.

Numerose sono le frizioni di questi particolare riti con svariati principi costituzionali di primaria importanza, basti pensare al conflitto tra l'esigenza di celerità ed il giusto processo garantito dall'art. 111 Cost. novellato.

Ai nostri fini preme evidenziare in particolar modo i dubbi sollevati in ordine al ruolo della vittima del reato rispetto al rito alternativo che più di qualunque altro

⁷ Parla di *tecniche premiali* R. ORLANDI, “Procedimenti speciali”, in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), *Compendio di procedura penale*, III ed., Cedam, Padova, 2006. Si veda anche G. PERROTTA, “La certezza della pena: origini, evoluzione e prospettive riformistiche”, *Diritto penale*, 26/04/2012, reperibile su www.diritto.it.

In dottrina, come pure lo stesso legislatore, parlano di *premi*, *riti premiali* e di *tecniche premiali*. È bene sottolineare che, benché tali locuzioni siano entrate nel gergo anche tecnico, quello che lo Stato riconosce al condannato *non sono premi*, bensì dei vantaggi in termini di riduzione della pena e non solo, per aver scelto un rito che comporta un'abbreviazione dei tempi processuali, quindi di una celerità del processo, vantaggioso per lo Stato, quale contropartita.

⁸ Uno dei principi cardine del nostro sistema processuale penale, molto legato alla sua natura tendenzialmente *accusatoria*, è quello secondo il quale il soggetto deve essere giudicato solo in base a prove che si sono potute formare oralmente nel contraddittorio tra le parti, come sancito anche dall'attuale articolo 111 della Costituzione. Nel processo penale, *“Il contraddittorio può dirsi pienamente attuato allorché, potendo partecipare al procedimento personalmente, o, se lo voglia, per mezzo di un rappresentante nei casi consentiti dalla legge, la parte abbia garantita la possibilità di a) conoscere le opinioni, argomentazioni, conclusioni altrui; b) manifestare al Giudice le proprie; c) indicare gli elementi di fatto e diritto che le suffragano; d) esercitare un'attività propulsiva del processo”* (V. CAVALLARI, “Contraddittorio (dir. proc. pen.)”, *Enciclopedia del diritto*, Vol. IX, Giuffrè, Milano, 1961, p. 730). Nei riti alternativi, il soggetto sceglie di essere giudicato sulla base degli atti raccolti dalla Polizia Giudiziaria e dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari, ed anche i suoi poteri propulsivi del processo sono notevolmente ridotti, così che il suo diritto al contraddittorio ne risulta *menomato*.

⁹ Cfr. R. ORLANDI, “Procedimenti speciali”, in *loc. cit.*, pp. 570-571. L'art. 111 Cost. al comma V stabilisce infatti che *“La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”*.

¹⁰ Cfr. R. RELLA, “Della negozialità del diritto penale”, Dottorato di ricerca in Diritto e Processo Penale, 2008, reperibile sul sito Internet dell'Università di Bologna, http://amsdottorato.cib.unibo.it/760/1/Tesi_Rella_Roberto.pdf, (24/08/2012).

rappresenta la c.d. negoziabilità del processo penale: l'applicazione della pena su richiesta delle parti; trattasi del rito speciale caratterizzato da una maggiore autonomia negoziale delle parti, a tal punto da considerarlo il più discusso e controverso del nostro ordinamento per le ragioni che meglio si esporranno di seguito.

2. L'ISTITUTO GIURIDICO DEL PATTEGGIAMENTO

2.1. Cenni storici

Quando si parla di negoziabilità nel diritto penale, l'esempio di più immediata comprensione è proprio l'applicazione della pena su richiesta delle parti (d'ora in poi patteggiamento), la quale essenza è rappresentata dal fatto di essere un rito alternativo a quello ordinario, strettamente caratterizzato dalla negoziazione della pena tra accusa e difesa.

Il patteggiamento viene introdotto, nella forma attuale, solo nel 1988 con il nuovo codice di procedura penale ed è disciplinato ancora oggi, sebbene profondamente riadattato, dagli artt. 444 e ss.

L'antecedente normativo diretto dell'odierno patteggiamento, è rappresentato dall'omologo disciplinato dagli artt. 77 - 85 della l. 24 novembre 1981, n. 689, "Modifiche al sistema penale" con esclusivo riferimento proprio all'applicazione di sanzioni sostitutive in luogo di pene detentive brevi¹¹.

Il Capo III, della legge 689/1981, recante "Applicazione delle sanzioni sostitutive", prevedeva, alla Sezione II "Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato", che, nel corso dell'istruzione e fino a quando non fossero state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, l'imputato potesse chiedere - con il parere favorevole del P.M. - l'applicazione di una sanzione sostitutiva (originariamente solo la libertà controllata o la pena pecuniaria, in luogo di pena detentiva contenuta, rispettivamente, entro il limite di tre mesi e di un mese)¹².

¹¹ Cfr. R. RELLA, "Della negoziabilità del diritto penale", *op. cit.*, pp. 111 e ss.; Cfr. C. RINALDI, "Patteggiamento e libertà delle parti - quando l'accordo è sul tipo di pena. Nota a Tribunale Napoli, 26.01.2006", *Diritto e giustizia*, 12, 2006, pp. 60 e ss.

¹² L. n. 689/81, art. 77, *Ambito e modalità d'applicazione*: "Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il Giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 240 del codice

Tale forma di patteggiamento è stata espressamente abrogata dall'articolo 234 del d.lgs. 271/89 (“Norme di coordinamento al codice di procedura penale”); l'unico patteggiamento attualmente in vigore, pertanto, è quello previsto dagli articoli 444 e seguenti del nuovo codice di procedura penale.

Analizzando gli articoli di quest'ultima legge si intravedono *in ovo* alcuni degli elementi che caratterizzeranno l'evoluzione dell'istituto: l'inappellabilità, la collocazione nella fase predibattimentale, la richiesta da parte dell'imputato con parere positivo del Pubblico Ministero e la chiara vocazione deflattiva.

Per altro verso, invece, l'esperienza del 1981 è lontanissima da quello che oggi denominiamo patteggiamento: l'applicabilità era circoscritta alle sole pene passibili di essere convertite in sanzioni sostitutive e l'iniziativa poteva essere anche del Giudice¹³; inoltre si discosta per la diversa specie e misura della sanzione patteggiata, per la scomparsa della previsione dell'automatica estinzione del reato, per la scomparsa delle preclusioni soggettive previste nella predetta legge ed, infine, esso oggi opera su richiesta dell'imputato e P.M. (congiunta ovvero, qualora provenga da una sola di tali parti, con il consenso dell'altra) e non riguarda soltanto l'applicazione di una sanzione sostitutiva, ma anche di una pena pecuniaria o detentiva, sempre che quest'ultima non superi i cinque anni (originariamente due anni), soli o congiunti a pena pecuniaria¹⁴.

2.2. Il *plea bargaining*

Il legislatore del 1988 nell'introdurre il patteggiamento sulla pena si ispirò al *plea bargaining* di origine anglosassone¹⁵, cioè al modello di giustizia contrattata negli

penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato. Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo Capo. La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione”. L'accoglimento della richiesta comportava la pronuncia di una sentenza che disponeva l'applicazione della sanzione sostitutiva e contestualmente dichiarava l'immediata estinzione del reato. Erano escluse, inoltre, pene accessorie e misure di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240, comma 2, c.p.

Il patteggiamento *ex lege* 689/81 era specificamente precluso a chi in precedenza ne avesse già beneficiato o avesse riportato condanna a pena detentiva.

¹³ Cfr. R. RELLA, “Della negozialità del diritto penale”, *op. cit.*, p. 110.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Cfr. A. FURGIUELE, “Il patteggiamento dopo la riforma del 1999”, *Giustizia penale*, parte III, 2000, pp. 623. Nonostante le intenzioni, la disciplina dell'istituto previsto dall'articolo 444 c.p.p. non è mai stata tale da consentire di riconoscerci una fattispecie processuale riconducibile alla nozione di “giustizia contrattata”. Fin dall'inizio, l'esigenza di adeguarsi al dettato di una Costituzione a forma rigida come quella italiana, unitamente a spinte provenienti dalla cultura giuridica, indussero a riservare comunque al Giudice un ruolo di controllo e di garanzia. Si veda G. VASSALLI, “La giustizia penale statunitense e la riforma del processo penale italiano”, in G. VASSALLI, *Scritti giuridici*, Vol. III, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 703 e ss.

Stati Uniti, definito da alcuni una vera e propria “*antiprocedura*”¹⁶ e considerata da molti non il rimedio per i problemi della giustizia penale, ma essa stessa “*uno dei più gravi problemi della giustizia penale statunitense*”¹⁷.

Esso consiste in un particolare tipo di accordo, tra il Procuratore Distrettuale e l'imputato (o il suo avvocato) nel corso di una causa penale in merito al capo d'accusa; patteggiando, l'imputato si riconosce colpevole di un certo reato e accetta la pena concordata con il Procuratore; dell'accordo svolto tra accusa e difesa, il Giudice e la Giuria non sapranno mai nulla, poiché quell'accordo è concluso proprio al fine di evitare il dibattimento.

Il primo caso risale al 1971 quando negli Stati Uniti, in nome dell'efficienza del sistema, la Corte Suprema Federale americana riconosceva apertamente e legittimava la pratica del *bargain* (letteralmente “fare affari”) fra accusa e difesa. Decidendo il caso Santobello contro New York la suprema istanza americana riteneva, infatti, compatibile con i principi espressi dalla Costituzione federale (la *Supreme Law of the Land* di cui essa è l'interprete ultimo) che un accordo fra le parti si sostituisse ad un accertamento dei fatti ottenuto attraverso il giudizio di un terzo imparziale che valutasse se gli elementi a carico dell'imputato fossero idonei a provare la sua responsabilità penale. Il *guilty plea*, ossia la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato, è da quel momento in poi giudicato volontario e, quindi, definitivamente valido, “*anche se costituente il risultato della spinta psicologica prodotta dalla “minaccia” da parte dell'accusa dell'applicazione di una sanzione molto più severa nel caso di rifiuto del bargain*”¹⁸.

Carattere primario, dunque, del patto fra accusa e difesa in ordine all'esito del processo penale è che esso si sostituisce all'accertamento giudiziale di responsabilità ed a tutte le garanzie che quest'ultimo offre, o dovrebbe offrire, all'imputato (diritto ad un processo pubblico di fronte ad una Giuria, a confrontarsi con i testimoni a carico, a produrre le prove a discarico, a non auto-incriminarsi, ad essere condannato solo se ritenuto colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, ecc.).

Quale *giustizia* rimane nella *giustizia negoziata*?

¹⁶ L'ha definito così V. FANCHIOTTI, “Processo penale nei paesi di *Common Law*”, *Digesto Disciplina penale*, X, 1995, p. 158.

¹⁷ Cfr. M. PAPA, “Considerazioni sui rapporti tra previsioni legali e prassi applicative nel diritto penale federale statunitense”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 1997, pp. 1258 e ss.

¹⁸ E. GRANDE, “Barbari ante portas: il patteggiamento della pena”, reperibile al sito *Internet* www.nuvole.it, (11/02/2013).

Le parti dell'accordo sono dotate di poteri tragicamente asimmetrici. Il patteggiamento è l'accordo fra chi può utilizzare la forza pubblica (perquisizioni, sequestri, intercettazioni, ma anche un *grand jury* o l'immunità per chi collabora) per trovare gli elementi di prova a carico e chi di quella forza non dispone per cercare le prove a discarico. "È l'accordo fra un nano e un gigante"¹⁹, e la scontata vittoria del gigante sta tutta in un dato: negli Stati Uniti d'America il 95 per cento dei processi, con punte, a seconda degli Stati, che arrivano al 99, si chiude con una "volontaria" confessione di colpevolezza dell'imputato prima del dibattimento.

Con la disparità di forze, soprattutto economiche, fra accusa e difesa, la "giustizia" penale negoziata diviene inevitabilmente "ingiustizia" negoziata: nella logica di massimizzazione dell'efficienza del sistema la condanna dell'innocente si risolve, infatti, in un mero "danno collaterale"; in nome della celerità del sistema e dell'economia processuale si è insomma disposti a sacrificare molto e anzi troppo: la ricerca della verità, la protezione dell'innocente, il principio dell'uniformità di sanzioni fra chi pone in essere le stesse fattispecie criminose (poiché una stessa pena può essere inflitta per un reato grave e per un reato lieve, alla sola condizione che per il primo e non per il secondo l'imputato patteggi), in fondo l'esigenza stessa di difesa sociale (poiché la condanna patteggiata dell'innocente può lasciare libero il vero colpevole)²⁰.

Si noti pure che chi esercita il "diritto" di andare al dibattimento e di vedere provata l'accusa nei suoi confronti potrà, in caso di condanna, sentirsi punito per la sua scelta, dal momento che la pena irrogatagli sarà di norma molto più severa di quella che l'accusa gli aveva offerto in cambio di una rinuncia al processo.

Il risultato è che, indipendentemente dalla sua innocenza o colpevolezza o dalla serietà delle prove raccolte contro di lui, l'imputato sarà inevitabilmente sospinto al patteggiamento da tutti gli attori istituzionali del sistema di giustizia penale statunitense.

*"Lontano da un ideale di giustizia (europeo continentale) che demanda al Giudice il compito di cercare la verità e quindi di punire solo colui la cui responsabilità risulti provata in giudizio, il patteggiamento della pena rispecchia un ideale (americano) di efficienza del sistema che, in un'ottica di privatizzazione della giustizia penale, lascia alle parti il pieno controllo sugli esiti della disputa"*²¹.

¹⁹ E. GRANDE, "Barbari ante portas: il patteggiamento della pena", *op. cit.*

²⁰ *Ibidem.*

²¹ *Ibidem.*

2.3. Il patteggiamento oggi

Dopo la versione sperimentale del 1981, il patteggiamento, che non era previsto dalla delega di riforma del codice di procedura penale del 1974, poi trasfusa nel progetto del 1978, viene invece delineato espressamente nelle sue linee fondamentali nella legge delega del 16 febbraio 1987²².

Tale istituto, però, non raggiunse il successo sperato dallo stesso legislatore del 1988: *“l’efficacia deflattiva dei riti speciali era risultata deludente rispetto alle serene certezze espresse dal legislatore nella relazione al codice del 1988”*²³.

Le numerose controversie giurisprudenziali e dottrinarie sulla legittimità costituzionale dell’istituto e sulla natura giuridica della sentenza, unitamente alle molteplici ragioni del deludente risultato conseguito, fecero avvertire l’esigenza di una revisione del procedimento speciale.

La strada che si decise di intraprendere fu quella di potenziare i riti collaborativi mediante l’incentivazione con prospettive premiali vantaggiose²⁴.

Con riguardo al patteggiamento, il primo tentativo di una radicale modifica della disciplina è operato con il disegno di legge C/2968 del 10 gennaio 1997, il quale prevedeva la creazione di un nuovo istituto denominato “richiesta concordata di pena” che avrebbe affiancato il patteggiamento ex articolo 444 c.p.p. lasciando questo ultimo inalterato.

Il nuovo istituto, che sembrava rappresentare una sorta di combinazione fra l’esigenza di restituzione del ruolo di centralità all’organo giurisdizionale e quella di incentivazione nei confronti dell’imputato, da realizzarsi mediante un incremento dei vantaggi premiali in riferimento alla qualità e quantità della pena, non è mai diventato legge; evidentemente perché, *“nel tentativo di conciliare interessi spiccatamente deflattivi con l’accertamento giurisdizionale della responsabilità*

²² Cfr. R. RELLA, “Della negozialità del diritto penale”, *op. cit.*, pp. 112 e ss.; G. RICCIO, “Procedimenti speciali”, in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale*, Cedam, Padova, 1990, pp. 346 e ss.

²³ Cfr. G. DEVOTO, “Patteggiamento allargato - Sull’onda dell’emergenza emozionale”, *Diritto penale e processo*, 1997, pp. 627 e ss.

²⁴ Cfr. R. RELLA, “Della negozialità del diritto penale”, *op. cit.*, pp. 112 e ss.; A. FERGIUELE, “Il patteggiamento dopo la riforma del 1999”, *op. cit.*, p. 611.

dell'imputato, finiva inevitabilmente per porsi palesemente in contrasto con principi costituzionali e con l'intero sistema penale e processuale"²⁵.

Altra tappa di modica dell'istituto è rappresentata dalla c.d. Legge Carotti, l. n. 479 del 16 dicembre 1999, pur occupandosi solo "en passant" del patteggiamento, interviene adattando la disciplina ad alcune fondamentali pronunce della Corte Costituzionale²⁶: in via diretta, uniformando la disciplina alle specifiche declaratorie di incostituzionalità; in via indiretta, modificando la struttura in modo tale da rivalutare il ruolo del Giudice rispetto a quello delle parti.

In merito a tale ultimo aspetto, il vero punto di crisi del patteggiamento era costituito non tanto dai poteri attribuiti alle parti (Pubblico Ministero e imputato) quanto a quelli di controllo assegnati al Giudice. In un sistema costituzionale come quello italiano, governato dal principio di legalità e dalla subordinazione del Giudice alla legge, il potere delle parti di condizionare il Giudice suscitava perplessità²⁷: considerato che il contenuto dell'accordo tra accusa e difesa consta nella entità e nella specie della pena, la compressione degli spazi di intervento del Giudice, unita alla riduzione premiale, incrinava la coerenza del sistema.

Nella formulazione originaria dell'articolo 444 c.p.p., infatti, al Giudice era precluso sindacare la congruità della pena richiesta dalle parti. Il Giudice, mero supervisore della richiesta e dell'assenza di cause di proscioglimento ex articolo 129 c.p.p., una volta riscontrata la correttezza della qualificazione del fatto esattamente circostanziato, doveva applicare la pena così come determinata dalle parti.

La Corte Costituzionale ha offerto una lettura della disciplina del patteggiamento tale da ampliare e rivalutare le funzioni e i poteri del Giudice, muovendosi in direzione contraria a quanto stabilito nella Relazione al progetto preliminare, dove si era stabilito che al Giudice non era imposto un dovere di accertamento positivo della responsabilità penale dell'imputato²⁸: con sentenza n. 313/90 la Corte dichiarava la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 444 del c.p.p. nella parte in cui non consentiva al Giudice di valutare anche la congruità della pena indicata dalle parti, ai fini e nei limiti di cui all'articolo 27, comma 3, Costituzione per cui "le pene

²⁵ Cfr. R. RELLA, "Della negozialità del diritto penale", *op. cit.*, pp. 112 e ss.; A. FURGIUELE, "Il patteggiamento dopo la riforma del 1999", *op. cit.*, p. 612.

²⁶ Sentenze nn. 313/1990 e 443/1990, reperibili, rispettivamente, ai siti *Internet* http://www.sestaopera.it/DOCUMENTI/SENTENZE/ANNI90/313_1990.pdf e <http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0443s-90.html>, (11/02/2013).

²⁷ Cfr. G. SPANGHER, "Il patteggiamento (dopo la legge Carotti)", *Studium iuris*, 2001, p. 418.

²⁸ Cfr. M. D'ANDRIA – R. BRICCHETTI, "Il Patteggiamento si adegua alla consulta", *Guida al diritto*, LXIV, 1, 2000.

devono tendere alla rieducazione del condannato”, né di rigettare la richiesta di pena patteggiata nell’ipotesi di sfavorevole valutazione.

In tal modo, aveva osservato la Corte Costituzionale, s’impediva al Giudice di verificare *“l’adeguatezza della pena inflitta ai fini e nei limiti del principio della rieducatività contenuto nella norma costituzionale richiamata”*²⁹.

Dunque la Corte riconosceva l’assenza di un nesso tra la scelta dell’imputato a favore di un procedimento speciale e le esigenze di rieducazione, potendo la scelta dell’imputato dipendere solo da un mero calcolo di convenienza, senza nessuna relazione con ogni elemento capace di indicare un possibile ravvedimento; dunque, questa scelta processuale si poneva in conflitto col l’esigenza stessa di orientare il trattamento punitivo a finalità rieducative.

Pertanto, secondo la Corte Costituzionale, *“è illegittimo il patteggiamento laddove non tenga conto della necessità che la pena sia proporzionata alla natura e all’entità dell’offesa scaturente dal reato commesso, principio connaturato alla finalità rieducativa della pena di cui al suddetto articolo 27, comma 3, Cost., non può essere escluso che la richiesta consensuale delle parti a causa delle attenuanti che si fanno operare nella loro massima estensione sul minimo della pena, vada ad attestarsi, pur in presenza di delitti molto gravi, su limiti ritenuti dal Giudice incongrui”*.

L’articolo 32 della legge n. 479/1999 ha adeguato il disposto dell’articolo 444, comma 2, c.p.p. alla pronuncia della Corte Costituzionale: oggi, la norma prevede espressamente che il Giudice debba valutare la congruità della pena indicata, svolgendo un controllo di carattere sostanziale³⁰ e, dunque, un controllo di merito verificando, cioè, che essa sia adeguata a perseguire le finalità di rieducazione previste dall’articolo 27 Cost.³¹.

La fiducia riposta dall’ordinamento nella grande capacità del patteggiamento di snellire il carico giudiziario trova la sua massima espressione nella legge 12 giugno

²⁹ Sentenza Corte Costituzionale n. 313/90: http://www.sestaopera.it/DOCUMENTI/SENTENZE/ANNI90/313_1990.pdf, (11/02/2013).

³⁰ Più precisamente: *“Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p. il Giudice sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, sono corrette, se valuta congrua la pena, dispone con sentenza l’applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata richiesta dalle parti”*.

³¹ Trattandosi di una sorta di negoziazione sulla pena, la cui determinazione è rimessa - per espressa previsione legislativa - esclusivamente alla volontà dell’imputato (eventualmente manifestata a mezzo di procuratore speciale) e del P.M., il Giudice non potrà però applicare una pena diversa da quella su cui si è formato il consenso delle parti, né modificarne la entità: deve limitarsi a rigettare la richiesta qualora ritenga non corretta la qualificazione giuridica del fatto o il bilanciamento delle circostanze ovvero non congrua la pena indicata.

2003 n. 134 con la quale viene introdotto il c.d. “patteggiamento allargato” e diventa possibile patteggiare una pena detentiva fino a cinque anni.

La riforma introdotta consente di muoversi entro margini edittali assai ampi; la pena base può partire da sette anni e 6 mesi di reclusione o addirittura da undici anni e tre mesi in caso di attenuanti prevalenti³². Ciò stravolge il ruolo riconosciuto dal codice del 1988 al patteggiamento il quale, prima confinato in un'orbita piuttosto ridotta di reati (seppure non bagatellare) si trova oggi ad essere applicabile a fattispecie molto gravi, alterando radicalmente il rapporto tra giurisdizione cognitiva ed acognitiva e giungendo sin quasi a capovolgere il rapporto che prima era impostato in termini di regola per il processo di cognizione e di eccezione per il patteggiamento³³.

Al contempo si deve segnalare il tentativo di circoscrivere la portata del patteggiamento sul piano oggettivo e soggettivo³⁴.

Ultima tappa di modifica dell'istituto è rappresentata dal decreto legge n. 92 del 2008, convertito con la legge n. 125 del 2008, che ha abrogato l'istituto del patteggiamento in appello.

2.4. “Sconti” di pena, tecniche premiali e teorie della pena

L'istituto del patteggiamento comporta una serie di previsioni premiali per l'imputato, prima fra tutte la diminuzione della pena fino ad un terzo³⁵. È esclusa – nell'ipotesi del patteggiamento tradizionale e non anche di quello allargato – l'applicabilità di pene accessorie, di misure di sicurezza (ad eccezione della confisca obbligatoria e facoltativa) e il pagamento delle spese processuali. È prevista, infine, l'estinzione del reato e di ogni effetto penale se l'imputato non commette un reato

³² Cfr. R. KOSTORIS, “Con il nuovo “patteggiamento allargato” il rischio di una gigantesca negoziazione”, *Guida al diritto*, 25, 2003, pp. 9 e ss.

³³ Cfr. R. BETTIOL, “Riflessioni aperte dalla legge in materia di applicazione della pena su richiesta”, *Diritto penale e processo*, 2004, pp. 230 e ss.; S. LORUSSO, “Il patteggiamento “allargato” tra limiti all'accertamento della verità ed esigenze di deflazione processuale”, *Diritto penale e processo*, 2004, pp. 665 e ss.; R. RELLA, “Della negozialità del diritto penale”, *op. cit.*, pp. 112 e ss.

³⁴ A tal fine sono esclusi *ex art. 444 comma 1 bis*, comma inserito dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38, i reati di cui all'art. 51 comma 3 *bis* e 3 - *quater* c.p., i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 *bis*, primo e terzo comma, 600 - *ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 - *quater*, secondo comma, 600 - *quater*. 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 - *quinquies*, nonché 609 *bis*, 609 - *ter*, 609 - *quater* e 609 - *octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma c.p., qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

³⁵ Cfr. G. LOZZI, “Lezioni di procedura penale”, *op. cit.*, pp. 443-444; C. RINALDI, “Patteggiamento e libertà delle parti - quando l'accordo è sul tipo di pena”, *op. cit.* pp. 60 e ss.

della stessa indole entro il termine di cinque anni (se si tratta di delitto) o di due anni (in caso di contravvenzione).

Le esigenze che caratterizzano il patteggiamento sembrano prevalere su ogni altra istanza, comprese le funzioni della pena: infatti, la sanzione che scaturisce dal patteggiamento è scarsamente giustificabile rispetto alla finalità che l'ordinamento le assegna, poiché – rappresentando una frazione modesta della pena originariamente prevista dal legislatore – come tale non risponde più né al criterio di proporzione, né sembra soddisfare le esigenze della prevenzione generale (perché intrinsecamente mite) o della risocializzazione (perché non dosata in ragione dei bisogni di rieducazione del reo)³⁶.

Pertanto, ci si interroga su come sia possibile conciliare la riduzione di pena come premio in relazione alle funzioni di quest'ultima in caso di patteggiamento³⁷. In altre parole, come si può distogliere la generalità dei consociati dal compiere i reati mediante la minaccia della pena, sotto il profilo della prevenzione generale, quando questa, solo per la scelta del rito speciale da parte dell'imputato, viene ridotta fino ad un terzo?

C'è chi ha tentato di rispondere a tale quesito sostenendo che *“nel patteggiamento, il deficit di severità possa risultare compensato da un incremento di prontezza e di certezza della punizione”*³⁸.

Se questo è vero, lo è altrettanto l'osservazione critica di Emilio Dolcini: *“non solo è a scapito del fattore severità, in quanto ciò che scaturisce dal patteggiamento possa ancora chiamarsi 'punizione', ma se il rito speciale serve soltanto ad accelerare l'approdo all'impunità, i suoi effetti sulla tenuta generalpreventiva del sistema sono necessariamente, e platealmente, negativi”*³⁹.

Innegabilmente i riti premiali sacrificano per alcuni versi la funzione di orientamento culturale della norma penale. È problematico per i consociati interiorizzare i giudizi

³⁶ Cfr. G. MANNOZZI, “Gli effetti collaterali della ex. Cirielli”, articolo del 29 maggio 2006 consultabile alla voce “Giustizia” al sito Internet <http://archivio.lavoce.info/articoli/pagina2201-351.html>.

³⁷ Cfr. per tutti E. DOLCINI, “Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale?”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, p. 797 e ss.; E. DOLCINI, “Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena”, *op. cit.*, pp. 576 e ss.

³⁸ A. PAGLIARO, “Principi di diritto penale”, Parte generale, VIII ed., Giuffrè, Milano, 2003, pp. 697 e ss.: l'applicazione della pena su richiesta garantirebbe non solo un incremento di certezza e di prontezza per la singola pena, ma risulterebbe vantaggiosa per lo Stato anche perché “riduce in modo drastico la durata dei processi penali di minore conto”. Si veda inoltre E. DOLCINI, “Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena”, *op. cit.*, pp. 576 e ss.; M. PISANI, “*Italian style*: figure e forme del nuovo processo penale”, Cedam, Padova, 1998, p. 40.

³⁹ E. DOLCINI, “Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena”, *op. cit.*, p. 576. Dello stesso avviso F. PERONI, “La fisionomia della sentenza”, in P. PITTARO, G. DI CHIARA, F. RIGO, F. PERONI, G. SPANGHER, “Il patteggiamento”, Giuffrè, Milano, 1999, p. 151.

di valore espressi dal legislatore attraverso le comminatorie di pena, se la concreta misura della sanzione risulta fortemente divaricata, per una stessa figura di reato, a seconda del rito. Così come è difficile per il cittadino comprendere che una stessa pena, nella specie ed nell'ammontare, possa essere inflitta per un reato grave e per un reato lieve - tali, secondo il giudizio del legislatore - alla sola condizione che per il primo si proceda ex art. 444 c.p.p. e per il secondo nelle forme ordinarie.

Ciò significa che anche l'inquadramento teorico illustrato, mentre offre una legittimazione sistematica alla presenza nell'ordinamento di riti speciali premiali, ripropone nondimeno l'esigenza di una riflessione critica sui connotati qualitativi e quantitativi del premio. Un problema complesso, ma ineludibile per il legislatore: il premio deve essere tale da rendere attraente il rito, ma non deve compromettere un pur labile rapporto tra qualità, misura e fini della pena.

La svolta giurisprudenziale del 2005⁴⁰, a proposito dell'accertamento di responsabilità quale presupposto della sentenza di patteggiamento, segna un indubbio ridimensionamento degli effetti premiali indiretti⁴¹ del patteggiamento: un dato di cui la riflessione critica deve tener conto, ma che non basta per risolvere il problema⁴².

La pena che scaturisce dai riti alternativi, benché giustificata sotto il profilo costituzionale dalla presenza del *consenso* dell'imputato, presenta due profili problematici: il primo, come si è detto, riguarda la compatibilità con le teorie sul finalismo della pena ed il secondo il rispetto del principio di uguaglianza.

Quanto alla *finalità* della pena diminuita grazie alla scelta del rito speciale, si è sostenuto che essa consiste in una esigenza di prevenzione generale, perché la

⁴⁰ Cfr. Cassaz., SS. UU., 29 novembre 2005, *Cassazione penale*, 2006, pp. 2769 e ss. In particolare la Corte afferma che dalla sentenza di patteggiamento derivano tutti gli effetti di una sentenza di condanna che non siano espressamente esclusi.

⁴¹ Istituti come la recidiva (art. 99 c.p.), l'abitudine (art. 102 ss. c.p.) e la professionalità nel reato (art. 105 c.p.) hanno come presupposto che il soggetto sia stato precedentemente condannato (una o più volte, a questa o quella pena). Ora, previsioni legislative di questo tenore dovranno essere riferite anche a soggetti nei confronti dei quali siano state pronunciate sentenze di patteggiamento.

⁴² Cfr. E. DOLCINI, "Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena", *op. cit.*, p. 576. Evidenza con forza tali costi in relazione al patteggiamento *maior*, fra gli altri, L. RISICATO, "I riflessi sostanziali del c.d. patteggiamento "allargato": l'irriducibile attrito tra giustizia penale negoziale, funzioni della pena e tutela della vittima", *Legislazione penale*, 2004, p. 874; E. AMODIO, "Giustizia penale negoziata e ragionevole durata del processo", *Cassazione penale*, 2006, p. 3407; M. CHIAVARIO, "Processo e garanzie della persona", Vol. II, III ed., Giuffrè, Milano, 1984, p. 2; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, "Manuale di diritto penale", Parte generale, II ed., Giuffrè, Milano, 2006, pp. 313 e ss.

minore severità della pena verrebbe ad essere controbilanciata da un incremento di prontezza e certezza della punizione⁴³.

Questa teoria non sembra però convincente, poiché i riti speciali portano all'applicazione di una pena che *“non corrisponde più, per difetto, né alla gravità del reato, né alle esigenze di prevenzione speciale: non alla prima perché il reato non diviene certo meno grave per il fatto che la sua repressione risulti più spedita; ma neppure alle seconde, perché la rinuncia all'imputato del procedimento ordinario non è in grado di esprimere alcun significato in chiave di adattamento sociale”*⁴⁴. Inoltre, se forse è vero che grazie a questi riti più rapidi maggiore è la certezza che il soggetto sarà punito, non sono affatto prevedibili né il *quantum* della pena cui egli sarà sottoposto (non si sa a cosa porterà l'accordo), né l'*an*, dato che il meccanismo consente di diminuire a tal punto la pena da farla rientrare nella sospensione condizionale.

D'altro canto, non è provato che *“la prontezza e la certezza della punizione (...) svolgano efficacemente da sole – cioè distanziate da un congruo parametro di gravità della sanzione – una funzione di intimidazione e di orientamento dei consociati”*⁴⁵.

Il secondo nodo problematico riguarda il rispetto del principio di eguaglianza: da un lato, si avranno sanzioni diverse per soggetti che hanno compiuto lo stesso reato nelle stesse condizioni ma hanno scelto di essere giudicate secondo riti diversi, e, dall'altro, sarà possibile che una pena di eguale specie ed ammontare sia inflitta per un reato grave giudicato con un rito speciale e per un reato più lieve deciso con rito ordinario. Tutto questo crea una forte disparità nelle condanne, che vanifica gli effetti di prevenzione generale cui dovrebbero ricollegarsi i riti abbreviati⁴⁶.

⁴³ Cfr. G. OSS, “Certezza della pena e trattamenti rieducativi: un contrasto insanabile?”, Tesi di Laurea, Università di Trento, reperibile al sito *Internet* http://www.ristretti.it/commenti2010/gennaio/pdf2/giorqia_oss.pdf, (31/01/2010), pp. 145 e ss.; G. FIANDACA, “Pena «patteggiata» e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale”, *Foro italiano*, I, 1990I, c. 2385 e ss., che segnala fra i principali sostenitori della tesi secondo la quale il patteggiamento risponderebbe ad esigenze di prevenzione generale; A. PAGLIARO “Aspetti giuridici della prevenzione”, *Indice penale*, 5, 1976, e T. PADOVANI, “L'utopia punitiva”, Giuffrè, Milano 1981, pp. 251 e ss. e dello stesso Autore “Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale”, *Rivista italiana diritto e procedura penale*, 1989, pp. 916 e ss. Queste teorie si fondano sulla premessa che una punizione certa e pronta, quale quella conseguente al rito alternativo, è efficace e gode di legittimazione popolare. Si tratta tuttavia di un ragionamento che non trova dimostrazioni nella realtà ed, anzi “pecca di idealistico ottimismo”.

⁴⁴ G. OSS, “Certezza della pena e trattamenti rieducativi: un contrasto insanabile?”, *op. cit.*, p. 145; T. PADOVANI, “Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale”, *op. cit.*, p. 932.

⁴⁵ G. MANNOZZI, “Razionalità e “giustizia” nella commisurazione della pena. Il *just desert model* e la riforma del *sentencing* nord-americano”, Cedam, Padova 1996, pp. 16-17. L'Autrice osserva inoltre che, dato che i riti alternativi sono generalmente celebrati in camera di consiglio, manca loro quella visibilità *coram populo* che ne garantirebbe l'efficacia generalpreventiva.

⁴⁶ Cfr. G. MANNOZZI, “Razionalità e “giustizia” nella commisurazione della pena”, *op. cit.*, pp. 17-18; G. OSS, “Certezza della pena e trattamenti rieducativi: un contrasto insanabile?”, *op. cit.*, p.146.

Inoltre, la distorsione sembra poco giustificabile anche sotto il profilo della prevenzione speciale, perché c'è il rischio che il condannato percepisca più l'aspetto negoziale e contrattuale della sanzione dell'ideale rieducativo. Non manca infine in dottrina chi sostiene che i riti speciali, in particolare il patteggiamento, "producono gravissimi effetti criminogeni", poiché nei fatti si crea una situazione in cui il legislatore *con la mano destra* minaccia sanzioni detentive molto alte e *con la mano sinistra* avverte il delinquente che, se patteggia la pena, potrà arrivare ad ottenere una misura alternativa di durata molto contenuta⁴⁷.

La conclusione più vicina alla realtà sembra dunque quella che prende atto del fatto che questi riti sono stati creati dal legislatore con il preciso intento di facilitare le possibilità di funzionamento del rito ordinario, privilegiando ragioni di economia processuale⁴⁸, piuttosto che pensare a quale finalità dovesse rispondere la pena applicata in seguito a questi riti, o a garantirne la certezza.

Le riserve nei confronti dei riti consensuali si accentuano al crescere dell'entità del premio attribuito all'imputato. Importa, dunque, non solo e non tanto la presenza di premi per i riti consensuali, quanto piuttosto la loro entità: i premi non potrebbero non esserci, ma la loro qualità e quantità devono essere accuratamente dosate da parte del legislatore, che *"non può trascurare il rischio di alimentare ulteriormente la corsa del nostro sistema penale verso l'impunità di chi ha violato i suoi precetti"*⁴⁹.

A tale riguardo occorre precisare che la già citata legge 134/03 ha modificato la soglia massima di pena detentiva originariamente stabilita per il patteggiamento, elevandola da due anni a cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria (il cosiddetto patteggiamento "allargato"). Tuttavia, per espressa previsione della novella, i benefici sopra indicati - ad eccezione ovviamente della diminuzione di pena fino ad un terzo - sono limitati alle ipotesi in cui la pena detentiva "patteggiata" non superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria.

⁴⁷ Cfr. G. MARINUCCI, "Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma", *Rivista italiana diritto e procedura penale*, 2000, p. 171.

⁴⁸ Cfr. Relazione al progetto preliminare di riforma del codice di procedura penale, in E. DOLCINI, "Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena", *op. cit.*, p. 576; G. OSS, "Certezza della pena e trattamenti rieducativi: un contrasto insanabile?", *op. cit.*, p. 146.

⁴⁹ E. DOLCINI, "Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena", *op. cit.*, p. 576.

3. LA VITTIMA DEL REATO

3.1. Il concetto di vittima e la normativa processuale penale

Con il termine “vittima” si identificano le persone che, individualmente o collettivamente, hanno sofferto una lesione, incluso un danno fisico o mentale, una sofferenza emotiva, una perdita economica od una sostanziale compressione o lesione dei loro diritti fondamentali attraverso atti od omissioni che siano in violazione delle leggi penali.

Caratteristica di questo concetto è di essere multidisciplinare, potendo essere trattato sotto profili diversi, quello antropologico, sociologico, psicologico, giuridico, criminologico, ecc. Nell’ambito del presente lavoro, si concentrerà l’attenzione sul tema della vittima sotto il profilo giuridico, cioè della vittima del reato.

“La vittima del reato è un protagonista del processo penale e dev’essere messa in prima linea nelle preoccupazioni giuridiche e morali della giustizia, ... sicché nel processo deve avere altrettante garanzie quante ne ha e ne deve avere il giudicabile”⁵⁰.

Ma qual è il ruolo della vittima nel processo penale? Cosa chiede la vittima all’ordinamento giuridico?

Chiede, innanzitutto, di essere “riconosciuta”⁵¹ e questo riconoscimento è possibile solo se ed in quanto il processo ravvisi la vittima come soggetto di diritti.

La vittima dal processo si attende certamente la riparazione del patimento sofferto. Ma i bisogni di chi subisce un reato sono ben altri che la puntigliosa ritorsione, magari in termini economici, del male patito sull'autore del male commesso: questo rappresenta “il volto più sgradevole della vittima”⁵².

Sono bisogni, quelli che avverte chi ha patito un reato, che affondano le radici nelle componenti più profonde e complesse dell'essere umano: la sua dignità, il suo onore, la sua reputazione, il suo prestigio: in una parola i diritti della sua personalità. I bisogni delle vittime ci parlano della solitudine, della fatica nel rientro alla quotidianità, a volte degli ostacoli ad un reinserimento sociale fondamentale per chi è stato vittima del reato non meno che per chi ne è stato l'autore. Da questo punto di vista non è forse esagerato dire che il torto che ha subito la vittima non

⁵⁰ E. FERRI, rappresentante massimo della Scuola Positiva di diritto penale, si faceva interprete di accorate istanze vittimo-centriche nel dicembre del 1913. Cfr. E. FERRI, “Relazione sul Progetto preliminare al Codice Penale italiano per i delitti”, Vallardi, Milano, 1921, pp. 2 e ss.

⁵¹ Cfr. A. BALDELLI – M. BOUCHARD - “Le vittime del reato nel processo penale”, Utet, Torino, 2003, Capo I.; G. TRANCHINA, “La vittima del reato nel codice penale”, *Cassazione penale*, 11, 2010, pp. 4051 e ss.

⁵² Cfr. E. AMODIO, “Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del reato”, Giuffrè, Milano, 1975.

rappresenta un circoscritto “episodio” individuale, ma si proietta in un'esperienza collettiva che riguarda l'intera *societas*. Ed è per questo che il riconoscimento giuridico, anzi processuale, libera la vittima dalla sua condizione di inferiorità e sottomissione e la colloca in una posizione di parità con l'aggressore.

Per le vittime nulla può sostituire l'opera della giustizia poiché essa trasforma i sopravvissuti in esseri viventi⁵³.

A questo punto, però, un chiarimento appare opportuno: la individuazione del concetto di “vittima del reato” nell'ottica della normativa processuale penale .

Si deve innanzitutto ricordare che, nell'ordinamento italiano, il termine vittima non viene mai utilizzato né dal codice penale né da quello di procedura penale, dove compaiono altre espressioni, quali l'”offeso”⁵⁴, “la persona offesa”⁵⁵, oppure “la persona offesa dal reato”⁵⁶.

Il vocabolo non viene impiegato nemmeno dalla dottrina penalistica, la quale parla di soggetto passivo del reato, con cui fa riferimento al titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata ed offeso dalla condotta criminosa⁵⁷.

Nelle norme del codice di procedura penale, accanto alla persona offesa dal reato, compare poi il danneggiato da reato, rappresentato da colui che riceve un danno – patrimoniale o non patrimoniale – da un fatto penalmente rilevante e che può coincidere o meno con il soggetto passivo⁵⁸.

Esistono, inoltre, particolari categorie di reati – come, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato o contro la Pubblica Amministrazione – nei quali il titolare dell'interesse leso, e, quindi, il soggetto passivo, è necessariamente un ente collettivo; si tratta di quelle fattispecie che autorevole dottrina definisce a soggetto passivo indeterminato e che affianca a quelle senza soggetto passivo, ove il fatto viene incriminato per il perseguimento di uno scopo ritenuto rilevante dallo Stato,

⁵³ G. TRANCHINA, “La vittima del reato nel codice penale”, *op. cit.*, pp. 4051 e ss.

⁵⁴ Art. 70 n. 2, c.p.

⁵⁵ Artt. 92 e 123, comma 3, c.p.p.

⁵⁶ Artt. 120 c.p. e 90 c.p.p Solo di recente il termine vittima è stato utilizzato per la prima volta nel codice di procedura penale all'art. 498, 4 comma *ter*. Invece, nel codice di procedura penale francese il termine vittima compare per la prima volta nel 1970, senza però che vi venga data una definizione.

⁵⁷ Cfr. M. VENTUROLI, “La vittima nel sistema penale”, Dottorato di ricerca in comparazione giuridica e storico-giuridica, reperibile al sito *Internet* dell'Università degli Studi di Ferrara, http://eprints.unife.it/371/1/Tesi_Marco%20Venturoli.pdf, pp. 10 e ss.; F. MANTOVANI, “Diritto Penale, Parte Generale”, Cedam, Padova, 2007, p. 223; G. FIANDACA - E. MUSCO, “Diritto penale, Parte generale”, Zanichelli, Bologna, 2010, p.174; A. PAGLIARO, “La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale”, in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001, p. 29; P. NUVOLONE, “La vittima nella genesi del delitto”, *Indice penale*, 1973, p. 640.

⁵⁸ Cfr. A. PAGLIARO, “La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale”, *op. cit.*, p. 29.

senza esserci però offesa ad alcun interesse giuridico specifico (così nei reati ostativi e di scopo)⁵⁹.

Per contro, nella dottrina criminologica e vittimologia si parla costantemente in termini di vittima del reato. Al riguardo si ricordi, a titolo di esempio, la definizione data da Emilio C. Viano, secondo cui vittima è *“qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia subito un torto da altri, che percepisce se stesso come vittima, che condivide l’esperienza con altri cercando aiuto, assistenza e riparazione, che è riconosciuto come vittima e che presumibilmente è assistito da agenzie/strutture pubbliche, private o collettive”*⁶⁰. Si evince immediatamente come tale concetto abbia una portata molto più estesa rispetto a quella di soggetto passivo o di persona offesa del reato, rilevando in esso, ad esempio, anche semplicemente *“chi si sente vittima, chi si vuole vittima o il fatto di chi ha la coscienza di fare la vittima”*⁶¹.

E una nozione quindi che valorizza la dimensione individuale ed esistenziale della persona, e che ha spinto criminologi e vittimologi ad elaborare numerose classificazioni all’interno di tale nozione, proprio sulla base delle caratteristiche personali della vittima e del suo eventuale ruolo nella genesi e nella realizzazione del reato.

Dunque, la dottrina penalistica individua la vittima del reato (il soggetto passivo) nel titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata; la dottrina criminologica-vittimologica nella persona su cui incide direttamente la condotta criminosa, che può essere o meno il titolare del bene⁶². La conseguenza è che le due figure possono anche non coincidere: ad esempio nel delitto di concussione, da un punto di vista strettamente giuridico, la vittima sarà rappresentata dalla Pubblica Amministrazione in quanto titolare dell’interesse leso; invece, da un punto di vista criminologico-vittimologico, coinciderà con la persona fisica costretta o indotta a dare o promettere qualcosa al pubblico ufficiale.

Infine, il termine vittima viene costantemente utilizzato nelle ormai numerosi fonti normative internazionali che contengono definizioni formali di vittima, al fine di superare le differenze riscontrabili tra i vari ordinamenti nazionali; laddove, per

⁵⁹ Cfr. F. MANTOVANI, *“Diritto Penale, Parte Generale”*, op. cit., p. 223. Si veda inoltre V. MANZINI, *“Trattato di diritto penale italiano”*, Utet, Torino, 1981, p. 626; M. VENTUROLI, *“Comparazione giuridica e storico-giuridica”*, Ciclo XXII, La vittima nel sistema penale”, op. cit., p. 12 e ss.

⁶⁰ Cfr. C. VIANO, *“IV Congresso Mondiale di vittimologia, Atti della giornata bolognese”*, (a cura di E. BALLONI - C. VIANO), Clueb, Bologna, 1989, p. 126; M. VENTUROLI, *“Comparazione giuridica e storico-giuridica”*, Ciclo XXII, La vittima nel sistema penale”, op. cit., p. 12 e ss.

⁶¹ C. VERSELE, *“Appunti di diritto e criminologia con riguardo alle vittime dei delitti, Scuola positiva”*, 1962, p. 593.

⁶² Cfr. G. TRANCHINA, *“La vittima del «reato» nel sistema penale italiano”*, in G. GULLOTTA - M. VAGAGGINI (a cura di), *Dalla parte della vittima*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 321.

individuare in concreto le vittime di reati, bisogna riconoscere il titolare del bene protetto dalle norme incriminatrici. Operazione, quest'ultima, facile in relazione a talune fattispecie (si, pensi, per esempio, all'omicidio), ma più complessa in relazione a quelle fattispecie in cui non c'è una posizione univoca circa il bene giuridico tutelato (si pensi, per esempio, al peculato o ad altri reati contro la pubblica amministrazione).

Tuttavia, anche nelle fonti internazionali il concetto di vittima viene a volte usato con sfumature diverse: nella Convenzione del Consiglio d'Europa sul risarcimento delle vittime dei reati violenti (1983) i soggetti beneficiari del risarcimento statale (e quindi le vittime) sono identificati in coloro (e nelle persone a loro carico, qualora i primi decedano in seguito all'illecito), i quali abbiano riportato serie lesioni fisiche o pregiudizi alla salute, quale conseguenza diretta dei reati dolosi violenti; invece, secondo la Dichiarazione ONU dei principi base della giustizia per vittime di crimini e di abusi di potere 40/43 del 1985, per vittima si intende «chi – individualmente o collettivamente – abbia sofferto un pregiudizio fisico o morale, una perdita economica od una lesione grave dei propri diritti fondamentali, in seguito ad illeciti penali, incluse le leggi che proibiscono l'abuso di potere; sono altresì compresi i prossimi congiunti o le persone comunque a carico della persona offesa in via diretta ed i soggetti i quali abbiano subito un danno, nell'intervenire in soccorso del soggetto passivo del reato»⁶³. La Decisione quadro dell'Unione europea⁶⁴, identifica la vittima nel soggetto che abbia sofferto un pregiudizio (o comunque «sofferenze») di natura fisico-psichica, o danni materiali, quali conseguenza immediata di condotte penalmente rilevanti, alla stregua degli ordinamenti degli Stati membri.

Per la Decisione quadro la nozione di vittima coincide con il concetto penalistico di soggetto passivo del reato, per gli altri citati testi sovranazionali essa ha una portata più ampia, comprensiva, accanto a chi subisce direttamente il reato, dei prossimi congiunti dei soggetti deceduti a seguito dell'illecito ovvero della vittima dell'abuso di potere, nonché di coloro che abbiano riportato un danno mentre intervenivano in soccorso del soggetto passivo.

A prescindere dalla definizione che vogliamo accettare, la vittima è stata a lungo un mero testimone, un *semplice "paziente"*⁶⁵ a cui non veniva riservato né alcun

⁶³ Cfr. M. VENTUROLI, "Comparazione giuridica e storico-giuridica", Ciclo XXII, La vittima nel sistema penale", *op. cit.*, p. 6 e ss.

⁶⁴ Decisione n. 220/2001 GAI, del 15 marzo 2001, reperibile in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:it:PDF>.

⁶⁵ Come la definì F. CARNELUTTI, "Teoria generale del reato", Cedam, Padova, 1933, p. 245.

interesse da parte della dottrina, né alcuna tutela all'interno e all'esterno del processo penale.

Solo negli ultimi decenni è stata avviata una riflessione sistematica in merito alla vittima del reato, con prospettiva interdisciplinare, funzionale all'individuazione e all'attuazione di idonei mezzi di prevenzione della vittimizzazione e di tutela della vittima.

Tale indirizzo continua però ad essere ostacolato dall'esistenza di un pregiudizio radicato, per cui essere "dalla parte della vittima" significa necessariamente essere "contro il reo"; pregiudizio presumibilmente nato a seguito del fatto che gli appartenenti alla Scuola Positiva ritenevano che la tutela della vittima dovesse realizzarsi attraverso politiche criminali di difesa sociale a carattere spiccatamente preventivo-repressivo.

Idea che ha avuto notevole successo ed il cui radicamento anche attuale continua a far sollevare perplessità ogniqualvolta si voglia affrontare la tematica della vittima.

3.2. La vanificazione del ruolo dell'offeso nell'applicazione della pena su richiesta delle parti

Un discorso a parte deve essere poi fatto per l'annosa questione del ruolo della persona offesa in caso si proceda all'applicazione della pena su richiesta delle parti⁶⁶.

Infatti la *ratio* di tale rito, (semplificazione e l'esigenza di rapidità) pare di difficile conciliazione con la partecipazione della vittima al procedimento, la quale determina inevitabilmente una dilatazione dei tempi processuali.

Si ha qui, quindi, la massima compressione del ruolo dell'offeso: non viene riservato alcuno spazio né all'offeso, il quale potrebbe rimanere all'oscuro delle scelte tra Pubblico Ministero e indagato e non essere così in grado di fornire utili indicazioni al primo per indurlo a non accettare tale rito, né al danneggiato dal reato, giacché è esclusa una decisione sui danni. Il danneggiato dal reato, non può né esercitare in quella sede l'azione risarcitoria né opporsi, in presenza dell'accordo tra Pubblico Ministero ed imputato, alla definizione anticipata del processo; e, anche qualora si fosse già costituito parte civile, quest'ultima viene estromessa dal processo,

⁶⁶ Cfr. M. VENTUROLI, "Comparazione giuridica e storico-giuridica", Ciclo XXII, La vittima nel sistema penale", *op. cit.*, p. 138.

essendo precluso al Giudice del patteggiamento di decidere in merito all'azione risarcitoria⁶⁷.

L'impossibilità di esercitare l'azione civile e l'estromissione della parte civile già eventualmente costituitasi viene giustificata in forza, oltre delle succitate esigenze di semplificazione, sulla base dell'incompletezza di questo procedimento (trattandosi di un procedimento allo "stato degli atti") e, quindi, della sua inidoneità ad accertare la responsabilità dell'imputato anche sotto il profilo della sola responsabilità civile⁶⁸. Ciò non toglie però che tale vanificazione sia, da una prospettiva vittimologica, censurabile⁶⁹, anche perché in antitesi con quanto prescritto dalle fonti sovranazionali, specie dalla Decisione quadro 2001/220/GAI oggi sostituita dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio⁷⁰ volte ad accrescere il ruolo dell'offeso nell'ambito del procedimento penale. Del resto, non sono mancate proposte di soluzioni a tale problema: in primo luogo, si è suggerita l'introduzione dell'obbligo per il Pubblico Ministero di ascoltare la parte offesa prima di prestare il consenso ad un'eventuale richiesta di applicazione di pena concordata⁷¹; in secondo luogo, si è prospettato di subordinare il consenso del Pubblico Ministero al risarcimento del danno da parte del reo. Quest'ultima proposta non è comunque rimasta solo sulla carta, giacché è ormai prassi consolidata in alcune procure, specie nei procedimenti per taluni reati (ad esempio, per i reati ambientali)⁷².

⁶⁷ M. VENTUROLI, "Comparazione giuridica e storico-giuridica", Ciclo XXII, La vittima nel sistema penale, *op. cit.*, p. 138: il danneggiato da reato costituitosi parte civile può solamente esigere dall'imputato il pagamento del spese processuali sostenute fino a quel momento (art. 444, comma 2, c.p.p.). In merito al ruolo dell'offeso nel patteggiamento si veda A. MANNA, "La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale", in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Vol. II, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 1001-1102.

⁶⁸ Cfr. R. ORLANDI, "Procedimenti speciali", *op. cit.* Invece nel sistema francese, anche in ragione della natura inquisitoria di quel sistema processuale, è consentito al Procuratore della Repubblica di proporre una o più sanzioni nei confronti dell'imputato che abbia ammesso la sua colpevolezza. Infatti, i giudici istruttori hanno il compito di preparare i fascicoli per permettere il giudizio, di accertare che i fatti contestati siano chiaramente dimostrati e di far sì che gli autori del reato possano essere identificati; inoltre, le spese dell'attività istruttoria sono interamente a carico dello Stato, fatto che comporta una notevole attenuazione delle differenze sociali ed economiche tra le parti.

⁶⁹ Cfr. G. VASSALLI, "Sintesi conclusiva, in G. VASSALLI e altri (a cura di), *La vittima del reato, questa dimenticata*, Accademia Nazionale dei Licei, Roma, 2001, pp. 84-85, ritiene che nel nostro sistema processuale penale il ruolo della vittima è veramente compromesso nei riti alternativi.

⁷⁰ Il testo della Direttiva è reperibile al sito Internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:IT:PDF>, (14/11/2012).

⁷¹ Cfr. Coordinamento nazionale giuristi democratici, "Documento programmatico per il convegno sui diritti delle vittime del reato – La vittima del reato, questa sconosciuta", Torino, 2001, pubblicato in http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles/qgdd_20030723122357.pdf, (09/06/2001), p. 5.

⁷² Cfr. A. MANNA, "La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale", *op. cit.*, p. 1005; M. VENTUROLI, "Comparazione giuridica e storico-giuridica", Ciclo XXII, La vittima nel sistema penale", *op. cit.*, p. 140.

Si tratta senza alcun dubbio di una soluzione lodevole sotto il profilo vittimologico⁷³, ma problematica sotto un profilo più strettamente tecnico-giuridico: invero, il fatto di subordinare il consenso del Pubblico Ministero alla riparazione del danno, oltre a non essere previsto dalle norme codicistiche, rischia di creare una violazione del principio di eguaglianza, essendo indubbiamente avvantaggiati gli imputati economicamente più abbienti; e proprio per ovviare a tale condivisibile obiezione si è ritenuto che l'obbligo di risarcimento del danno possa essere sostituito con prestazioni alternative (le forme di *symbolische Wiedergutmachung* del sistema tedesco), quali ad esempio il lavoro a favore della comunità⁷⁴.

In realtà, quest'ultima soluzione - pienamente in sintonia con altre recenti scelte legislative⁷⁵ - è sicuramente da sostenere in una prospettiva *de jure condendo*⁷⁶.

3.3. E' "giusto" il processo per la vittima del reato?

L'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, al primo comma, stabilisce quali regole debbano assistere un processo nel nostro Paese perché questo possa ritenersi, per dettato costituzionale, «giusto»⁷⁷.

Dall'articolo in questione si ricavano non solo principi generali, come la regola del contraddittorio, che deve svolgersi in condizioni di parità, e al principio della ragionevole durata del processo, ma anche una specifica disciplina di talune regole processuali. Nonostante il legislatore costituzionale del 1999 abbia voluto accentuare il contenuto accusatorio del processo penale e dunque la sua natura di

⁷³ Cfr. M. VENTUROLI, "Comparazione giuridica e storico-giuridica", *op. cit.*, p. 140.

⁷⁴ Cfr. A. MANNA, "La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale", *op. cit.*, p. 1005. Infatti, il comma 1 del § 1 dell'*AE-WGM* prevede che «nel caso in cui l'autore, a causa delle sue condizioni, non sia in grado di risarcire completamente il danno, viene in considerazione come risarcimento del danno, in determinati casi, in particolare nell'ipotesi di colpa grave, anche il risarcimento di una parte del danno cagionato. In tali casi il risarcimento del danno esige anche ulteriori prestazioni dell'autore secondo il § 1, comma 2, nn.2-4».

⁷⁵ La l. 11 giugno 2004, n. 145, ha subordinato la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena per la seconda volta all'espletamento da parte del reo di una delle attività a carattere risarcitorio-restitutivo di cui all'art. 165 c.p. Non sono mancate proposte volte a subordinare anche la prima concessione alla realizzazione di una delle succitate attività: in tal senso, ad esempio, l'art 42 del Progetto Pagliaro e gli artt. 81 e 82 del Progetto Grosso.

⁷⁶ Vi è stata anche una proposta di legge (la C. 1885 Delega al Governo per la riforma della disciplina dei reati colposi contro la persona), presentata alla Camera dei deputati il 30 ottobre 2001, che, tra i principi e criteri direttivi a (art. 2, comma 2, lett. a), stabilisce che «la richiesta di giudizio abbreviato...[...] e la richiesta di applicazione della pena su accordo delle parti ...[...] siano attuabili solo in presenza del consenso delle persone offese [...] o delle parti civili»; proposta che però non è stata trasposta in legge.

⁷⁷ Cfr. Camera dei Deputati n. 1242, Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato Boato, Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato. Presentata il 29 giugno 2006. Reperibile al sito Internet <http://www.camera.it/dati/leg15/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=15PDL0008750>, (11/02/2013).

processo di parti cui assegnare condizioni di parità, manca però una previsione a tutela della vittima dei reati.

Se è vero che nel procedimento penale ordinario la vittima riveste solo ruolo di controllo o, comunque, di sollecitazione, nei procedimenti speciali che eliminano il dibattimento viene addirittura emarginata: così la parte civile non può intervenire sul contenuto del negozio processuale in cui si sostanzia l'applicazione della pena su richiesta delle parti, benché la relativa sentenza non espliciti alcuna efficacia nei giudizi civili o amministrativi⁷⁸; nel giudizio per decreto la parte civile viene esclusa nonostante il decreto penale divenuto esecutivo non eserciti efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo⁷⁹ e resta libera di accettare o meno il giudizio abbreviato richiesto dal solo imputato, ma la costituzione dopo l'avvenuta conoscenza dell'instaurazione del rito speciale equivale alla relativa accettazione.

Non è inoltre prevista alcuna impugnazione avverso le ordinanze che escludono la parte civile dal processo penale, benché tale provvedimento non impedisca la riproposizione della domanda risarcitoria nella sede propria né determini la sospensione del giudizio civile⁸⁰.

Alcuni Autori⁸¹ parlano di *scudo e spada* come metafora per descrivere le esigenze e i poteri di un nuovo protagonista della scena penale: la vittima del reato. Un soggetto che guarda con crescenti attese alla giustizia penale per trovarvi protezione e riversarvi le proprie pretese.

Esistono ragioni per una doverosa riscoperta della vittima, del ruolo da riconoscerle nel processo italiano, sull'adeguatezza delle misure di protezione dei soggetti fragili predisposte nel nostro sistema, come auspicio che la necessaria valorizzazione dell'offeso conduca a un processo più giusto. Un processo capace di soddisfare le aspettative della vittima, pur non dimenticando i diritti fondamentali dell'imputato.

Si tratta allora di colmare questa lacuna, restituendo, in linea con i principi costituzionali di solidarietà e di uguaglianza, diritto di cittadinanza processuale alle vittime del reato, considerato anche che il ruolo della vittima del reato è mutato profondamente nell'ultimo secolo e da una posizione di oblio, di soggetto

⁷⁸ Articolo 445, comma 1*bis*, c.p.p.

⁷⁹ Articolo 460, comma 5, c.p.p.

⁸⁰ Articolo 88, commi 2 e 3, c.p.p.

⁸¹ Cfr. S. ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPÁRIA, "Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia", Giappichelli, Torino, 2012.

dimenticato, oggi si presenta come figura che chiede protezione e riconoscimento all'interno della giustizia penale⁸².

Questo mutamento verso un rafforzamento della tutela della vittima lo si deve, soprattutto, all'Unione Europea. Essa concepisce la tutela della vittima come uno dei capisaldi nella costruzione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia: a partire dalla Decisione quadro del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI), al recente pacchetto di misure a sostegno delle vittime, presentato dalla Commissione europea nel maggio del 2011, sino alla Direttiva UE del 25 ottobre 2012 (2012/29/UE)⁸³.

Dopo la Decisione Quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001 che offriva una serie di diritti e garanzie alla vittima del reato⁸⁴, nell'ottica di una armonizzazione delle legislazioni europee e di un ravvicinamento delle pratiche seguite nel concreto dipanarsi della vita giudiziale degli Stati membri⁸⁵, il 25 ottobre 2012 è stata adottata la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la quale sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI.

Come è dato rilevare, si tratta di un complesso di norme assai avanzate in materia di protezione e assistenza alle vittime⁸⁶.

L'importanza della Decisione quadro n. 220 del 2001 e della Direttiva n. 29 del 2012 va al di là del loro contenuto. Esse rappresentano uno dei più compiuti tentativi di armonizzazione nell'ambito processuale penale⁸⁷.

La definizione di *vittima* offerta dalla Direttiva risulta innovativa rispetto a quella

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Nella Risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali («la tabella di marcia di Budapest»), il Consiglio ha dichiarato che *si dovrebbero intraprendere azioni a livello di Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime di reato*. A tal fine e in conformità con la citata Risoluzione, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio mira a rivedere ed a integrare i principi enunciati nella Decisione quadro 2001/220/GAI e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali. Il testo integrale della Direttiva n. 29 del 2012 è reperibile al sito Internet <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:IT:PDF>, (14/11/2012).

⁸⁴ Il proposito di fondo della decisione quadro n. 220 del 2001 si individua nella previsione di un sistema di tutela ad ampio spettro rivolto a salvaguardare la vittima del reato.

⁸⁵ Cfr. T. ARMENTA DEU – L. LUPÁRIA, “Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili. Working paper sull’attuazione della Decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna”, Giuffrè, Milano, 2011.

⁸⁶ Scopo della Decisione e della Direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.

⁸⁷ Anche se è da constatare, per quanto attiene alla Decisione quadro n. 220, come gli Stati membri, purtroppo, non hanno reagito con prontezza, mostrando per lo più un atteggiamento disinteressato verso le indicazioni provenienti dalla Decisione. Infatti, l'Unione con la Direttiva n. 29 del 2012 è intervenuta, in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, reputando (non conseguito e) non conseguibile in misura sufficiente dagli Stati membri l'obiettivo di garantire alle vittime di reato informazione, assistenza e protezione adeguate e possibilità di partecipazione ai procedimenti penali. In ogni caso, è da sottolineare che la Direttiva stabilisce però solo norme minime, permettendo agli Stati di assicurare un livello di tutela più elevato di quello dalla stessa richiesto.

della Decisione quadro⁸⁸, comprendendo oltre la persona fisica che abbia subito un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o economico a causa di reato, anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano conseguentemente subito pregiudizio.

Nel testo della Direttiva possono distinguersi tre ambiti di intervento e di tutela attribuiti alla vittima: quella concernente le informazioni ed il sostegno, la partecipazione al procedimento penale, la protezione delle vittime e il riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione; tutti diritti che andranno assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato⁸⁹ sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima, questo perché il reato viene considerato come una violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso.

Altra novità della Direttiva, rispetto a quanto previsto nella Decisione del 2001, concerne la preoccupazione del legislatore europeo circa l'obiettivo di diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria⁹⁰, che risulta particolarmente grave soprattutto in relazione a determinate categorie di vittime per cui sono dettate apposite disposizioni⁹¹.

Entrando nel merito dei diritti riconosciuti alle vittime dalla Direttiva, la prima categoria di questi riguarda il diritto all'informazione e al sostegno: diritto a comprendere ed essere compresa, il diritto all'assistenza linguistica, diritto a ricevere informazioni in modo facilmente comprensibile, eventualmente con l'aiuto di un interprete, dal momento della denuncia del reato e per tutto il corso del procedimento e processo penale.

Vengono poi garantiti dei servizi di assistenza gratuita⁹² alle vittime fin dal primo contatto con le autorità, nel corso del procedimento ed anche successivamente, a prescindere dalla presentazione di formale denuncia.

⁸⁸ Quest'ultima definiva la *vittima* come la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro.

⁸⁹ A tal fine potrà intendersi per "autore del reato" anche l'indagato o l'imputato, salva la presunzione d'innocenza.

⁹⁰ La Direttiva non fornisce una definizione del fenomeno, ma chiede che lo si possa prevenire, anche provvedendo alla formazione degli operatori suscettibili di entrare in contatto con le vittime, come i funzionari di polizia ed il personale giudiziario, i giudici, gli avvocati e coloro che forniscono servizi di assistenza, sostegno o di giustizia riparativa, affinché siano sensibilizzati alle loro esigenze e posti in condizione di trattarle in modo appropriato.

⁹¹ S.C. CONIGLIARO, "La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato", *Diritto penale contemporaneo*, 22 novembre 2012.

⁹² Istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e organizzati su base professionale o volontaria.

Questi dovranno fornire alle vittime informazioni sui loro diritti, sostegno emotivo o psicologico e consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato, nonché assistenza per la prevenzione di vittimizzazione secondaria o ripetuta o intimidazione⁹³.

Di particolare interesse, anche ai fini di questo lavoro, è l'introduzione della c.d. "giustizia riparativa". Mentre la Decisione quadro contemplava solo la mediazione come possibile alternativa al procedimento penale, la Direttiva guarda invece, più in generale, a forme di "giustizia riparativa", definendo quest'ultima come qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, previo consenso libero ed informato, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.

A tal fine la Direttiva chiede agli Stati di creare le condizioni perché le vittime possano giovare di servizi di giustizia riparativa (tra i quali la mediazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi), apprestando garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta e l'intimidazione. Dalla lettura della Direttiva si evince che a tali forme alternative si dovrebbe ricorrere soltanto nell'interesse della vittima, oltre che col suo consenso libero, informato e sempre revocabile. L'obiettivo dichiarato è infatti la salvaguardia degli interessi e delle esigenze della vittima, la riparazione del pregiudizio da essa subito e la prevenzione di ulteriori danni⁹⁴.

Il secondo ordine di intervento della Direttiva attiene ai diritti della vittima di partecipazione al procedimento penale: più precisamente il diritto ad essere ascoltata, di fornire elementi di prova, il diritto in caso di decisione di non esercitare l'azione penale di chiederne il riesame.

Il terzo gruppo è costituito da alcune disposizioni dedicate alle misure di protezione delle vittime da ulteriori patimenti derivanti dalla commissione dell'illecito. Si introduce il diritto all'assenza di contatti con l'autore del reato e alcune vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta o di

⁹³ Alle persone particolarmente vulnerabili o esposte a un elevato rischio di pregiudizio dovrebbe inoltre essere fornita un'assistenza specialistica.

I servizi di assistenza specialistica dovrebbero tenere conto delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del pregiudizio subito e del loro rapporto con l'autore del reato e l'ambiente sociale, fornire una sistemazione alle vittime bisognose di un luogo sicuro e, ove necessario, rinviare la vittima all'esame medico, fornire assistenza legale e servizi specifici per i minori che siano vittime dirette o indirette.

⁹⁴ Gli Stati dovranno stabilire le condizioni di accesso a tali servizi tenendo conto della natura e della gravità del reato, del livello del trauma causato, degli squilibri nella relazione tra vittima e autore, e della maturità e capacità intellettuale della vittima, e fornire alla vittima un'informazione completa sul procedimento alternativo e sulle sue conseguenze.

intimidazione dovrebbero poter godere di adeguate misure di protezione durante tutto il procedimento penale⁹⁵.

La Direttiva entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (quindi il 15 novembre 2012); per il recepimento gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 16 novembre 2015. Se gli Stati membri non recepiranno la Direttiva entro i termini previsti, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, quest'ultima acquisterà efficacia diretta⁹⁶ al fine di tutelare i diritti dei singoli: la Corte ha più volte stabilito che una Direttiva ha efficacia diretta quando le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise, come nel caso di specie.

Su questi temi gli Stati Uniti hanno approvato una proposta di emendamento alla Costituzione, denominata *Crime Victims Bill of Rights*, tesa a garantire una serie di diritti alle vittime di crimini violenti: in particolare, quello a informare e ad essere informate; a presenziare a tutte le fasi del procedimento; ad essere ascoltate in ogni fase del processo, così come avviene per l'imputato; ad essere informate su tutto ciò che riguarda l'aggressore (sue dichiarazioni, suoi precedenti eccetera), ad avere un processo veloce; a ottenere la restituzione totale dei danni da parte dell'imputato una volta che sia stato condannato; ad essere ragionevolmente protette dagli atti violenti dell'imputato o dal comportamento violento del condannato; ad essere informate sui diritti spettanti alle vittime.

Si tratta, a ben vedere, di previsioni assai simili a quelle dettate dalla citata Direttiva UE, che tendono a superare ritardi e vuoti normativi fortemente pregiudizievoli per il soggetto più debole e meno garantito del processo penale. L'emendamento in questione si applica automaticamente alle vittime dei crimini violenti, ma è consentito ai singoli Stati e al Congresso di estendere tali diritti, mediante legge, anche alle vittime di altri reati.

Diviene a questo punto ancora più necessaria una doverosa tutela della vittima del reato all'interno delle regole del giusto processo.

⁹⁵ Vengono inoltre individuate alcune categorie di vittime che si presume necessitino di particolare attenzione. Innanzitutto il minore, il cui interesse va sempre considerato preminente e garantito dentro e fuori del processo. Sono considerati particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria anche i disabili, le vittime del terrorismo e le vittime di violenza di genere e di violenza nelle relazioni strette.

⁹⁶ L'efficacia diretta (o applicabilità diretta) è un principio che consente ai singoli di invocare direttamente una norma europea dinanzi a una giurisdizione nazionale o europea. L'efficacia diretta del diritto europeo è, insieme al principio del primato, principio cardine del diritto europeo, introdotto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE).

È per superare i ritardi, rendere attuali le prescrizioni della Comunità europea, più giusto il processo penale, che si propone di riconoscere, nel testo dell'articolo 111 della Costituzione, cittadinanza processuale alla vittima del reato attraverso la previsione che ad essa si applicano tutte le norme dettate a garanzia della persona accusata di un reato. Sarà sufficiente questo richiamo per convincere il legislatore ordinario ad attuare il quadro normativo dettato a garanzia dei diritti delle vittime del reato in sede di Consiglio europeo, a superare i notevoli ritardi finora accumulati e a realizzare un processo penale certamente, in questo modo, più giusto⁹⁷.

In conclusione ed avvalendoci di una efficace immagine utilizzata da una studiosa del diritto comparato nel 2009⁹⁸, è in questo scenario che sarebbe auspicabile – nelle dinamiche procedurali e/o processuali - il passaggio da “*un tango, danza riservata a soli due soggetti*” (accusa e imputato) ad “*una rumba*”, un ballo collettivo in cui si prendono in carico anche gli interessi di attori processuali differenti, in particolare testimoni e vittime.

⁹⁷ Cfr. Camera dei Deputati n. 1242, Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato Boato, Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato, *op. cit.*

⁹⁸ E. GRANDE, “Dances of justice: Tango and Rumba in Comparative Criminal Procedure”, *Global jurist*, 9, 2009; articolo reperibile su <http://www.scribd.com/doc/65425966/Tango-and-Rumba-Justice-Grande>.

BIBLIOGRAFIA:

- S. ALLEGREZZA, H. BELLUTA, M. GIALUZ, L. LUPÁRIA, “Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia”, Giappichelli, Torino, 2012.
- E. AMODIO, “Giustizia penale negoziata e ragionevole durata del processo”, *Cassazione penale*, 2006, p. 3407.
- E. AMODIO, “Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del reato”, Giuffrè, Milano, 1975.
- T. ARMENTA DEU – L. LUPÁRIA (2011), “Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili. *Working paper* sull’attuazione della Decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna”, Giuffrè, Milano.
- A. BALDELLI – M. BOUCHARD - “Le vittime del reato nel processo penale”, Utet, Torino, 2003, Capo I.
- R. BETTIOL, “Riflessioni aperte dalla legge in materia di applicazione della pena su richiesta”, *Diritto penale e processo*, 2004, pp. 230 e ss.
- F. CARNELUTTI, “Teoria generale del reato”, Cedam, Padova, 1933, p. 245.
- V. CAVALLARI, “Contraddittorio (dir. proc. pen.)”, *Enciclopedia del diritto*, Vol. IX, Giuffrè, Milano, 1961, p. 730.
- M. CHIAVARIO, “Processo e garanzie della persona”, Vol. II, III ed., Giuffrè, Milano, 1984.
- S.C. CONIGLIARO, “La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato”, *Diritto penale contemporaneo*, 22 novembre 2012.
- M. D’ANDRIA – R. BRICCHETTI, “Il Patteggiamento si adegua alla consulta”, *Guada al diritto*, 1, 2000, LXIV.
- G. DEVOTO, “Patteggiamento allargato - Sull’onda dell’emergenza emozionale”, *Diritto penale e processo*, 1997, pp. 627 e ss.
- E. DOLCINI, “Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi: patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena”, *Rivista italiana diritto e procedura penale*, 2, 2009, pp. 569 e ss.
- E. DOLCINI, “Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale?”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1990, p. 797 e ss.
- V. FANCHIOTTI, “Processo penale nei paesi di *Common Law*”, *Digesto Disciplina penale*, X, Torino, 1995, p. 158.
- E. FERRI, “Relazione sul Progetto preliminare al Codice Penale italiano per i delitti”, Vallardi, Milano, 1921.

- G. FIANDACA - E. MUSCO, "Diritto penale, Parte generale", Zanichelli, Bologna, 2010.
- G. FIANDACA, "Pena «patteggiata» e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale", *Foro italiano*, I, 1990, c. 2385 e ss.
- A. FURGIUELE, "Il patteggiamento dopo la riforma del 1999", *Giustizia penale*, parte III, 2000, pp. 623.
- E. GRANDE, "Barbari ante portas: il patteggiamento della pena", reperibile sul sito Internet www.nuvole.it, (11/02/2013).
- E. GRANDE, "Dance of justice: Tango and Rumba in Comparative Criminal Procedure", *Global jurist*, 9, 2009, p. 4, reperibile su <http://www.scribd.com/doc/65425966/Tango-and-Rumba-Justice-Grande>.
- R. KOSTORIS, "Con il nuovo "patteggiamento allargato" il rischio di una gigantesca negoziazione", *Guida al diritto*, 25, 2003, pp. 9 e ss.
- S. LORUSSO, "Il patteggiamento "allargato" tra limiti all'accertamento della verità ed esigenze di deflazione processuale", *Diritto penale e processo*, 2004, pp. 665 e ss.
- G. LOZZI, "Lezioni di procedura penale", VII ed., Giappichelli, Torino, 2008.
- A. MANNA, "La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale", in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Vol. II, Giuffrè, Milano, 2006.
- G. MANNOZZI, "Gli effetti collaterali della ex. Cirielli", articolo del 29 maggio 2006 consultabile alla voce "Giustizia" sul sito Internet <http://archivio.lavoce.info/articoli/pagina2201-351.html>.
- G. MANNOZZI, "Razionalità e "giustizia" nella commisurazione della pena. Il *just desert model* e la riforma del *sentencing* nord-americano", Cedam, Padova 1996.
- F. MANTOVANI, "Diritto Penale, Parte Generale", Cedam, Padova, 2007.
- V. MANZINI, "Trattato di diritto penale italiano", Utet, Torino, 1981, p. 626.
- G. MARINUCCI - E. DOLCINI, "Manuale di diritto penale", Parte generale, II ed., Giuffrè, Milano, 2006.
- G. MARINUCCI, "Il sistema sanzionatorio tra collasso e prospettive di riforma", *Rivista italiana diritto e procedura penale*, 2000, p. 171.
- P. NUVOLONE, "La vittima nella genesi del delitto", *Indice penale*, 1973, p. 640.
- R. ORLANDI, "Procedimenti speciali", in G. CONSO - V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, III ed., Cedam, Padova, 2006.
- G. OSS, "Certeza della pena e trattamenti rieducativi: un contrasto insanabile?", Tesi di Laurea, Università di Trento, reperibile al sito Internet http://www.ristretti.it/commenti/2010/gennaio/pdf2/giorgia_oss.pdf, (31/01/2010).

- T. PADOVANI, "Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale", *Rivista italiana diritto e procedura penale*, 1989, pp. 916 e ss.
- T. PADOVANI, "L'utopia punitiva", Giuffrè, Milano 1981.
- A. PAGLIARO "Aspetti giuridici della prevenzione", *Indice penale*, 5, 1976.
- A. PAGLIARO, "La rilevanza della vittima nel diritto penale sostanziale", in *La vittima del reato, questa dimenticata*, Roma, 2001.
- A. PAGLIARO, "Principi di diritto penale", Parte generale, VIII ed., 2003, pp. 697 e ss.
- F. C. PALAZZO, in Aa.Vv., "Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo", Atti del convegno, Urbino, 23-24 settembre 2005, Giuffrè, Milano, 2007, p. 47.
- M. PAPA, "Considerazioni sui rapporti tra previsioni legali e prassi applicative nel diritto penale federale statunitense", *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 1997, pp. 1258 e ss.
- F. PERONI, "La fisionomia della sentenza", in P. PITTARO, G. DI CHIARA, F. RIGO, F. PERONI, G. SPANGHER (a cura di), *Il patteggiamento*, Giuffrè, Milano, 1999.
- G. PERROTTA, "La certezza della pena: origini, evoluzione e prospettive riformistiche", *Diritto penale*, 26/04/2012, reperibile su www.diritto.it.
- M. PISANI, "Italian style: figure e forme del nuovo processo penale", Cedam, Padova, 1998.
- R. RELLA, "Della negozialità nel diritto penale", Dottorato di ricerca in Diritto e Processo Penale, 2008, reperibile sul sito *Internet* dell'Università di Bologna, http://amsdottorato.cib.unibo.it/760/1/Tesi_Rella_Roberto.pdf, (24/08/2012).
- G. RICCIO, "Procedimenti speciali", in G. CONSO – V. GREVI (a cura di), *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale*, Cedam, Padova, 1990.
- C. RINALDI, "Patteggiamento e libertà delle parti - quando l'accordo è sul tipo di pena. Nota a Tribunale Napoli, 26.01.2006", *Diritto e giustizia*, 12, 2006, pp. 60 e ss.
- L. RISICATO, "I riflessi sostanziali del c.d. patteggiamento "allargato": l'irriducibile attrito tra giustizia penale negoziale, funzioni della pena e tutela della vittima", *Legislazione penale*, 2004, p. 874.
- S. TIGANO, "Giustizia riparativa e mediazione penale", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, X, 2, 2006, pp. 95 e ss.
- G. TRANCHINA, "La vittima del «reato» nel sistema penale italiano", in G. GULLOTTA - M. VAGAGGINI, (a cura di), *Dalla parte della vittima*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 321.

G. TRANCHINA, "La vittima del reato nel codice penale", *Cassazione penale*, 11, 2010, pp. 4051 e ss.

G. VASSALLI, "La giustizia penale statunitense e la riforma del processo penale italiano", in G. VASSALLI, *Scritti giuridici*, Vol. III, Giuffrè, Milano, 1997.

G. VASSALLI, "Sintesi conclusiva", in G. VASSALLI e altri (a cura di), *La vittima del reato, questa dimenticata*, Accademia Nazionale dei Licei, Roma, 2001.

M. VENTUROLI, "La vittima nel sistema penale", Dottorato di ricerca in comparazione giuridica e storico-giuridica, reperibile sul sito *Internet* dell'Università degli Studi di Ferrara,
http://eprints.unife.it/371/1/Tesi_Marco%20Venturoli.pdf, (19/08/2012).

C. VERSELE, "Appunti di diritto e criminologia con riguardo alle vittime dei delitti", *Scuola positiva*, 1962, p. 593.

C. VIANO, "IV Congresso Mondiale di vittimologia, Atti della giornata bolognese", in E. BALLONI - C. VIANO", (a cura di), Clueb, Bologna, 1989.

DOCUMENTI:

Camera dei Deputati n. 1242, Proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato Boato, Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di garanzia dei diritti delle vittime di reato. Presentata il 29 giugno 2006. Reperibile in http://www.camera.it/_dati/leg15/lavori/schedela/apriTelecomando.asp?codice=15PDL0008750, (11/02/2013).

Coordinamento nazionale giuristi democratici, "Documento programmatico per il convegno sui diritti delle vittime del reato - La vittima del reato, questa sconosciuta", Torino, 2001, pubblicato in http://files.giuristidemocratici.it/giuristi/Zfiles/ggdd_20030723122357.pdf, (09/06/2001).

Decisione n. 220/2001/GAI, del 15 marzo 2001, reperibile in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:it:PDF>, (22/03/2001).

Direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, reperibile in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:it:PDF>, (14/11/2012).

Sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 1990, http://www.sestaopera.it/DOCUMENTI/SENTENZE/ANNI90/313_1990.pdf, (11/02/2013).

Sentenza della Corte Costituzionale n. 443 del 1990, <http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0443s-90.html>, (11/02/2013).

Sentenza della Corte di Cassazione, SS. UU., 29 novembre 2005, *Cassazione penale*, 2006, pp. 2769 e ss.



PARTE SECONDA

I NODI GIURIDICI

**Cap. 2 - LE DANZE DELLA GIUSTIZIA ALLA PROVA DEI FATTI:
IL PUNTO DI VISTA DELL'ACCUSA.**

di Francesco Cajani

Si va sempre più radicando, anche all'interno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, quella prassi volta a valorizzare la definizione dei procedimenti penali tramite il cd. patteggiamento solo nelle ipotesi nelle quali si riesca ad addivenire ad una prestazione risarcitoria nei confronti della persona offesa, soprattutto laddove sia mancato – per ragioni che qui non interessa approfondire e nella diversa ottica investigativa - un contributo ad opera dell'indagato di carattere collaborativo (si pensi al caso più significativo di dichiarazioni etero-accusatorie¹).

Le ragioni teoriche che si collocano sullo sfondo di questo scenario sono già state illustrate². Ed in effetti, per quanto le scelte del Legislatore in materia di *riti premiali* siano state oggetto di notevoli critiche ad opera della più attenta dottrina³, risulta ai più evidente come tali prassi restituiscano al cd. patteggiamento una sua propria autonomia, sussistendo di contro anche un diverso rito (quello cd. abbreviato) in relazione al quale il Legislatore con il tempo è arrivato ad escludere ogni tipo di interlocuzione del Pubblico Ministero in sede di ammissione⁴.

In altri termini, in assenza di collaborazione e/o risarcimento ad opera dell'indagato effettivamente il successivo giudizio è lasciato “allo stato degli atti”, e con la scelta dell'abbreviato ugualmente il Legislatore riconosce il *premio* della riduzione di pena (in caso di condanna); non si vede quindi l'interesse dell'Accusa ad addivenire, in presenza dei medesimi presupposti, ad una diversa definizione tramite applicazione concordata della pena, soprattutto se all'esito di indagini approfondite e con enormi sforzi investigativi, situazioni queste che dovrebbero rappresentare la regola così come del resto il codice di procedura penale impone.

¹ Ipotesi questa che, in caso di procedimenti con co-indagati, di regola fa emergere anche un *interesse processuale per così dire strategico* alla definizione del procedimento mediante patteggiamento, tenuto conto del fatto che le recenti riforme in tema di prova dichiarativa prevedono l'obbligo di rispondere (e secondo verità) di fronte al Giudice laddove il dichiarante sia stato condannato con sentenza definitiva (circostanza che, di regola, avviene in tempi brevi in relazione alle sentenze di patteggiamento). Ove invece si addivenisse ad una definizione con sentenza di abbreviato, nel processo a carico degli altri imputati (di reato connesso) lo stesso potrebbe ben avvalersi della facoltà di non rispondere, attesi i più lunghi tempi necessari per addivenire ad una sentenza definitiva a suo carico.

² Cfr. S. PIANCASTELLI in questo *working paper*.

³ Cfr. *ibidem*.

⁴ E' noto infatti come il procedimento speciale del rito abbreviato (definizione del procedimento allo stato degli atti) è stato fortemente modificato dalla legge l. 16-12-1999, n. 479 (cd. legge Carotti) la quale ha stabilito che l'imputato abbia la possibilità di accedere a tale rito alternativo (che consente la definizione del procedimento allo stato degli atti e che per questa speditezza concede all'imputato di ottenere obbligatoriamente uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna), senza più bisogno del consenso del Pubblico Ministero e senza più bisogno che il Giudice terzo, cui la richiesta venga rivolta, debba deliberare sulla decidibilità o meno allo stato degli atti del procedimento.

Tutto ciò premesso, l'esperienza concreta riporta agli operatori sempre più frequentemente alcuni problemi di carattere operativo che meritano di essere qui ricordati, sia pure limitatamente a quella (parziale) realtà attinente la criminalità informatica. Territorio questo connotato non solo dalla peculiarità dei reati commessi (quasi sempre a mezzo Internet) ma anche dei soggetti coinvolti (autore e vittima).

Prendiamo ad esempio le truffe *online*, presumibilmente a livello nazionale il reato con tassi di crescita relativa più elevati: si tratta a ben vedere di attività illecite spesso non produttive di grandi danni materiali per la singola vittima, per il singolo evento, ma rilevanti per l'insieme delle somme cumulate e pericolose perché suggestive di prassi criminali facili⁵. In tal modo la truffa a mezzo computer è capace di notevoli flussi economici, "(...) pur mantenendo il dono dell'immaterialità, esperienza di cui non andrebbe sottovalutata la componente per più versi seduttiva, della distanza (di luogo e di tempo) dal fatto, e dalla virtuale (ahimè concreta) vittima"⁶.

Ma ancora, e allo stesso modo, il fenomeno delle organizzazioni criminali di carattere transazionale dedite all'attività di *phishing* a danno dei correntisti *home banking* italiani: ipotesi ben conosciute al *pool* reati informatici della Procura di Milano⁷ fin dal 2005 e ancora oggi purtroppo attuali⁸, con vittime in tutta Italia che spesso tuttavia è possibile identificare compiutamente, anche per il loro numero significativo⁹.

In tutti questi casi, quindi, ci troviamo di fronte una vittima della quale non si può dire nulla, e per questo ineffabile.

⁵ Così W. VANNINI (con F. CAJANI e D. D'AGOSTINO), "Di necessità, virtù": appunti per una strategia globale al contrasto del cybercrime. L'esperienza del pool reati informatici della Procura di Milano", in AA.VV. (a cura di G. COSTABILE, A. ATTANASIO), *IISFA Memberbook 2011 Digital Forensics*, Forlì, 2012, p. 11.

⁶ E. PANZETTI, "Note sulla psicologia della vittima e dell'incorporeità", *paper* non pubblicato, Comune di Milano, ottobre 2011.

⁷ Nel 2007 con sentenza del 10.12.2007 del Tribunale di Milano (est. Gamacchio, Giudice per l'udienza preliminare: cfr. R. FLOR, "Frodi identitarie e diritto penale", *Rivista di giurisprudenza ed economia d'azienda*, 4, 2008, p. 184; A. SORGATO, "Il reato informatico: alcuni casi pratici", *Giurisprudenza penale*, 11, 2008, p. 40) si è avuta, per la prima volta in Italia, la condanna di membri di una associazione transnazionale dedita alla commissione di reati di *phishing*. Tale sentenza è stata confermata in Cassazione nel 2011.

Nel 2008, con sentenza del 29.10.2008 del Tribunale di Milano (est. Luerti, Giudice per l'udienza preliminare: in *Corriere di Merito*, 3, 2009, pp. 285 e ss. con nota di F. AGNINO, "Computer crime e fattispecie penali tradizionali: quando il phishing integra il delitto di truffa") si è invece pervenuti per la prima volta in Italia alla condanna per riciclaggio di soggetti che, quali *financial manager*, si erano prestati alla attività di incasso e ritrasferimento di somme di denaro provento dei reati di *phishing* a danno dei correntisti italiani.

⁸ Cfr. http://archiviostorico.corriere.it/2012/giugno/27/Una_barriera_contro_furti_online_co_9_120627034.shtml.

⁹ Quanto all'ultima indagine della Procura di Milano sul fenomeno, la richiesta di giudizio immediato ne identifica oltre 500, per importi che di regola vanno, per singolo trasferimento illecito, dai 500 ai 5000 euro: cfr. <http://www.tribunale.milano.it/files/DECRETO%20GIUDIZIO%20IMMEDIATO%20ABBATE%20ENRICO%20+%201%20E%20RICHIESTA%20PM.PDF>.

E' una vittima che non è presente agli occhi del reo nel mentre viene commessa l'azione: dietro lo schermo del computer del criminale informatico vi è infatti solo il *nulla blu*¹⁰, in grado così di protrarre esponenzialmente la sua capacità aggressiva. Ma è una vittima che spesso è assente anche agli occhi del Pubblico Ministero e degli altri attori processuali (Difensore dell'indagato, Giudice). Ne è conferma anche il caso del sig. H. che andremo ad analizzare nella terza parte di questo *working paper*, dal momento che nell'originario procedimento, nel quale l'imputato ottenne una sentenza di patteggiamento ad anni 4 e mesi 4¹¹, delle 78 persone offese solo una si costituì parte civile.

E, nella successiva fase processuale che verrà sempre di seguito illustrata, nessuna delle 31 persone offese si presentò in Aula.

Una vittima quindi invisibile anche perché indisponibile al giudizio penale, considerato che il danno subito di regola si colloca su importi di gran lunga inferiori alle spese per una difesa (che lo stesso è tenuto ad anticipare al legale, sperando successivamente in una restituzione da parte del condannato, spesso però nullatenente e comunque restituzione, in casi di soggetti economicamente capienti, condizionata a periodi temporali molto lunghi).

Di contro, e nella prospettiva dell'indagato, spesso i proventi illeciti sono stati del tutto dispersi in molteplici azioni (dettate spesso dal tenore di vita non certo elevato dell'autore del reato, che quindi subito si adopera per impiegarlo nelle spese di prima necessità o, sovente, per uno "sprazzo di bella vita" da sempre agognata). O, di contro e ancora più paradossalmente in questo scenario, l'indagato - come in un altro caso che verrà meglio analizzato nel successivo contributo scritto¹² - vorrebbe mettere a disposizione, a titolo risarcitorio, una somma di denaro ma tale iniziativa viene in concreto vanificata proprio dalla richiamata indisponibilità al giudizio della vittima: con il risultato che somme di denaro, anche se offerte *banco iudicis* per

¹⁰ "Anderson continuò a leggere e a un certo punto emise una breve risata di sorpresa. Aveva trovato la fotocopia di un pezzo che Wyatt Gilette aveva scritto per la rivista *On-line* diversi anni prima. Era un articolo piuttosto famoso, e Anderson ricordò di averlo letto quando era stato pubblicato, anche se all'epoca non aveva prestato attenzione al nome dell'autore. Il titolo era "Vita nel Nulla Blu". Secondo Gilette i computer sono la prima invenzione tecnologica della storia capace di toccare ogni aspetto della vita umana, dalla psicologia all'intrattenimento, dall'intelligenza al benessere materiale al male, e gli essere umani e le macchine saranno sempre più vicini. Tutto questo apporta molta benefici, ma anche molti pericoli. Il termine "Nulla Blu", che rimpiazzava la parola "cyberspazio", indicava il mondo dei computer sia on sia offline o, come veniva anche chiamato, il "Mondo delle Macchine". Nella frase coniata da Gilette, *Nulla Blu* era un luogo intangibile eppure reale, e *Blu* indicava l'elettricità che permetteva ai computer di funzionare": J. DEEVER, *Profondo Blu*, Milano, 2001 (titolo originale: *The Blue Nowhere*).

¹¹ Cfr. sentenza 1453/08 – est. Gambitta (giudice udienza preliminare).

¹² Cfr. A. BERSINO in questo *working paper*: è stata proprio questa vicenda, ormai risalente ad alcuni anni fa, a fornire lo spunto iniziale che ha poi portato all'elaborazione di quel "pacchetto patteggiamento" che si è concretizzato nei mesi scorsi con la definizione in primo grado del caso del sig. H.

ottenere il consenso al patteggiamento, sono state poi formalmente oggetto di sequestro (conservativo) ma di fatto, allo stato, mai rientrate nella disponibilità delle vittime che non sono comparse all'udienza penale¹³.

E, da ultimo, interventi delle Procure distrettuali volti ad un contrasto del fenomeno anche grazie ad una massiccia aggressione dei patrimoni dei criminali informatici¹⁴, portano tuttavia un risultato indifferente alla vittima che, anche se costituita parte civile nel processo, non potrà accedere a tali patrimoni in quanto oggetto di confisca penale (e quindi, semmai, destinati alle spese del procedimento).

In un contesto fattuale così sommariamente descritto ed in attesa di auspicati interventi del Legislatore anche alla luce della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ruolo della vittima nel processo penale¹⁵, è tuttavia possibile fin da ora indicare (e sottoporre ad un confronto che interessi non solo tutti gli attori processuali potenzialmente interessati ma anche il mondo accademico) soluzioni idonee a spezzare questi paradossali contro-circuiti giudiziari, evitando di contro il pericolo di un "trattamento da routine giudiziaria"¹⁶.

Ebbene, nel già ricordato caso del sig. H. si è partiti dalla volontà *latu senso* riparatoria dell'imputato che, d'intesa con il suo Difensore, dapprima aveva – senza esito – mandato delle raccomandate alle vittime al fine di venire in contatto con loro.

E, successivamente, al fine di accedere ad una pena concordata, si è prestato – sempre d'intesa con il suo Difensore - ad una serie di colloqui con i due consulenti nominati dal Pubblico Ministero e messi a disposizione della Procura di Milano grazie ad un protocollo di intesa con il Comune di Milano, Assessorato alle Politiche

¹³ In altri casi invece l'imputato, anche per ovviare a questi problemi, ha offerto somme in beneficenza: http://milano.repubblica.it/cronaca/2010/03/12/news/tangenti_i_pm_milanesi_dicono_si_al_patteggiamento_per_p_rosperini-2642073.

¹⁴ A titolo di esempio si ricordi come all'esito di una recente indagine condotta dalla Polizia Postale di Milano (cfr. http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/10_giugno_11/phishing-romeni-liceali-home-banking-1703183735264.shtml), che ha portato alla individuazione di una complessa organizzazione criminale dedita al *phishing*, con un danno ad oltre 130 correntisti italiani stimato in 258.262,00 euro, sono stati sequestrati per equivalente alcuni beni a disposizione degli indagati, tra i quali – oltre alle quote societarie di un ristorante a Roma - delle autovetture in uso al capo dell'organizzazione (tutte intestate al padre sebbene tutte utilizzate dal figlio) o dell'appartamento di nuova costruzione sito in Romania, dove l'indagato viveva (al momento dell'arresto il capo dell'organizzazione era stato ivi ritrovato insieme alla moglie, dal momento che il padre e la madre vivevano invece da molti anni in Italia) e all'interno del quale sono stati rinvenuti i computer oggetto di analisi forense (alcuni peraltro da poco comprati in Italia, con somme di denaro in relazione alle quali l'arrestato non aveva saputo indicare una provenienza lecita) nonché altra documentazione a riscontro dell'ipotesi investigativa.

La villa è stata successivamente confiscata a seguito di sentenza di condanna in primo grado.

¹⁵ Cfr. S. PIANCASTELLI in questo *working paper*.

¹⁶ Così L. FERRARELLA, in http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/12_ottobre_17/truffatore-pena-riparativa-poveri-mensa-2112290080980.shtml (articolo riportato in Appendice).

per il lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca: il tutto al fine di verificare la sussistenza di tale dichiarata capacità riparatoria e di esplorarne l'effettiva portata. All'esito di tale consulenza, si è dato atto della identificazione di un progetto riparativo, in relazione al quale l'imputato aveva anche attuato - d'intesa con il Centro per la mediazione penale del Comune di Milano - un iniziale percorso di prova.

In relazione a questa esperienza, che verrà di seguito descritta nei suoi diversi punti di vista, occorre qui soffermarci brevemente - per quanto il tema sia meritevole di ulteriori riflessioni - su tre nodi giuridici.

Ovviamente, trattandosi di "*consulenza tecnica fuori dai casi di perizia*" ai sensi dell'art. 233 c.p.p, tale attività non rientra nel fuoco del divieto ex art. 220 comma 2 c.p.p.¹⁷

Ed in ogni caso essa non mira, neppure larvatamente, ad una migliore comprensione del fatto reato ma è unicamente rivolta al profilo sanzionatorio, rientrando quindi nella *ratio* della espressa clausola di salvaguardia¹⁸: per tali motivi i pericoli¹⁹ sottesi al richiamato divieto non vengono qui, neppure lontanamente, in considerazione. Concordemente a tale impostazione, autorevole dottrina²⁰ - al fine di valorizzare gli accertamenti criminologici, anche sotto forma di perizia, nel processo penale - ha proposto l'adozione di un sistema processuale "bifasico" nel quale, esaurito l'accertamento della commissione del fatto reato e della responsabilità dell'imputato, ben si potrebbe poi procedere a tutti gli accertamenti funzionali alla scelta del trattamento sanzionatorio individualizzato da applicare all'autore del fatto.

Del resto l'importanza nel processo penale di una siffatta indagine criminologica, quindi interdisciplinare, emerge già in sede di valutazioni ex art. 133 c.p. che sottolinea la peculiare importanza di caratteristiche individuali quali il carattere del

¹⁷ Così I. GIANNINI, "Il dibattito sull'ammissibilità della perizia e della consulenza criminologica nel processo penale", *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3, 2003, pp. 95 ss.

¹⁸ E' noto come l'art. 220 comma 2 c.p.p. faccia salvo "*quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza*".

¹⁹ Così I. GIANNINI, *Ibidem*, p. 92 sul punto: "*Di regola nell'espletamento di una perizia il soggetto viene intrattenuto in un "colloquio clinico" e sottoposto a varie forme di test che, mentre da un lato aiutano a misurare il quoziente intellettivo, dall'altro lato portano a conoscenza del perito fatti e circostanze che possono influire, sia pure indirettamente, ma talora in modo determinante, sul giudizio di colpevolezza dell'imputato; ciò soprattutto quando tra perito ed imputato si stabilisce quel rapporto di fiducia che sotto il profilo clinico è certamente utile, ma diventa difficile da gestire quando il rapporto si inserisce in una vicenda processuale. Può sorgere il pericolo che il perito riferisca o, anche indirettamente, tenga conto nella sua relazione, di fatti o circostanze che possono involontariamente influenzare il giudice nella valutazione della responsabilità dell'imputato (...)*".

²⁰ F. GIANNITI, "Il problema della divisione del processo penale in due fasi", *Giustizia Penale*, I, 1976, p. 161; G. D. PISAPIA, "La perizia criminologica e le sue prospettive di realizzazione", *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1980, p. 1015.

reo, la condotta abituale e le condizioni vita individuale, familiare e sociale in cui egli versa.

Un secondo aspetto da evidenziare è relativo alla *quantificazione* del trattamento sanzionatorio e del contributo ripartivo: fin dalla formulazione dei quesiti, l'ufficio del Pubblico Ministero ha operato una chiara distinzione²¹ tra la tradizionale quantificazione del trattamento sanzionatorio e l'innovativo aspetto del contributo ripartivo, così qualificando anche l'esecuzione degli aspetti operativi suggeriti nella prima relazione dei consulenti per la parte di attenzione alla vittima, e - a cascata - la selezione e congruenza logica degli attori professionali via via intervenuti (Ufficio per la Mediazione penale e Terzo settore).

E dunque se il Pubblico Ministero e il Difensore dell'imputato hanno trovato una intesa sulla pena (nel caso di specie anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 1800 di multa), il "progetto riparativo" ha avuto una dimensione temporale e fattuale completamente autonoma ed avulsa dalla prospettiva penalistica, dal momento che - nella diversa prospettiva ripartiva - era invece importante identificare un periodo temporale congruo al progetto (e non alla pena nè tantomeno al fatto reato). In questa prospettiva, dunque, il contributo riparativo *non si sostituisce* alla sanzione penale ma per così dire *la completa*, offrendo così al Pubblico Ministero un valido e documentato motivo per prospettare al Giudice la "*congruità della pena*" così come del resto previsto dall'art. 444 comma 2 c.p.p.²²

Da ultimo, il meccanismo processuale che ne è derivato si distingue da quello introdotto dalle norme in tema di lavoro di pubblica utilità in materia di infrazioni al codice della strada²³, dal momento che non è prevista una "verifica" *ex post* della realizzazione del progetto (al fine di perfezionare l'accordo sulla pena): quello che importa, e che è stato poi in tali termini prospettato al Giudice, è che l'imputato abbia positivamente concluso tale percorso di "accompagnamento", così auto-determinandosi in una scelta volta non a scimmiettare una forma di retribuzione mascherata, ma innanzitutto a far riconoscere al reo l'esistenza delle vittime e delle sofferenze arrecate loro; a dare alla riparazione dell'offesa una dimensione non solo economica ma anche emozionale; e infine a coinvolgere la comunità, non più solo destinataria della «riparazione» ma attore sociale di questa rielaborazione.

²¹ Anche per evitare il ritorno a non condivisibili teorie meramente retributive della pena.

²² Con l'attribuzione al Giudice della verifica della congruità della pena il legislatore della riforma cd. Carotti (l. 479/1999) ha codificato quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 26-6-1990, n. 313; ed infatti tale sentenza aveva ritenuto che il Giudice dovesse avere il potere di rigettare la concorde richiesta delle parti, qualora la pena proposta apparisse non congrua rispetto al fine rieducativo della pena sancito dall'art. 27 comma 3 Cost.

²³ Cfr. sul punto http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_2_8.wp.

Anche con ciò attuando, sia pure con scelte non ancora del tutto condivise tra gli addetti ai lavori²⁴, un'anticipazione del dettato costituzionale dell'art. 27 comma 3 già in sede di applicazione della pena (senza attendere l'esecuzione della stessa e, con essa, l'intervento della Magistratura di sorveglianza).

²⁴ “[...] Si tratta poi di mettere a fuoco un punto nevralgico del nostro sistema normativo e organizzativo: **come può concretamente attuarsi tale dichiarata “tensione alla rieducazione”?** In altri termini: **l’indicazione costituzionale si traduce necessariamente in un obbligo per i protagonisti della punizione?**

La risposta è sicuramente negativa per il soggetto punito, se è vero che lo stesso regolamento attuativo della citata legge 354/1975 fa riferimento ad una “offerta di interventi” (diretti a “sostenere gli interessi umani, culturali e professionali” nonché “a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale”: art. 1 D.P.R. 230/2000) lasciati quindi alla libera disponibilità/fruizione del detenuto. **E, del resto, non potrebbe essere diversamente: ogni cambiamento, per essere effettivo e non semplicemente una finzione, presuppone infatti all’origine una libera adesione da parte del suo autore/protagonista.**

Ma che dire del soggetto che punisce? La questione meriterebbe un maggior approfondimento anche all’interno della Magistratura, dove mi pare di cogliere **due diversi approcci**:

- da una parte, quello che ritiene di esaurire l’indicazione costituzionale nell’applicare la sanzione che si ricava dalla legge,
- dall’altra, quello che invece sollecita una maggiore visione d’insieme per non accentuare quella cesura (di fatto esistente in molte realtà italiane) tra applicazione ed esecuzione della pena (la prima demandata al magistrato “del dibattito”, la seconda sostanzialmente al magistrato “di sorveglianza”).

Questo secondo approccio mi sembrerebbe più in linea con quanto sostenuto finora ma non nascondo, tuttavia, una imprescindibile difficoltà che si registra nella nostra professione (a differenza di quanto accade in un rapporto di tipo educativo): quella di non avere quasi mai un contatto diretto con il soggetto da punire (in quanto molto spesso sceglie la via della contumacia o della difesa esclusivamente demandata al ruolo svolto dall’avvocato da lui stesso nominato [...]): cfr. <http://www.trasgressione.net/pages/Gruppo/Punizione/Interviste/Cajani.html>.

**Cap. 3 - QUANDO L'IMPUTATO NON SA CHI E COME RISARCIRE:
LA PROSPETTIVA DELLA DIFESA**

di Alessandra Bersino

S. faceva parte di un'organizzazione specializzata nelle truffe cd informatiche, attraverso l'utilizzo indebito di carte di credito prepagate e l'accesso abusivo ai sistemi informatici di home banking di Poste Italiane ed altri istituti di credito.

Era per questo chiamato a rispondere dei reati di associazione per delinquere e truffa, aggravati dalla natura transazionale degli stessi ai sensi e per gli effetti della L. 146/2006.

Durante le indagini preliminari S. si era determinato, non senza difficoltà, a collaborare con la Procura; sia fornendo utili informazioni sul *modus operandi* dell'organizzazione sia, soprattutto, rivelando i codici di accesso del proprio computer personale con il quale effettuava tali operazioni.

Questo gli era valso la concessione delle circostanze attenuanti generiche nell'ambito di una pena finale, concordata con il Pubblico Ministero, di anni tre e mesi due di reclusione.

Aveva, inoltre, l'imputato deciso di mettere a disposizione delle vittime una certa somma di denaro che aveva effettivamente depositato alla Procura in sede di interrogatorio.

Il giorno dell'udienza, il Giudice per l'Udienza Preliminare aveva emesso sentenza secondo gli accordi presi tra Procura e difesa, ma aveva ordinato la restituzione della somma di cui sopra all'imputato.

Motivava il Giudice osservando, da un lato, che la scelta del rito (patteggiamento) non prevede la possibilità di costituzione di parte civile e che, dunque, non era nelle sue facoltà "*adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile neppure in punto di risarcimento del danno*"; dall'altro, che "*la somma in oggetto non risultava sottoposta ad alcun vincolo e risultava fornita dai parenti dell'imputato a fini risarcitori*".

Pertanto, non essendovi prova della sua provenienza delittuosa ai sensi dell'art. 240 c.p., non poteva essere fatta oggetto di confisca e doveva essere restituita.

A quel punto, il Pubblico Ministero avanzava richiesta di sequestro preventivo, invocando l'art. 11 della L. 146/2006 che prevede un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria, anche per equivalente.

In particolare, "*qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta*

persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo”.

Evidenziava il Pubblico Ministero, a supporto della confiscabilità delle somme per equivalente, da un lato la natura transnazionale del reato e dall'altro la circostanza che i parenti di S. avevano certamente beneficiato dei proventi del delitto.

Tuttavia, il Giudice osservava che non vi era prova che i parenti di S. avessero ricevuto, anche indirettamente, alcuna somma derivante dal reato; non risultavano, infatti, trasmissioni di denaro dall'imputato ai genitori in Romania che, peraltro, erano stati oggetto di perquisizione senza esito.

Per tali motivi, rigettava l'istanza di sequestro preventivo.

Accoglieva, invece, la successiva richiesta di sequestro conservativo.

In casi come quello in oggetto, appaiono più che mai evidenti le difficoltà e i limiti che si incontrano quando si decide di definire il procedimento attraverso l'istituto del patteggiamento.

Dal punto di vista della persona offesa dal reato, l'impossibilità di costituirsi parte civile nel procedimento penale fa sì che la stessa si ritrovi a dovere decidere se instaurare un procedimento civile per il risarcimento del danno o, come sempre accade, rinunciare del tutto a qualunque azione.

E' evidente che, a fronte della prospettiva di spese legali certamente e in gran misura superiori al danno subito e di tempi lunghissimi di definizione in materia civile, la persona preferisca soprassedere.

Lo stesso discorso, in realtà, vale anche nel caso in cui l'imputato decida di procedere con rito ordinario o abbreviato, ove la costituzione di parte civile risulta sempre possibile.

Le truffe perpetrate sono, nella maggioranza dei casi, limitate a poche centinaia di euro; il che rende poco appetibile un'azione di risarcimento.

La conseguenza è che la persona offesa rimane l'unica vera vittima di questi reati; doppiamente beffata, dal truffatore e dal sistema che non la tutela.

Allora, forse, si potrebbe ipotizzare un modello di restituzione, quanto meno delle somme sottratte, che esuli dai meccanismi canonici di costituzione di parte civile o azione civile per il risarcimento.

Un accesso, molto più semplificato e non mediato, alle somme oggetto di sequestri, preventivo e conservativo, che in tempi brevissimi restituisca la vittima, anche a prescindere dalla volontà risarcitoria dell'imputato.

Dal punto di vista del reo, le difficoltà non sono da meno.

Lo stesso è evidentemente invogliato a definire il procedimento attraverso riti alternativi; ma nel caso del patteggiamento, come visto, la mancata previsione della costituzione di parte civile rischia di ritorcersi contro di lui.

Sempre più spesso, oramai, l'accordo tra Procura e difesa verte non solo sulla quantificazione della pena, ma anche sulla restituzione di somme di denaro.

Si è visto, tuttavia, come nel caso di S., che sono molti gli ostacoli che si incontrano. Lo stesso difensore poi che abbia in animo, su mandato del suo assistito, di prendere contatti con le parti lese per offrire loro un ristoro, di fronte ad un così alto numero di persone, tipico di questo genere di reati, si trova nell'impossibilità di farlo; in alcuni casi addirittura, il contatto o la trattativa va a buon fine solamente con un numero esiguo di soggetti, vanificando in tal modo qualunque pretesa di attenuante davanti al Pubblico Ministero.

Si assiste, dunque, al paradosso di una parte che vorrebbe risarcire ma che non riesce farlo e di un'altra parte che chiede di essere risarcita ma non viene messa nelle condizioni di ottenerlo.

Tali meccanismi penalizzano, dunque, sia la vittima che il reo.

Da ultimo, un aspetto che merita attenzione è la possibilità di sfruttare le profonde conoscenze informatiche dei soggetti imputati di questo genere di reato.

Nel caso di S., ad esempio, si era ipotizzato, in accordo con il Pubblico Ministero e su proposta dell'imputato stesso, di far confluire le sue conoscenze informatiche in un progetto che prevedesse o la realizzazione di video finalizzati a suggerire modalità di tutela dalle truffe telematiche, con particolare attenzione ai consumatori finali; ovvero, l'affiancamento a personale bancario e postale al fine di svelare i meccanismi delle truffe *online* e realizzare strumenti di contrasto specifici per ogni tipo di utente.

Sfortunatamente, non è stato possibile realizzare tale progetto, da un lato per mancanza di tempo, dall'altro perché non esistono ancora sul territorio soggetti o enti di raccordo tra gli interlocutori.

In tal senso allora, sarebbe utile e auspicabile realizzare incontri con tutte le forze interessate, la Procura, il Comune, l'Ordine degli Avvocati, gli Enti e le Cooperative, al fine di mettere a punto intese e progetti sulla falsariga dei lavori socialmente utili, previsti dal Codice della Strada.

Lo scopo è quello di prevedere una sorta di "pacchetto patteggiamento" che comprenda, innanzitutto, una pena da concordare con il Pubblico Ministero, ma anche un risarcimento immediatamente disponibile alle parti lese, un programma di

condivisione delle conoscenze e delle attitudini per scopi legali e dei progetti di aiuto alla professione o allo studio per il reo.

In tal modo, tutte le parti coinvolte ne riceverebbero soddisfazione; la Procura per ciò che attiene al senso di giustizia, la vittima che si sentirebbe tutelata dallo Stato, l'imputato che avrebbe la possibilità da un lato di rielaborare il proprio vissuto offrendo il suo aiuto e dall'altro di reinserirsi nel mondo del lavoro ed, infine, la Società che fruirebbe di tali servizi e vedrebbe al suo interno soggetti certamente meno propensi alla recidiva.



PARTE TERZA

UNA IPOTESI DI LAVORO PER LA TUTELA DELLE VITTIME: IL CASO DEL SIG. H

Cap. 4 – TRA VITTIMA E REO

di Walter Vannini

Sommario: 1. Un giovane 2. Una linea dei fatti 3. Prevenzione secondaria 4. Art. 27, III comma Cost. 5. Il progetto 6. Il caso del sig. H.

1. Un Giovane

Il mondo del crimine connesso all'uso dell'informatica, i *computer crimes*, è ampio e comprende agiti tanto differenti quanto l'informatica pervade aspetti esistenziali, strutture ed attività della vita. Da questo punto di vista, la categoria *computer crimes* per sé non ha molta utilità distintiva. Vi rientrano fatti reato commessi a fini di spionaggio, crimini realizzati da grandi Trust, così come la truffa nel piccolo commercio su piattaforme di scambio elettronico; il furto di identità, così come i raggiri basati sullo sfruttamento delle emozioni e delle ingenuità dell'individuo. Ma, tra le molte attività predatorie, i reati legati alla truffa ed al furto di identità definiscono la casistica con maggiore crescita relativa¹.

Sulla questione del contrasto a questi comportamenti predatori, nelle righe a seguire diamo una sommaria esposizione di idee condivise entro il *pool* reati informatici e richiamiamo un progetto sviluppato con il Comune di Milano.

Uno dei punti di partenza della riflessione è che ogni anno giovani adulti vengono condannati per reati di truffa connessi all'informatica². Sono cittadini tanto italiani quanto di altri paesi europei, dell'est Europa in particolare³. Sono attori sovente alla prima esperienza delinquenziale, non fosse che per ragioni anagrafiche. Non sono grandi numeri, ma il danno patrimoniale complessivo che hanno inferto è sempre notevole.

2. Una linea dei fatti

Se per comodità espositiva immaginiamo una linea ideale lungo la quale scomporre il comportamento criminale secondo criteri distintivi ora per la complessità organiz-

¹ Il riferimento è limitato a una parte dell'esperienza del *pool* Reati informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano in cui è in corso una ridefinizione della gestione statistica dei fascicoli. Attesa la competenza distrettuale del *pool*, quindi un bacino di casi significativo, è una prima analisi di tali dati che conforta l'asserzione.

² Cosa si debba intendere per 'giovane adulto' è un fatto intanto sociologico: il significato varia secondo epoca e latitudine e costumi. Nella tradizione positivista forse possiamo dare un (davvero arbitrario) limite inferiore ai trent'anni. Ma è evidente che, per altri aspetti, altrettanto o più produttivi di senso, giovane è categoria più vasta. Per es., in altro ambito delle politiche sociali da quelle criminali, i programmi di assistenza all'occupazione per giovani sono rivolti anche ai quasi quarantenni; le riflessioni sui cambiamenti intervenuti nella famiglia, per forma e struttura, riportano la permanenza ordinaria dei figli maschi ben oltre il trentesimo anno di età, e così via esemplificando.

³ E' quanto indicano i procedimenti giunti a sentenza negli ultimi anni; Il dato ha anche un interesse antropologico e sociologico che non è sfuggito alla stampa. Del fenomeno si sono occupati alcuni reportage: "E' in Romania la capitale degli hacker", così La Stampa del 29/12/2011: <http://www.lastampa.it/2011/12/29/esteri/e-in-romania-la-capitale-degli-hacker-56304yrYVqItx2BeMi8h0l/pagina.html> (02/02/13).

zativa, ora per la capacità offensiva dell'impresa criminale ora per i caratteri culturali degli attori o per altra categoria utile alla conoscenza e pertinente i *computer crimes*, possiamo porre ad una tacca persone dotate di buone risorse, individui bene o ottimamente acculturati, esito di percorsi formativi idonei ad una socializzazione conforme⁴, spesso buoni organizzatori e agili nel risolvere problemi operativi di circolazione del denaro. Creatori di organizzazioni giovani, certo capaci di importanti danni economici e di pregiudizio del legame sociale, ma - salvo evoluzioni in potenza - di discutibile pericolosità in quanto organizzazioni, in cui la prospettiva dello sviluppo dell'impresa resta subordinata al benessere qui ed ora dei partecipi.

Oppure, ed è un'altra categoria o posizione nella nostra linea immaginaria, sono soggetti che agiscono individualmente, capaci di risolvere a proprio vantaggio le consuetudini vigenti e le retoriche del virtuale: *net-etiquette*, *modus operandi*, gestione delle emozioni e tecniche dello scambio *online*. Attori dalla spiccata capacità relazionale uno a molti, abilità non sempre o altrettanto presente nella loro vita reale⁵.

Nei limiti dell'esperienza cui ci si riferisce, i primi sono aggressori di carte di credito, di conti correnti violati grazie ad attività di *phishing* massivo, di uso competente dei saperi informatici, acquirenti di codici e documenti falsi, due passi indietro dal proscenio, con il rovello non della realizzazione del crimine, ma del suo compimento ultimo: i sistemi di circolazione elettronica della moneta nei paesi in cui agiscono. Per il resto, creatori di affollate reti effimere di malandrini qui e ora. I secondi sono ladri di una o poche identità, costanti commercianti al dettaglio di merce inesistente; creatori di identità virtuali tanto esposte quanto promotrici di occasioni di guadagno fasulle, dalla vita materiale a contrario: marginale o di poca fortuna. Molto 'second life' e poca vita di relazione concreta.

Ammessa la semplificazione del discorso, volendo costruire una sommaria elencazione di indicatori predittivi della propensione criminale, diciamo il posizionamento dinamico nella nostra linea immaginaria, in entrambi i casi si tratta di attori adesivi a modelli di economia dissipativa, agenti economici ad altissima propensione al consumo, dunque con scarsa o marginale propensione alla accumulazione, alla diversificazione dell'impresa criminale ed al re-investimento in essa degli utili. Indivi-

⁴ Cfr. F. CAJANI, D. D'AGOSTINO, W. VANNINI, "Di necessità, virtù": appunti per una strategia globale al contrasto del cybercrime. L'esperienza del pool reati informatici della Procura di Milano', in G. COSTABILE, A. ATTANASIO (a cura di), *IISFA Memberbook 2011 Digital Forensics*, Forlì, 2012, pp. 1 ss.

⁵ Per es. <http://truffatoriebay.blogspot.it/2007/08/montalto-giuseppe-marco.html>.

dualisti, anche quando partecipi di organizzazioni. Tanto più intermittenti nella partecipazione all'impresa criminale quanto più distanti dai ruoli apicali, se parti di organizzazioni; tanto più pervicaci, insistenti e creativi se il progetto criminale resta individuale. Nell'un caso come nell'altro, selezionatori di compartecipi senza attenzione alle competenze o all'affidabilità dei singoli, determinati da criteri di prossimità parentale, amicale o immediatamente affettiva.

3. Prevenzione secondaria

Dunque, uno dei nostri due estremi è abitato da soggetti affatto marginali, dalle buone competenze tecniche e culturali, tutti caratteri - insieme all'età ed alla mancanza di reti solidali alternative - che ne fanno un partner potenziale ed interessante, in una prospettiva criminale, nel campo dei reati informatici e non: la loro esposizione a sub-culture criminali radicate ed all'influenza criminogena del carcere costituisce una evidente ipoteca nel decidere per quale verso potrebbe volgere il loro futuro. All'altro capo, è l'individuo male in arnese nella vita concreta, ma truffatore seriale in quella virtuale, meno giovane del primo, meno acculturato e più stigmatizzato, dalla traiettoria esistenziale nota, segnata dall'insuccesso ripetuto e dall'arte di arrangiarsi.

Per l'uno caso la via che si vorrebbe attuare è la significativa riduzione delle possibilità di esposizione e avviamento alla carriera criminale. Per l'altro, la fuoriuscita dal circuito del reato-marginalità-reato. E per entrambi ipotesi operative ben rodute per una assunzione di responsabilità verso la vittima come condizione di reingresso anticipato o permanenza nella vita legale.

4. Art. 27, III comma Cost.

Per la casistica indicata, nel processo a carico di imputati di reati informatici, è ricorrente la condizione di denegata giustizia sia verso la vittima che ha concretamente subito l'aggressione, sia per l'intorno sociale immediatamente prossimo al-

la vittima, sia per la comunità più ampia in cui agisce la lacerazione, lo strappo, che il reato arreca al presupposto fiduciario dello scambio⁶.

In particolare, la vittima diretta subisce spesso una vittimizzazione secondaria: la impossibilità di ottenere ristoro, non tanto materiale, ma in quanto attore dimenticabile dalla procedura che porterà alla individuazione e poi alla condanna del reo.

Se nel processo penale ordinario la vittima è parte auspicabile, ma accessoria⁷, nei riti abbreviati la vittima è particolarmente silente. Ora più, ora meno, ma, diciamo, alla violenza subita in quanto vittima diretta si aggiunge una seconda violenza: l'impossibilità di parola nel percorso che porterà al processo e nel procedimento stesso.

Nel processo di costruzione dell'identità sociale e di vittimizzazione, non è questo l'unico evento confermativo della propria qualità, o ruolo, di vittima.

La sostanziale assenza di attenzione pubblica inizia con l'incontro spesso disarmante con l'ufficiale di polizia giudiziaria che raccoglie la denuncia⁸, prosegue con l'assenza di ogni risarcimento materiale dall'istituto di credito, frequente nel caso di *phishing*, passa per l'assenza di ogni attenzione solidale dell'Ente pubblico: per dire, la mancata costituzione di parte civile di enti come i Comuni di residenza della vittima⁹.

Alla vittima, in questo come in altri più feroci casi, resta la propria rete affettiva e poco più. Che la pena tenda alla rieducazione del condannato in assenza di ogni ristoro delle lesioni anche simboliche e sociali subite dalle vittime non è scritto da nessuna parte, e non è scritto da nessuna parte che il percorso di riflessione sulla vittima riguardi solo il condannato e non, anche, la comunità di appartenenza.

⁶ Così l'ONU ricomprende le figure di vittima nella risoluzione 4/34, 29.11.1985; ma il tema è fatto proprio anche dall'Europa e da singoli Stati. Per una panoramica assai puntuale si rinvia a <http://centrostudi.gruppoabele.org/vittime/?q=node/2519>, (02/02/13).

⁷ Non solo perché in alcuni riti del tutto espunta, come in alcune procedure abbreviate, oppure come nel processo penale minorile, ma anche perché comunque non essenziale. Su questo molta è la letteratura: cfr. S. PIANCASTELLI in questo *working paper*.

⁸ Non ci si riferisce solo alla usuale assenza di attenzione 'estetica' alla vittima, ma anche alla inconsapevolezza relazionale del personale verso la persona in condizioni di trauma. Anche per tali ragioni sono state prodotte dal Pool le direttive sui primi accertamenti investigativi in tema di *computer crimes*, dal Comune di Milano workshop per operatori di PG sulla accoglienza della vittima e il trauma e, insieme, un corso di alta formazione tecnico umanistico *online*.

⁹ Ipotesi per un percorso di recupero anticipato del reo alla legalità e di risarcimento alla vittima ha come attori necessari tutte le vittime.

Date le condizioni, nel nostro ordinamento l'imputato in luogo del processo ordinario può chiedere un rito alternativo. Una delle possibilità ricorrenti è il ricorso alla pena su richiesta delle parti, o patteggiamento¹⁰.

In sostanza accusa e difesa addivengono ad un accordo circa la pena congrua da chiedere al giudice. Costui consenziente, l'imputato ottiene il vantaggio di una diminuzione significativa dell'entità della pena cui avrebbe potuto essere condannato, mentre lo Stato ottiene un drastico abbattimento della complessità e del tempo processuale e dunque dei costi e dell'inefficienza rispetto allo scopo della conclusione dei procedimenti.

La pena su richiesta delle parti, di per sé luogo di contrastante discussione giurisprudenziale e dottrina, si presta anche a sostanziali obiezioni in particolare da chi è attento alle garanzie della persona, e - ancor più in particolare - per l'imputato contrattualmente debole¹¹.

Per le tipologie di reato di cui qui ci occupiamo, a fine processo le pene da espiare in concreto possono di regola definirsi entro il limite del cd. patteggiamento allargato¹².

Se la pena in concreto da espiare rientra nei termini di ammissibilità, il condannato potrebbe essere ammesso ad una misura alternativa alla detenzione, in particolare alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali: espiazione della pena fuori dal carcere e entro un sistema severo di prescrizioni, lavoro/studio, permanenza in casa, incontro con e risarcimento alle vittime, molteplici divieti comportamentali e altro ancora.

Ora, se si potesse attivare, emessa la sentenza di condanna e prima della traduzione in carcere, un percorso che eviti l'ingresso in carcere e attivi una rete legale di solidarietà attiva, si potrebbe ragionevolmente puntare su un esito positivo dell'esperienza.

Nell'ambito di prassi condivise, il condannato potrebbe essere ammesso alla detenzione domiciliare in attesa della decisione di merito. Alla udienza decisiva potrebbe essere presente un operatore sociale che garantisca circa la sussistenza di un progetto articolato ed una rete operante. Viceversa se il condannato entra in carcere,

¹⁰ Cfr. I contributi di S. PIANCASTELLI e F. CAJANI in questo *working paper*.

¹¹ Tutto questo costituisce un limite, tuttavia il patteggiamento resta uno degli spazi che, a legislazione vigente, sembra offrire ragionevoli possibilità di agire i fini che proponiamo. Certo avessimo a disposizione misure come la messa alla prova di derivazione minorile e un diverso ruolo della vittima avremmo migliore agibilità.

¹² Da 2 a 5 anni, ed astraendo per comodità espositiva da fattispecie, casi concreti e carcere pre-sofferto. Cfr. S. PIANCASTELLI nota 35 e § 2.3, in questo *working paper*.

scatterebbe il semestre dell'osservazione scientifica della personalità, la vanificazione di ogni evitamento di contatto o della suggestione criminogena del carcere¹³. In questa prospettiva, per la natura pattizia e per la richiesta di assunzione di responsabilità che di fatto tale rito alternativo comporta¹⁴, il sostegno del legale dell'imputato è essenziale, così come la costituzione di parte civile di enti esponenziali, di prossimità, come il/i Comuni in cui il processo si celebra ed in cui abita la persona offesa. La presenza del Comune avrebbe il senso da un lato di supplire alla ordinaria mancata costituzione di parte civile delle vittime dirette e - dall'altro - di partecipare alla formulazione delle ipotesi progettuali di risarcimento materiale e non per vittime aspecifiche¹⁵.

Auspiciabilmente, attesa la delicatezza dei diritti soggettivi in questione, dovrebbe pre-esistere un consenso condiviso dall'Ordine degli Avvocati e/o dalle Camere Penali¹⁶, per esempio ispirato da esperienze come la prassi processuale talvolta adottata nei casi di tossicodipendenza per l'evitamento dell'ingresso in carcere o della commutazione della pena in un progetto di utilità sociale (ricorrente nelle condanne per guida in stato di ebbrezza) o l'esperienza della giustizia minorile, attesa la particolarità degli strumenti processuali lì disponibili¹⁷.

¹³ Semestre è quel che la legge prevede. Altro per la realtà. Allo stato delle nostre carceri si può computare almeno in 12-24 mesi il tempo minimo. Cioè nessuna speranza di trattamento per pene medie di tre anni. Inoltre le attività di tutoring dovrebbero cambiare in senso sostanziale introducendo figure di facilitatore del passaggio dal carcere alla libertà. Il richiamo è qui ad esperienze e letteratura prodotta in anni ancora recenti dal Comune di Milano, Scuola per Operatori Sociali.

¹⁴ Si trascura qui la contraddittorietà dell'istituto e le importanti conseguenze logiche e di diritto sostanziale che una tale situazione comporta. Sul punto vedi S. PIANCASTELLI in questo *working paper*.

¹⁵ Su cause e ragioni della mancata costituzione di parte civile non ci soffermiamo, si tratta di motivi noti cui si fa cenno diffusamente nei contributi che compongono questo documento. Per quanto alla partecipazione della vittima ad ipotesi progettuali, siamo sempre nell'orizzonte restitutorio, di dare voce alle vittime, alla rappresentazione del proprio interesse entro ambiti istituzionali, pubblici. Ad evitare equivoci, non si pensa a ruoli censori, di sostegno ad enfasi delle componenti afflittive o peggio di illecita quanto ideologica acquisizione di un consenso politicizzato e preventivo - nobilitato da retoriche sulla rappresentazione delle vittime concrete - a decisioni che restano giurisdizionali e incardinate ai principi di stretta legalità. Il richiamo all'evitamento dell'ingresso in carcere si riferisce a prassi sperimentate alcuni anni orsono in cui la presenza dell'ASL, leggi: un progetto di recupero esistente e sostenuto dai servizi, in sede di udienza consentiva l'evitamento dell'osservazione scientifica della personalità in carcere per l'elaborazione dell'ipotesi trattamento.

¹⁶ Per esempio un protocollo ovvero linee guida rispettose dei diritti e degli interessi.

¹⁷ E non solo processuali, ma anche inerenti l'esecuzione. Si veda - al proposito delle tendenze in essere, motivate da ragioni eterogenee, tra misure deflative delle carceri e processi celeri - il disegno di legge 3596/12 Severino "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili".

5. Il progetto.

Elementi invariati in una prospettiva di tal fatta dovrebbero essere:

- Attività orientate alla costruzione di realistiche reti legali di solidarietà attiva
- Un servizio di *tutoring*¹⁸, coestensivo al progetto, orientato al lavoro o allo studio, alle attività riparative e comunque alla realizzazione di possibilità di vita legale
- Attività riparative e/o di mediazione qualificate dalla assunzione di responsabilità per il danno fatto e l'offesa arrecata alle vittime ¹⁹
- La assunzione del progetto da parte dell'UEPE
- La cogestione del progetto con il Comune di residenza
- La partecipazione del terzo settore secondo criteri di stretta competenza
- La permanenza dei legali in tutto il percorso
- Risarcimento economico del danno, anche in assenza della possibilità di identificare in concreto la parte lesa con l'alimentazione di un 'fondo' vittime del *computer crimes* (sul modello del fondo vittime della strada) finalizzato per es. alla accensione di assicurazioni per soggetti a rischio (anziani in particolare), attività di sensibilizzazione per i giovani, progetti di prevenzione primaria della devianza, eccetera., gestito da un Ente pubblico e con caratteri di prossimità (il Comune e quindi Consigli di Zona)
- Risarcimento del danno esistenziale e disponibilità ad un percorso di mediazione teso all'incontro con la vittima consenziente e/o - in un diverso piano esistenziale- con le associazione delle vittime
- Attività riparatoria verso la collettività, per es. - e se del caso - incontri e attività di utilità sociale, attività restitutorie del danno, percorsi di testimonianza per la prevenzione della devianza²⁰.

¹⁸ Vedi alla nota 14 prec.

¹⁹ Termine quanto mai scomodo, ma lo si legga qui come rispettoso in senso profondo del III comma del 27 Cost. per quanto alle attività di mediazione v. La Raccomandazione del Consiglio d'Europa (99)19; in dettaglio anche <http://centrostudi.gruppobele.org/vittime/?q=node/2519>. (01.02.13).

²⁰ Cfr. Gruppo della Trasgressione, Milano www.trasgressione.net.

6. Il caso del sig. H.

Con queste premesse in mente, avvertasi l'occasione, è stato esperito un progetto pilota, il caso del sig. H²¹., un percorso concreto basato su quanto esposto e che presentiamo alla critica, alla verifica dell'idea.

Tra quelli indicati in avvio di scritto, il caso in questione si colloca nel comportamento individuale, fuori da ogni organizzazione, operato da un uomo all'apparenza normo-inserito, con una famiglia e relazioni affettive primarie stabili. Italiano, giovane all'inizio della sua avventura criminale, meno giovane oggi, quasi quarantenne con già qualche anno di carcere alle spalle. Per una serie di coincidenze esistenziali, essenzialmente inerenti il lavoro, decide scientemente di delinquere. Lo fa realizzando truffe attraverso l'uso di piattaforme di commercio elettronico al dettaglio. Le vittime sono centinaia e decina di migliaia le somme truffate in un arco di tempo di circa cinque anni. Abile venditore dell'inesistente, criminale infine seriale, rivela all'indagine alcuni aspetti ricorrenti della casistica di cui si è fatto cenno sopra. Aspetti che hanno fatto decidere, lui attivo partecipe e il suo legale consenziente, per la sperimentazione del percorso di miglior tutela delle vittime e di prevenzione criminale secondaria.

Avviato un approfondimento delle ragioni esistenziali e delle attitudini della persona, si è costruita una ipotesi di percorso e la definizione della rete delle risorse utili. Queste e il sig. H. hanno elaborato il concreto piano operativo, i vincoli e gli obiettivi. L'ampia offerta di volontariato professionale con competenze educative che Milano offre ha completato le risorse minime utilizzate. A distanza di molti mesi il percorso sembra funzionare. L'ingresso di operatori professionali ulteriori, orientati al lavoro ed al sostegno, dovrebbe permettere il consolidamento del percorso. Nel frattempo il sig. H. ha raggiunto una autonomia economica minima.

²¹ Per miglior dettaglio si vedano gli allegati in Appendice.

Cap. 5 - NOTE SUL CASO DEL SIG. H. AD OPERA DEL SUO DIFENSORE

di Carlo Alberto Pirro

L'esperienza che ho avuto modo di condividere, come difensore del sig. H, mi ha sicuramente arricchito sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale, ma soprattutto, ciò che più conta ha consentito al mio assistito di evitare un nuovo e devastante ingresso in una struttura penitenziaria rendendosi utile per la collettività.

Sul piano professionale pur avendo accolto con enorme entusiasmo la proposta da parte del Pubblico Ministero, non nascondo le difficoltà che ho incontrato inizialmente con il sig. H. nel fargli comprendere il significato di tale proposta ed i possibili vantaggi che dalla stessa sarebbero, come sono, potuti derivare.

Egli, infatti, ha sollevato perplessità dovute più che altro all'eventualità che le persone offese venissero direttamente in contatto con lui e chiedessero un risarcimento economico (che non sarebbe mai potuto avvenire a fronte delle disagiate condizioni finanziarie dell'intero nucleo familiare) ed al fatto che non avrebbe avuto a disposizione nel momento in cui avesse iniziato a svolgere una regolare attività lavorativa. In quel periodo, infatti, il sig. H. aveva appena iniziato a lavorare, in prova, per una notissima società di comunicazioni e temeva che una sua assenza avrebbe determinato il licenziamento.

Devo dire che tali perplessità sono scomparse non appena il medesimo ha iniziato gli incontri, nel mese di aprile 2012, ed al contrario si è mostrato molto entusiasta dei colloqui che stava effettuando.

Certamente se non fosse stata intrapresa questa strada, la mera resipiscenza mostrata dal H. attraverso l'invio di una lettera di scuse ad ogni singola persona offesa non avrebbe potuto contenere la pena in una cornice edittale oltremodo dignitosa come quella ritenuta di giustizia da parte del Giudice.

A ciò si aggiunga la soddisfazione dal punto di vista professionale nel trovare una soluzione in una vicenda giudiziaria estremamente compromessa che ha dato la possibilità, ad un soggetto che si è sottoposto ad un reale percorso riabilitativo e riparatorio, di ottenere, giustamente, un notevole ridimensionamento della pena.

Mi auguro che questo tipo di attività possa trovare largo accoglimento in casi analoghi, anche se personalmente nutro notevoli perplessità dal momento che Giudici di altre sezioni presso il Tribunale di Milano, nei quali pendono ulteriori

procedimenti nei riguardi del sig. H., aderendo ad altro orientamento (questa è stata una delle risposte che ho ricevuto), si sono mostrati indifferenti all'azione "risarcitoria" svolta da quest'ultimo nel momento in cui hanno emesso la sentenza di condanna.

Un'ultima considerazione la ritengo doverosa dal punto di vista personale, auspico, infatti, che tale attività possa essere un punto di partenza nel quale ricondurre soggetti dalle medesime caratteristiche ad un vero e proprio percorso socio-rieducativo. Forse l'unico modo per dimostrare alla collettività che la pena inflitta, oltre ad essere interamente espiata, determina anche una reale e concreta azione risarcitoria.

**CAP. 6 - IL LAVORO DEL CENTRO PER LA MEDIAZIONE PENALE DEL COMUNE DI
MILANO A SUPPORTO DEL CASO DEL SIG. H.**

di Federica Cantaluppi e Luana De Stasio

Partecipare al caso pilota sul patteggiamento è stata la risposta ad una richiesta specifica avanzata per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Sentita la struttura apicale e comprese le caratteristiche specifiche del caso in questione, abbiamo avviato una progettazione individualizzata. E' parso naturale, a questo proposito, richiamarsi all'esperienza ed alla metodologia maturate¹. Abbiamo condiviso con il consulente inviato dalla Procura l'obiettivo di promuovere il riconoscimento delle attività riparative come efficace alternativa o mitigazione alla propensione punitiva e di promuovere una migliore tutela della vittima.

Di fatto, uno degli aspetti che ci ha fatto decidere per un positivo impegno è stata la considerazione che - nel caso prospettato - diventava importante valorizzare la dimensione della vittima nella sua globalità.

In questo senso l'attività che abbiamo proposto risulta congruente con il mandato per cui questo centro è stato costituito. Mandato che implica l'attuazione delle più recenti normative europee in tema di vittime, ovvero offrire uno spazio di ascolto alle persone vittime di reati, progettare e attivare percorsi nell'ambito della giustizia riparativa. Questi percorsi possono essere realizzati sia come mediazione penale, che prevede l'incontro tra la vittima e il reo, sia con la possibilità per l'autore di reato di essere protagonista di un percorso ripartivo concretizzato in attività socialmente utile a favore della collettività.

Riferita al campo penale, *giustizia ripartiva* e *mediazione* sono due modalità di approccio alle questioni poste dalla commissione di un reato.

In base a questo approccio, il reato non dovrebbe più essere considerato soltanto un illecito commesso contro la società o un comportamento che incrina l'ordine costituito, ma una condotta offensiva che richiede, da parte del reo, anche l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato.

La nostra proposta è stata quella di verificare la fattibilità di un percorso riparativo di attività socialmente utile ed, eventualmente, la possibilità di organizzare un percorso di mediazione con vittima aspecifica². Solo partendo dalla conoscenza del sig. H., dalla

¹ Per esempio il Progetto di attività riparative con i *writers*.

² Per vittima aspecifica intendiamo un soggetto che pur non essendo vittima diretta del reato ne può benissimo rappresentare le istanze.

sua volontarietà di impegnarsi nel percorso riparativo, dalla sua consapevolezza sia a livello di responsabilità che di riflessione critica rispetto al reato commesso e dalle competenze che poteva mettere in campo. In questo senso, è stata condivisa con il consulente della Procura l'importanza di considerare l'attività riparativa come un **percorso ripartivo individualizzato**. Infatti, ogni tentativo di promuovere concrete attività riparative si fonda sul e non può prescindere dal consenso dell'autore del reato, specialmente se si considera che la riparazione si snoda lungo un percorso che dovrebbe condurre il reo a riflettere sul reato commesso, sulle sue conseguenze, a riconoscere la propria responsabilità nei confronti della vittima e ad avvertire la necessità di riparazione.

I principali elementi del progetto individualizzato di cui abbiamo tenuto conto sin dall'inizio sono stati:

- La verifica della libera e consapevole adesione al percorso ripartivo
- La verifica dell'assunzione di responsabilità
- La riflessione del reato in chiave riparativa;
- La prospettiva riparativa;
- L'analisi di fattibilità;
- I tempi di realizzazione;
- L'individuazione dell'area di impegno;

L'esistenza e la profondità di tali elementi fondanti sono stati verificati e condivisi attraverso cinque colloqui preliminari con il sig. H. e da noi condotti.

Nel primo colloquio sono stati approfonditi i temi della consensualità nei termini di riconoscimento della propria responsabilità e volontà di riparazione.

La riparazione viene costruita senza perdere di vista il principio di proporzionalità e senza cadere in forme di retribuzione mascherata: il comportamento attivo dell'autore di reato, infatti non è imposto, ma è frutto di una costruttiva e consapevole ricerca consensuale che prende avvio dalla responsabilizzazione del colpevole e dal riconoscimento della vittima.

Il secondo e il terzo colloquio sono stati dedicati alla riflessione del reato in chiave riparativa. Sono stati proposti alla riflessione del sig. H. temi idonei per l'approfondimento del concetto di riparazione e di aiuto nel passaggio, necessario al percorso riparativo, dalla volontà al bisogno di riparare.

Nel quarto colloquio i mediatori hanno iniziato a valutare con il sig. H. quale attività ripartiva concreta si poteva avviare e in quale ambito sociale di intervento.

Le prospettive riparative, proposte dai mediatori, hanno tenuto conto dell'analisi delle risorse potenzialmente disponibili per il sig. H. (ad esempio servizi comunali e/o enti non profit disponibili alla sua accoglienza per il percorso di attività socialmente utile) e della valutazione delle competenze e capacità che il sig. H. poteva mettere in campo. Le proposte che come mediatori abbiamo fatto si sono basate comunque sulla valutazione dei colloqui e hanno tenuto nella massima considerazione il rispetto per le vittime.

Tra le varie risorse individuate, abbiamo preferito avviare la prima fase di attività ripartiva presso l'Opera Cardinal Ferrari, considerando sia la collaborazione avviata da molto tempo con loro, sia la loro professionalità, competenza educativa e disponibilità più volte dimostrata nello svolgimento di Attività di utilità sociali.

Durante il quinto colloquio, abbiamo concordato con il sig. H. il calendario per l'espletamento dell'attività socialmente utile e il cronogramma per l'eventuale realizzazione del percorso di mediazione con vittima aspecifica, dopodiché i mediatori hanno raccolto il suo consenso scritto al percorso ripartivo individuato.

Come ultimo passaggio, abbiamo stilato una convenzione scritta con l'Opera Cardinal Ferrari, in cui abbiamo formalizzato il calendario dell'attività, aperto una posizione assicurativa e formalizzato altri elementi operativi importanti per il buon esito dell'attività proposta. Nella convenzione è stata inserita, inoltre, la mansione specifica del sig. H presso l'Opera Cardinal Ferrari.

Una volta che la convenzione è stata firmata dal Comune di Milano e dall'Opera Cardinal Ferrari, è stata sottoposta al sig. H. per l'accettazione scritta ed è stato dato l'avvio all'attività.

Come mediatori, ad oggi vediamo regolarmente il sig. H. per monitorare l'attività e valutare insieme a lui il suo percorso della riparazione.

L'Opera Cardinal Ferrari nel percorso di riparazione del sig. H., rappresenta la comunità offesa e come tale svolge un duplice ruolo significativo e importante. Il ruolo di destinatario dell'attività concreta della riparazione. Il ruolo di attore sociale nel percorso di rinnovamento del patto di cittadinanza che muove dall'azione riparativa spontanea del reo e dall'accettazione di quest'ultima da parte della comunità offesa rappresentata appunto in questo caso dall'Opera Cardinal Ferrari.

Anche il Comune di Milano, attraverso il Centro per la Mediazione, rappresenta la comunità e i cittadini e, oltre ad essere il primo punto di accoglienza rispetto al

reinserimento dell'autore di reato, ricopre un ruolo attivo nella ricostruzione del patto sociale rotto con la commissione del reato.

Il percorso di riparazione del sig. H., così come è stato costruito insieme ai diversi attori, dovrebbe rappresentare un paziente e umile lavoro di ricucitura di ciò che la sua azione negativa ha causato. In questa fase le vittime dei suoi reati non sono presenti e non possono né vedere né beneficiare della sua attività, ma attraverso la riparazione possono essere rappresentate dall'ente destinatario dell'attività e quindi riconosciute.

Cap. 7 - IL SIG. H. E L'OPERA CARDINAL FERRARI

di Loredana Rossetti

Dire “Opera Cardinal Ferrari onlus” e pensare “assistenza ai poveri” è quasi automatico, a Milano, dove la nostra istituzione è attiva dal 1921, nella sede di via Boeri dal 1950.

Il Centro Diurno, che funziona 365 giorni all’anno, assiste oltre 200 “Carissimi” (questo è il nome con cui il Cardinale chiamava i poveri). Qui sono aiutati a riscoprire il senso della propria dignità e la capacità di rapportarsi con gli altri. Qui trovano soddisfazione dei bisogni primari (cibo, igiene, vestiario...) e, attraverso il lavoro di rete del Servizio Sociale con enti esterni, possono cercare soluzione per problemi quali il dormire, la casa popolare, la pensione o altre forme di sussidio. Ad essi offriamo gratuitamente:

- Colazione e pranzo quotidiano, 365 giorni l’anno
- Sale d’accoglienza e di ritrovo
- Servizio medico e infermieristico (2 gg/sett)
- Parrucchiere (ogni 15 gg)
- Pedicure (ogni 15 gg)
- Bagni, docce, lavanderie (3 gg/sett)
- Servizio guardaroba (3 gg/sett)
- Attività d’animazione
- Laboratori creativi ed artigianali (3 gg/sett).

Pacchi viveri domiciliari sono poi consegnati mensilmente a oltre 200 famiglie, che dispongono di una casa ma non dei mezzi sufficienti al pieno sostentamento, e che non frequentano la mensa quotidiana. Una piccola comunità familiare (6 posti) per anziane donne senza dimora è operante presso l’adiacente Padiglione dal Cielo Stellato.

Pur se il sollievo dalle necessità materiali è la funzione più facilmente riconosciuta al nostro Centro Diurno, non è l’unica. La necessità di coinvolgere i Carissimi in attività che favoriscano la riscoperta di qualità personali magari sopite nel tempo e incoraggino lo stare assieme e l’intrecciarsi di relazioni interpersonali – entrambe componenti essenziali nel processo di recupero del senso di dignità personale – ci ha fatto strutturare, nel tempo, mansioni via via più articolate e adatte ad assistiti sempre più spesso poco più che cinquantenni, magari dotati di un buon bagaglio

culturale personale, tuttavia inesorabilmente estromesse dal mercato del lavoro e con scarsissime possibilità di rientrarvi.

I Laboratori Creativi sopra citati, operanti tre giorni la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), ne sono un esempio lampante. Per le caratteristiche eterogenee del gruppo dei frequentatori, ospiti del Centro Diurno di OCF, le attività proposte sono state diverse, spaziando dal campo artistico propriamente detto (disegno, pittura, scultura) a quello artigianale (falegnameria, restauro).

Nella loro modulazione concreta, hanno messo in luce valenze complementari e sinergiche, perfettamente coerenti con gli obiettivi socio-educativi che OCF si prefigge:

- *Le attività dei Laboratori sono formative.* Imparare, o recuperare familiarità con tecniche relative alle principali forme di espressione artistica e/o artigianale, accresce le competenze dei singoli.
- *Le attività dei Laboratori sono socializzanti.* Attraverso la capacità di lavorare insieme si incrementa il valore del gruppo e delle relazioni interpersonali. L'alternanza fra azioni individuali (disegno, pittura, lavoro artigianale dei singoli) e partecipazione a progetti collettivi (abbellimento degli ambienti comuni - ad esempio il giardino - e creazione di mostre ed eventi) fa sì che il gruppo scopra e sviluppi dinamiche di relazione interne e che si faccia promotore d'iniziative destinate a coinvolgere, seppure in maniera meno diretta, anche gli altri ospiti del Centro Diurno.
- *Le attività dei Laboratori sono pedagogiche:* la riscoperta di capacità sopite nel tempo favorisce il recupero della fiducia in se stessi e negli altri.

Nella "Carta dei valori" di fio.PSD, l'organizzazione di secondo livello - cui OCF afferisce come socia - dedicata alle persone senza dimora, sono evidenziati alcuni principi in cui la nostra onlus si rispecchia e che riportiamo qui di seguito in sintesi:

- *... la grave emarginazione non è una scelta ma è l'adattamento alle conseguenze di un processo di esclusione che la persona subisce.*
- *... si considera la persona senza dimora come un soggetto in stato di povertà materiale ed immateriale, portatore di un disagio complesso, dinamico e multiforme, che non si esaurisce alla sola sfera dei bisogni primari ma che investe l'intera sfera delle necessità e delle aspettative della persona, specie sotto il profilo relazionale, emotivo ed affettivo.*
- *... non si crede nella cronicità personale e sociale della condizione di grave emarginazione e ritiene ogni persona senza dimora, nel rispetto dei*

modi e dei tempi adeguati alle proprie necessità, se adeguatamente sostenuta, capace di evolvere dalla propria condizione e di esprimere una propria progettualità di vita significativa ed alternativa alla marginalità.

La prosecuzione e il consolidamento delle attività dei laboratori vanno intesi proprio come azioni propedeutiche e d'accompagnamento alla fuoriuscita dallo stato di grave emarginazione e di esclusione sociale degli utenti.

Peraltro, oltre a potenziare la creatività personale e la propensione alla socializzazione, i Laboratori svolgono un compito essenziale di rafforzamento nella relazione fra l'OCF e il territorio, mettendo in risalto le attività svolte dai laboratori creativi e dando visibilità all'Opera e ai Carissimi coinvolti. Il corretto approccio a questa fase è essenziale; ciò che si vuole evitare infatti è presentare "i lavori dei poveri dell'Opera Cardinal Ferrari", ma al contrario identificare come artisti i produttori dei lavori presentati. Il processo è molto delicato sia per le persone coinvolte, che si vedono comunque "messe in mostra" nello scenario di un ente assistenziale, ma anche per la stessa OCF, che deve saper riconoscere nelle singole persone e nel gruppo capacità artistiche di rilievo senza cadere nel tranello pietistico. Perché è proprio questo valore artistico, inconfutabile e dunque riconoscibile anche dagli esterni che non ci conoscono, a fungere da "gancio" per presentare le attività assistenziali dell'Opera; paradossalmente, i Carissimi devono prima *dare* (piacere estetico, spunti d'interesse, occasioni di riflessione) per poter poi *ricevere* (attenzione, disponibilità, aiuto).

Gli obiettivi più specifici per i frequentatori dei laboratori sono:

- riconoscersi come persone "capaci" e quindi in grado di produrre e creare un valore che conduce – nella società attuale – al riconoscimento di un ruolo;
- assumersi la propria quota di responsabilità nel perseguire l'obiettivo, perché "incaricati" di un compito specifico da svolgere con determinati tempi e modalità;
- dimostrare un buon grado di autonomia nella gestione del proprio tempo e delle proprie risorse;
- affinare le capacità di comunicare agli altri il significato dei lavori proposti, sia per ciò che riguarda specificamente le proprie opere, sia come collettivo.

È stato necessario creare momenti in cui presentare le proprie opere attraverso mostre, performance, installazioni, banchi di vendita di manufatti. Ciò avviene sia in avvenimenti concepiti all'interno dell'Opera – giornate di porte aperte al pubblico in

occasione di feste o ricorrenze particolari – sia in momenti di presentazione creati per l'esterno, ad esempio nell'ambito di fiere regionali e cittadine, o di attività di rete con altre organizzazioni del privato sociale.

Se tutto ciò funziona con i Carissimi, nei quali l'indigenza, l'età mediamente elevata e la compresenza d'altri elementi d'emarginazione acuisce resistenze e pericoli d'insuccesso, tanto più può coinvolgere altre figure come i ragazzi segnalati dal Tribunale dei Minori o individui che, per diversi motivi, si trovino a dover ripensare il loro ruolo in termini d'interazione sociale e di rapporto funzionale coi propri simili.

Ma non sono solo le attività creative a svolgere una funzione educativa; anche l'esercizio del volontariato in sé ha un valore formativo, ponendo i singoli in una dimensione – spesso prima ignota – nella quale ci si spende per gli altri senza aspettativa di ricompensa personale, se non quella derivante dalla soddisfazione d'essere stati utili; non un *do ut des*, dunque, ma dare fine a se stesso e alla doverosa propensione alla socialità che è patrimonio tipico dell'uomo.

A questi compiti, per esempio, sono talvolta indirizzati dai dirigenti d'istituto i ragazzi sospesi per motivi disciplinari. Altre volte, è il Tribunale a fungere da prescrittore. Così è stato nel caso del sig. H., condannato per truffa, che da qualche mese trascorre un periodo di "collaborazione forzosa" con l'Opera servendo il pasto a tavola ai Carissimi. La definizione virgolettata è probabilmente già impropria: perché il rapporto di H. con l'istituzione e i suoi assistiti va addolcendosi giorno per giorno. L'uomo della truffa, dei soldi facili ottenuti fraudolentemente, sta cominciando a capire il valore del dono del proprio tempo, l'importanza di un sorriso, la fondamentale pregnanza d'un gesto gentile per chi ha avuto esperienza del lato più aspro della vita. Ove mai la posizione di H. verrà rivista dal Tribunale, siamo certi che i giudici si renderanno conto d'aver di fronte a sé un uomo diverso, umanamente arricchito e capace di contemplare, nella propria scala valoriale, anche l'impatto della solidarietà.



APPENDICE

(...) profili psicologici e criminologici del sig. H

Il mandato

Chiede il sig. Sostituto Procuratore di sapere se:

1. Il sig. H. abbia le risorse culturali, personali e psicologiche che possano ragionevolmente -allo stato delle conoscenze- far ritenere l'imputato in grado di attuare azioni concrete di risarcimento anche non economico nei confronti delle vittime dirette ed indirette delle sue azioni criminali
2. Risposto positivamente al primo quesito, quali modalità e strategia sia ragionevole ipotizzare, date le risorse disponibili
3. Date le ipotesi di cui al secondo quesito, i percorsi individuati abbiano l'adesione del sig. H.

Milano, 09 maggio 2012

I materiali resi disponibili ai consulenti

(...) Dati i materiali disponibili, l'urgenza della richiesta, le risorse utilizzabili e la impossibilità di intervistare soggetti diversi dal sig. H., la metodologia utilizzata è consistita in colloqui guidati dalle domande poste dai consulenti. Dei colloqui è stata fatta registrazione (...)

Non sono stati somministrati test di alcuna natura. In particolare, per quanto agli elementi anamnestici esposti nel successivo paragrafo, le fonti sono limitate alle dichiarazioni del sig. H., non avendo avuto disponibilità di alternative (...)

I colloqui

Sono stati realizzati tre colloqui. Il primo ed il terzo con la presenza di entrambi gli esperti, il secondo con la presenza del solo criminologo.

Il sig. H. si è presentato a tutti i colloqui. L'atteggiamento è stato di piena collaborazione, la puntualità rispettata.

Gli incontri, tutti tenuti presso l'Ufficio della Mediazione del Comune di Milano di via Pastrengo 40, sono stati effettuati nelle date:

- 19 aprile 2012, dalle 10.30 alle ore 12.30
- 03 maggio 2012, dalle ore 11.00 alle ore 13.00
- 08 maggio 2012, dalle ore 12.30 alle ore 14.00

Elementi anamnestici e storia recente

Il sig. H. nasce a Milano il **/**/1971. La madre,(...)

è sempre stata casalinga

ha, oggi, 76 anni.

Il padre (...), 78 anni, è pensionato. Ex-impiegato (...) Forte fumatore, (...) regolare assuntore di quantità non piccole di vino ai pasti, assunzione ora più moderata (...)

Il sig. H. non lascerà mai la casa natale, escluso un breve periodo dopo il 2005 e prima dell'arresto (...) riferisce di un fratello avuto dalla madre prima della sua nascita e deceduto ancora neonato.

morto appena nato

(...) ricorda con stupore di essere venuto a conoscenza di questa precedente nascita solo da maggiorenne perché i genitori lo avevano fin lì tenuto all'oscuro dell'evento.

non mi è stato mai detto dai miei... poi un giorno me lo hanno detto... ero quasi maggiorenne

Dopo la morte del fratello, i genitori decidono di dare a lui il nome del nonno materno, (...) (completato con il nome del fratello)

una cosa un po' strana... un mix tra parentela.. (...) si si. Un mix tra mio fratello morto e... per me i nomi son tutti belli

(...) dichiara di non aver quasi ricordi della sua infanzia (...)

...ero abbastanza tranquillo...diciamo ...timido, molto timido... ricordo che mi facevo comperare da mia mamma le compilation... delle scuole materne non ricordo (...) mah... sono stato bene alle elementari... tante volte m'è capitato di beccarmi... in discoteca di beccare un ... compagno di classe delle elementari, mi dicevano:" ma, ti ricordi?!"

Un ricordo meglio definito è però presente: le molte volte in cui andava al bar a giocare ai videogiochi, allora appena introdotti sul mercato,

...facevo di tutto per farmi dare qualche moneta da mio papà e andare giù al bar...giocavo poi al calcio, facevo il centrocampista

Della (...) scuola primaria di secondo grado (...) ricorda di essere stato bocciato al primo anno, ma non sa dire bene il perché. Sottolinea come in quel periodo subisse il fascino dei primi videogiochi a cui dedicava gran parte dei pomeriggi.

forse non studiavo ... dico la verità... erano appena usciti i primi videogiochi... i bar cominciavano ad avere tutte 'ste macchinette qua...non studiavo, non mi impegnavo

Ricorda di aver frequentato l'oratorio (...)

lì c'è gente che mi ha aiutato, ai tempi si poteva chiedere una mano

Successivamente (...) frequenta una scuola professionale per tecnici radio-tv. (...) un corso aziendale interno,

...era un servizio che faceva la Mivar

A conclusione del percorso formativo biennale, che lo occupa sia al mattino che al pomeriggio, si rende presto conto che i contenuti appresi sono obsoleti, inoltre l'azienda cessa l'attività vanificando con ciò ogni possibilità di occupazione.

...potevo tentare di andare a lavorare... potevo continuare a studiare, ma non l'ho fatto

Decide di effettuare il servizio di leva. (...) del periodo ricorda la compatta affettuosa accoglienza ricevuta dai commilitoni

mi sono trovato benissimo, anzi per me è stato... basta che fai le cose giuste... si però magari mi sono trovato meglio in carcere... All'inizio un po' di disagio... però poi mi sono trovato bene

Ritornato alla vita civile, sviluppa la passione per la trasmissione via radio, utilizzando il patentino di radioamatore.

conoscevi tantissime persona...era bello

(...) ha una breve esperienza, come fonico, in una radio privata milanese

la radio è bella se ... tutte le persone ti vogliono bene... purtroppo in questo ambiente della musica c'è tanta rivalità... per me il lavoro deve essere tutti insieme, uniti bene in gruppo... ho visto che non era il mio (ambiente ndr)... non non mi sono state date (le possibilità, ndr)

frequenta poi un corso per 'Dee-Jay', attività che riesce subito ad esercitare, per alcune sere la settimana, in vari locali milanesi. (...)

L'ultima occupazione relativamente stabile come dee-jay risale al dicembre 2005, in una discoteca di *. Nel dicembre di quell'anno la discoteca cessa l'attività, per la precisione cessa l'attività in cui era coinvolto il sig. H. (...):

lavoravo lì già da due anni...io ero il dee-jay resident... sono venuto a sapere... che il proprietario voleva chiudere... proprio la sala dove lavoravo io...prima di Natale... io gli ho detto:... mi metti in difficoltà... non so dove sbattere la testa o tu mi porti in un altro locale...(...) nulla da fare

(...) l'uso ordinario del computer, come strumento di lavoro in discoteca, che egli non conosce e non utilizza, gli impedisce di trovare una nuova occupazione nell'unico settore lavorativo in cui sente di avere competenze.(...) inizierà a vendere parte della propria collezione musicale e della strumentazione di dee-jay, fino ad iniziare l'attività truffaldina.

Della sua vita affettiva adolescente e adulta non ricorda rapporti particolari (...) Ha però una relazione importante -che dura sei, sette anni- iniziata attorno al 1994, con una coetanea che non descrive, di cui ricorda il nome (...), ma che non cita spontaneamente

io mi sono innamorato quando ho iniziato a lavorare come dee-jay... ho conosciuto una ragazza italiana... eravamo come quasi sposati, una bravissima ragazza con i genitori e tutto...

salvo il ricordo dell'affetto dimostratogli dai genitori di lei presso cui passava molto tempo.

andavo sempre a casa sua...

Si separano nel 2001. Non ha altre relazioni fino a quando, nel 2004, conosce, nel night in cui lavora, una ragazza ucraina da cui però viene lasciato nel 2005, alle soglie del matrimonio civile. Ricorda anche che (...) lei si era sistemata nella casa natale di lui. Ai suoi genitori la convivenza andava bene, anzi si era instaurato un bel clima tra i suoi genitori e la fidanzata

ecco lì mi sono proprio innamorato... chiaramente volevo cercarmi la persona giusta ... la ragazza bella... è stata una sbandata.... poi alla fine ho capito che non faceva per me. Era una di quelle ragazze dell'est che vengono in Italia ... le sposi, le fai il permesso di soggiorno...dai i soldi... io non ne avevo le possibilità... il giorno che ci dovevamo sposare in comune...una settimana prima ... è scappata via, non si è fatta più vedere. Ho sbagliato, un'altro sbaglio delle persone...son sfortunato...adesso vado da solo, cammino da solo ... mia mamma si è messa pure a piangere (quando la ragazza se ne è andata via NdR)... si era affezionata

(...) a fine 2005, i genitori (...) prendono in affitto un monolocale arredato nel quartiere milanese di Affori, imponendogli di andarvi ad abitare da solo

io non volevo, ma dovevamo prendere una decisione per provare a vivere da solo.... La casa era già arredata

Nel corso di questo periodo di vita da single la presenza della madre è comunque quotidiana e normalmente per l'intera giornata, è lei che si occupa della gestione della casa, e della persona del H.

La mamma arrivava fin dal mattino, andava a fare la spesa, cucinava, mangiavano insieme e nel pomeriggio tornava a casa portando con sé il bucato da lavare

Più volte afferma -celiando- di non essere in grado, ancora oggi, di gestire alcuni aspetti domestici relativi alla propria quotidianità

non ero in grado di fare io la spesa...se andavo a fare la spesa per lei le portavo via tutti i soldi, dunque la rovinavo! ... Adesso se mia mamma mi diceva di andare a prendere il pane o l'acqua con il carrello, vado...

Dalla metà del 2006, e fino all'arresto nel marzo 2008, comincia la sua attività illegale.

Truffa, ricettazione, false generalità... sempre gli stessi reati

Inizialmente vende attraverso internet materiali realmente esistenti, appartenenti alla sua collezione discografica o strumenti professionali che utilizzava come dee-jay. Presto però si rende conto che ha buone capacità come venditore, specie al telefono, e ne approfitta per vendere materiali inesistenti. Questa attività diventerà presto la sua unica fonte di reddito. Allo scopo falsificherà anche una carta di identità (...)

mi è capitato di ritrovarmi con una carta di identità

In coincidenza con la vita da solo e con i proventi delle prime attività illecite, inizia ad assumere cocaina in quantità progressivamente crescenti, rispetto alle modalità più episodiche con cui ne faceva uso quando lavorava come dee-jay. Dell'avvio della attività truffaldina attraverso internet dà una spiegazione che sembra (...) quasi vi fosse caduto dentro, senza davvero volerlo, e quasi fosse dipeso da altri che egli abbia truffato. Altri: 'il giro',

alla fine sono caduto nel giro della truffa su internet

anche se poco dopo -richiesto- riconosce di aver fatto tutto da sé

ho provato a far tutto di testa mia

Nel medesimo tempo si circonda di amici -più che altro sodali- anch'essi dediti al consumo di cocaina e con cui organizza le notti, in prevalenza presso la propria abitazione. Nella narrazione non vi sono relazioni amicali significative precedenti a queste, e neppure successive in verità. E anche queste non sembrano basate tanto su investimenti affettivi quanto su relazioni reciprocamente strumentali al consumo ed alla socializzazione dei costi della sostanza stupefacente, socializzazione prevalentemente a suo danno (...)

ero sempre circondato da persone che al posto di aiutarmi mi facevano del male (...) si sono anche permessi di andare a chiedere dei soldi a mia madre (mentre era in carcere ndr) (...) loro (ci) sguazzavano...

una sorta di fato che sovra determina le cose

tante volte a essere buoni... venivano a casa... (mi dicevano, ndr) facciamo quello... andiamo a comprare quello... andiamo a comprare la bustina... Io non riesco mai a dire di no... ... una sera si e una sera no si festeggiava (...) tutti ragazzi che non lavoravano (...) dai trentaquattro in su (...) amici o amici di amici...

la progressione del consumo di cocaina è rapida (...) i soldi non mancano, il sig. H. ricorda che alla fine aveva truffato un centinaio di persone (...)

Settanta-ottantamila euro... c'erano circa 120 persone...

Nel 2009 viene arrestato per la prima volta. Viene ristretto prima a S. Vittore, poi chiede ed ottiene il trasferimento nel reclusorio milanese di Milano-Bollate, grazie anche al parere conforme del Servizio tossicodipendenti del carcere milanese,

ma io non mi sentivo né tossico e né dipendente... (oggi, ripensandomi ndr) ero dipendente... avevo proprio un problema... non riuscivo a controllarmi... la

cosa bella era che avevo fatto la truffa e avevo preso i soldi per andare a comprare (la cocaina ndr)... la dipendenza viene automatica...nel senso che accerchiandomi delle persone alla sera...tutta la marmaglia...(intende, è l'ambiente che rende inevitabile l'uso della sostanza? ADR) si ...diciamo (...) H. truffa(tore) non nasceva se io non toccavo la sostanza

Giunto nel carcere di Milano-Bollate, dopo poco ottiene una occupazione stabile come operatore di call-center (...) Nel corso dell'esperienza carceraria milanese riferisce di aver conosciuto quelli che, ad oggi, considera le uniche persone amiche che abbia mai avuto (...)

io i veri amici li ho conosciuti in carcere

tuttavia l'esperienza di Milano-Bollate si conclude anzi tempo poiché, ad un anno dal fine pena, incorre in un provvedimento disciplinare per aver operato una truffa (...) ai danni del committente della cooperativa (...). Giustifica l'atto come esito della delusione di essere stato a lungo non pagato, nonostante le diverse promesse

mi è partito lo schizzo perché ero cattivo nei confronti dei servizi

La sanzione consiste nel trasferimento nel carcere di Varese dove sconterà il residuo pena. (...) Nel 2011, assolta la pena, viene liberato.

Profilo psico-emotivo

Il profilo psicologico del signor H. parrebbe organizzato attorno ad un'evidente difficoltà a tollerare aspetti legati alla separazione.

La sua realtà emotiva appare ancora indifferenziata. Non pare individuabile per lui un mondo emotivo interno separato da una realtà esterna. I piani si confondono ed appaiono fusi e non introiettati.

...se potessi scegliere non so che nome mi darei per me è uguale, per me i nomi sono tutti belli, per me i nomi sono tutti uguali

L'impossibilità di emergere da uno stato fusionale materno si sarebbe sostanziato in precoci esperienze connotate da incapacità/difficoltà di operare scelte indipendenti (che in un bambino si organizzano nella possibilità/capacità di negazione, di dire dei NO)

Il signor H. descrive come fin dalla primissima infanzia fosse catturato e quasi ipnotizzato da video-games, utilizzati, verosimilmente, per coprire e riempire un vuoto emotivo e relazionale concretizzato in un vuoto mnemonico; il signor H., infatti, non ricorda nulla della sua infanzia e solo alcune schegge della sua adolescenza.

Si rintraccia tutt'oggi la stessa organizzazione psicologica che lo porta all'incapacità di rintracciare profondamente proprie responsabilità, ma anche eventuali risorse residue.

La modalità di lettura degli accadimenti di realtà prevalentemente utilizzata parrebbe organizzata attorno ad uno splitting, attraverso una scissione di responsabilità affidata esclusivamente al "mondo esterno".

Così il signor H. declina ad altri (famigliari, istituzioni, società, professionisti) la responsabilità di ciò che gli è accaduto e di ciò che gli potrebbe accadere.

Profilo socio-criminologico

In occasione dell'ultimo colloquio, il sig. H. si era impegnato a far pervenire a questi consulenti una serie di progetti, al minimo in forma di idee e dichiarazioni di volontà, in ordine ad azioni risarcitorie verso le vittime dirette ed indirette, soprattutto in forme non economiche visto la reiterata dichiarazione di nullatenenza.

Per scrupolo di questi consulenti, l'impegno era stato ricordato anche al legale del sig. H. in occasione di un incontro imprevisto in Procura (...).

Ad oggi nulla è pervenuto e nessuna comunicazione ulteriore è intercorsa, se si esclude la fornitura dei nomi e recapiti del personale volontario (associazione VI Opera) e pubblico (Comune di Milano, ufficio Adulti in Difficoltà) fatta pervenire a questi consulenti -tramite il proprio legale- solo il giorno 28.05.2012, alle ore 18.49.

Il fatto sembra confermare la generale fragilità della persona, in relazione al prendersi impegni e portarli a compimento in solitudine, senza essere diretto da terzi, almeno nella contingenza.

Il sig. H. (...) non mostra appartenenza a sub-culture criminali particolari o dà mostra di adesione ad una classe di relazioni a valori di tipo esplicitamente criminale. Ricordato che l'agito criminale basa su una decisione autonomamente presa, pur tuttavia si tratta di una persona che appare fragile, questo sì, nel senso di facilmente coinvolgibile entro il sistema di relazioni devianti pre-esistenti, a basso tasso di offensività, o comunque da lui così percepite, afferenti l'uso di sostanze psicoattive. Avesse altra percezione con tutta probabilità se ne ritrarrebbe, per mancanza di convinzione.

L'adesione a reti criminali, essenzialmente un gruppo di pari, resta per questo contingente, non si strutturano mai relazioni forti, né amicizie o investimenti affettivi o orientamenti fortemente anti-sociali, specie se connotati in senso aggressivo o violento. Le modalità di associazione con i pari sono essenzialmente limitate -per quanto rileva a fini criminologici- alla possibilità di attuare un uso di tipo ricreativo delle sostanze stupefacenti; alla reciproca, spesso consapevole, strumentalità della relazione amicale in essere ed alle azioni illegali strettamente necessarie al mantenimento del consumo, qui e ora.

Il meccanismo truffaldino di cui si è reso protagonista, escogitato dal sig. H., ha, nei contenuti, pochi o nessun elemento di complessità ideativa o organizzativa

mi mettevo sui siti di mercatino musicale...qualche volta e-bay, ma mi rendevo conto che era una cosa (e-bay NdR) più difficile

Il numero delle truffe perpetrate è però elevato

circa un centinaio... centocinquanta... quando è partito il meccanismo... io, lì, non mi controllavo... cinquanta ero dispiaciuto e cinquanta ero divertito (di aver truffato qualcuno ndr)... orgoglioso no, però... ce l'ho fatta... mi divertivo perché era telefonicamente... (era un ottimo venditore! ADR) sì!

la reiterazione della propria vera identità prima e poi l'uso reiterato di un documento di identità artigianalmente contraffatto, con l'inevitabile progressiva esposizione alla identificazione del vero autore dei reati, la notorietà presto raggiunta per essere stato oltretutto presto individuato sia da giornalisti -con corredo di servizi televisivi- che dalle vittime -con blog di auto-organizzazione e denuncia- ben prima del suo arresto, ne mostrano -a contrario- la qualità criminale non sofisticata ed essenzialmente solitaria

non avevo più amici... (non ha cercato contatti con ambienti criminali? ADR) no nessuno...mi inventavo (da solo, ndr) la vendita, che ne so... di un quadro: vado nel sito dove si vendono i quadri... ci provo... se mi contatta... invento la storia... (non faceva studi particolari? ADR) no... Io vendevo solo il mio materiale, che conoscevo...

Conclusioni e risposta ai quesiti posti

Quesito 1

(se) Il sig. H. abbia le risorse culturali, personali e psicologiche che possano ragionevolmente -allo stato delle conoscenze- far ritenere l'imputato in grado di attuare azioni concrete di risarcimento, anche non economico, nei confronti delle vittime dirette ed indirette delle sue azioni criminali

Il sig. H. ha dato prova di possedere risorse culturali e personali tali da permettergli di interpretare correttamente la realtà ordinaria, le relazioni a valori correnti, gli agiti socialmente condivisi ed i comportamenti legittimi attesi, oltre che essere in grado di orientare perfettamente il pensiero e la azione in modo congruo al perseguimento dei propri legittimi interessi nel breve o immediato periodo.

Tuttavia, questi consulenti ritengono sussistere un deficit volitivo, presumibilmente fondato su aspetti profondi, non banali, della persona. Aspetti quindi strutturalmente operanti e, allo stato delle cose, tali da ipotecarne la capacità di ottemperare ad impegni, o patti, di maggiore ampiezza e prospettiva temporale.

Con un tale orizzonte, proiettata l'azione su un arco temporale esteso, più complessa è la tenuta volitiva, meno certa è la risorsa psicologica su cui il sig. H. può contare, nel senso della capacità della persona di promuovere autonomamente un progetto esistenziale realistico e coerentemente perseguito in completa autonomia negli anni.

Ne sia esempio concreto, da ultimo, il non aver ottemperato ad una semplice richiesta di produzione di idee progettuali, anche non vincolanti, ma che implicassero un impegno sostanziale, funzionale ad un percorso di risarcimento eventualmente solo simbolico del danno prodotto, ad un progetto di inserimento lavorativo funzionale anche alla risarcimento dilazionato dei danni creati, ad una ipotesi di autonoma conduzione della propria esistenza.

Conforta queste considerazioni il fatto che il sig. H. esprima un desiderio che pare fortemente e ancora orientato entro stilemi di dipendenza psichica. A giudizio di questi consulenti, se da un lato -anche con altre modalità fattuali- è consistente un rischio di reiterazione di forme di dipendenza agita, come internet/cocaina, dall'altro lato - ma è la stessa medaglia- poco

cambiarebbe se fruisse di un accompagnamento che non fosse professionale ed educativo. Un ordinario accompagnamento, anche con le migliori intenzioni, correrebbe il rischio di consentire al sig. H. di ripetere, anche suo malgrado, la logica della dipendenza ovvero della ricerca di un contenimento esterno.

(...) il signor H. potrebbe aderire a qualunque progetto gli fosse proposto, lo farebbe con una intima convinzione di onestà e predisposizione all'impegno, una volta convinto della utilità di aderirvi.

Non sarebbe una adesione truffaldina, ma sarebbe presto sottoposta a verifiche e tensioni e il sig. H. farebbe forse fatica a governarne la dinamica. Si consideri in questa prospettiva quel che è accaduto nell'esperienza lavorativa del carcere milanese di Milano-Bollate. Si considero come, il tutto, venga agito indipendentemente da un qualche calcolo di rischio, da un qualche -ragionevole- bilanciamento costi-benefici.

Per tali motivi, qualunque proposta progettuale richiederebbe un sostegno anche organizzativo ben pensato, ad esempio attuato con metodologie anche educative, tipicamente apporto di differenti professionalità, in cui almeno una di queste -in una funzione come di coordinamento- abbia consapevolezza dei meccanismi psicologici propri del sig. H. . Un suggerimento che chi scrive sente di dover sostenere a maggior ragione per la formulazione di ipotesi verosimili, non solo relative ad azioni di risarcimento materiali e simboliche nei confronti delle vittime, ma anche in relazione a progetti futuri che riguardino il sig. H. e ne massimizzino una possibilità di un inserimento nella vita associata priva di propensione ad agiti devianti orientati in senso criminale.

Quesito 2

(Se) risposto positivamente al primo quesito, quali modalità e strategia sia ragionevole ipotizzare, date le risorse disponibili

Quanto illustrato al punto precedente porta questi esperti a concludere che il sig. H. avrebbe bisogno di una rete, idealmente una équipe multi-professionale, che ne sostenga la volontà e la determinazione a perseguire un progetto le cui articolazioni dovranno essere comunque dai contenuti molto concreti, tangibili, di cui egli ne comprenda appieno la sostanza.

Non risulta che una risorsa organizzativa di tal fatta, nei termini esposti, sia operativa. Esistono tuttavia risorse e professionalità -in particolare pubbliche- use alla azione coordinata e così in grado di supplire adeguatamente al caso in questione.

Sarebbe necessario strutturare un progetto in cui, una figura di coordinamento con competenze educative, un tutor, un facilitatore, facesse da interlocutore di altre professionalità e risorse esistenti (per esempio strutture di ricerca di occupazione e di riqualificazione professionale; per esempio professionisti utili al sostegno psicologico) e divenisse, questo tutor, per il sig. H. un riferimento stabile, seppure entro un orizzonte temporale definito e condiviso.

In tal senso, chi scrive suggerisce di pensare al ricorso a servizi ordinari del Comune di Milano, delle ASL ed a risorse del Terzo settore. Per altro il sig. H. ha già in essere contatti in alcuni degli ambiti indicati e le cui qualità professionali e competenza sono note a questi esperti. Si tratterebbe di darne miglior strutturazione e senso, identificare un facilitatore che potrebbe essere attivato ricorrendo a servizi del Comune di Milano dedicati agli adulti in condizioni di fragilità temporanea ed integrare questo con altre professionalità e servizi, segnatamente: il Centro per la Mediazione del Comune di Milano e, dello stesso Ente, il Servizio Adulti in difficoltà. Si potrebbe di seguito aggiungere un sostegno da parte dei servizi psicologici della ASL, il ricorso al Servizio sociale potrebbe completare la rete.

Quesito 3

(Se) date le ipotesi di cui al secondo quesito, i percorsi individuati abbiano l'adesione del sig. H.

Questi consulenti ritengono che la presentazione al sig. H. di quanto prefigurato al punto precedente incontrerebbe il suo consenso attivo. Nel corso dei colloqui se ne è discusso. E, in parte, con assenza di ogni coordinazione, è quanto egli ha già posto in essere.

Tuttavia, per le ragioni addotte anche in premessa della relazione (...) non permette a questi esperti di soddisfare del tutto il quesito proposto. Un progetto con realistiche possibilità di successo dovrebbe implicare il coinvolgimento attivo al minimo di tutte le parti indicate nelle pagine precedenti e questo richiede un tempo che dipende da Enti e risorse che hanno procedure e tempistiche proprie.

Inoltre, lo scarto di tempo intercorrente tra la presentazione al sig. H. del percorso sopra esposto in astratto e l'inizio del concreto operare delle professionalità e strutture ritenute necessarie, non dovrebbe essere troppo lungo, pena il ri-innescarsi di agiti esito dei meccanismi di dipendenza psichica già illustrati: crescente sarebbe nel sig. H. la caduta di tensioni positive e di disponibilità alla cooperazione attiva. La ricerca di un contenimento alternativo si farebbe urgente e, per la maggior facilità fattuale che consente, probabilmente si avrebbe un orientamento della azione in senso deviante.

Dunque una risposta compiuta al quesito andrebbe sospesa fino ad una data in cui, avuto il consenso del sig. H. , sia stata ben individuata la rete delle risorse cui rivolgersi e sia stata acquisita la loro disponibilità.

Ritenesse la Procura di voler aderire alle tesi formulate, ed i tempi procedurali lo consentissero, l'ipotesi di lavoro potrebbe essere provata in concreto. Secondo l'esperienza di questi esperti, perché dall'idea si passi all'avvio del progetto bisogna che si possa disporre di un tempo minimo utile, chiunque sia chiamato a organizzare idee ed azioni. (...)

Relazione criminologica integrativa

(...) il sig. Sostituto Procuratore, (...) dava ulteriore mandato allo scrivente, (...) al fine di

“(...) completare gli accertamenti nell’ottica indicata al punto 3 [della relazione]”

(...) questo consulente ha avviato un percorso che, partendo dall’Ufficio per la Mediazione del Comune di Milano, permettesse al sig. H. di giungere ad una miglior di consapevolezza del danno prodotto alle vittime e iniziasse a comporre intorno alla sua persona la rete di servizi e sostegni indispensabili per la riuscita dell’intento di prevenzione secondaria.

Si è quindi provveduto a richiedere una ipotesi di lavoro generale e poi un progetto specifico relativo al caso del sig. H. all’Ufficio per la Mediazione del Comune di Milano.

Elementi qualificanti della ipotesi generale offerti dall’Ufficio per la Mediazione sono,

- 1) “Colloquio iniziale nel quale verrà verificata la conoscenza del significato dell’attività riparativa e nel quale si potrà affrontare il tema della rielaborazione del reato e della riparazione;
- 2) Stipula del Contratto di Attività Socialmente Utile tra Ente Locale, risorsa interna o esterna all’ente e l’autore di reato;
- 3) Apertura di una posizione assicurativa (posizione INAIL e RC verso terzi) a favore dell’autore di reato per l’intero periodo di svolgimento dell’attività.
- 4) Svolgimento dell’attività per il periodo o per il monte ore predeterminato;
- 5) Predisposizione del registro delle presenze;
- 6) Monitoraggio del percorso ripartivo individualizzato;
- 7) Verifica e chiusura dell’attività svolta, in questa fase l’Ente Locale e le altre risorse individuate sancisce l’avvenuto risarcimento e l’avvenuta riparazione;
- 8) Organizzazione e conduzione del colloquio di restituzione finale dove emergono i significati riparativi che il percorso svolto ha comportato;
- 9) Eventuale comunicazione degli esiti a soggetti legittimati”

Illustrato il caso, si è quindi provveduto a elaborare un'ipotesi di progetto riparativo specifico i cui punti qualificanti sono stati:

- "La verifica della libera e consapevole adesione al percorso riparativo
- La verifica dell'assunzione di responsabilità
- La riflessione sul reato in chiave riparativa;
- La prospettiva riparativa;
- L'analisi di fattibilità;
- I tempi di realizzazione;
- L'individuazione dell'area di impegno
- l'incontro con la vittima, anche aspecifica
- la disponibilità dell'Ufficio per la Mediazione a seguire il caso con personale educativo qualificato per tutta la durata della attività riparativa, ovvero per il tempo definito nella sentenza di accoglimento della pena su richiesta delle parti, se così disposto dal Tribunale";

Nell'arco di tempo disponibile, il progetto ha avuto avvio e -ad oggi- l'Ufficio riferisce a questo consulente la propria sostanziale soddisfazione in ordine a svolgimento delle attività programmate ed allo stato delle cose, assicurando altresì l'impegno a seguire il sig. H. per tutta la durata delle attività riparative e per l'incontro con le vittime, anche se aspecifiche.

Nel corso del mese di agosto e settembre scorsi, l'Ufficio ha effettuato cinque incontri con il sig. H. , a questi incontri si è sommato infine un ulteriore colloquio tra il sig. H. e questo consulente di bilancio dell'esperienza e di conferma della sostanziale accettazione delle attività svolte e degli impegni a breve.

L'Ufficio per la Mediazione ha infine individuato una risorsa congrua -non ultimo per la presenza di un educatore professionale che diverrà riferimento stabile del sig. H. - e la cui disponibilità è stata accertata per lo svolgimento di concrete attività di utilità sociale a contenuto riparativo. Presso questa struttura il sig. H. ha positivamente superato il periodo di prova ed è ora in corso di perfezionamento la sottoscrizione della convenzione tra Comune di Milano, cui l'Ufficio per la Mediazione appartiene, e l'Ente individuato, avendo il sig. H. già provveduto a sottoscrivere per parte sua l'impegno.

(...) è stato rinviato ad un secondo tempo l'interessamento di servizi per l'occupazione e della ASL per attività di sostegno socio-psicologico, a completamento della rete di prevenzione secondaria ad evitamento di ricadute in circuiti devianti del sig. H. .

Per quanto agli aspetti lavorativi, in particolare, si è valutata positivamente la autonoma ricerca di occupazione realizzata nei mesi trascorso dal sig. H. .

Attività che si è concretata in un breve periodo di impiego in un call center, seguito poi da un corso di formazione aziendale in altra impresa del settore, attualmente in essere, e da una promessa di impiego nel campo professionale elettivo del H. , il dee-jay. Promessa e contenuti di impiego di cui però si disconoscono i particolari.

Conclusioni e risposta al quesito

Va sottolineato l'indubbio positivo atteggiamento del sig. H. verso le proposte fattegli. Allo stesso modo va riconosciuto il suo attivismo nella ricerca di una occupazione. Tuttavia, ad avviso di questo criminologo, il fatto non va neppure sopra valutato o utilizzato come indicatore di un deciso cambiamento di valori in favore di una vita improntata al lecito.

(...) nel sig. H. non vige un conflitto valoriale in ordine al giusto ed all'illecito, ma piuttosto un costituirsi di occasioni vissute come frustranti e verso cui egli non sembra avere soverchie capacità di resistenza o di autocritica. Per tali ragioni non tanto il reperimento di attività, ma la permanenza come atto di autonomia della persona nella condizione relazionale, che sia lavoro o altro, deve essere sostenuta dal punto di vista psicologico e operativo in un percorso inizialmente assistito.

E' anche per tali ragioni che deve essere valutato positivamente il rapporto in essere (...) con l'Ufficio per la Mediazione, per i contenuti affrontati dal sig. H. , per la prospettiva concreta di attività restitutorie, per la prospettiva di incontro con vittime, seppure aspecifiche, per la disponibilità dell'Ufficio di affiancare al sig. H. un educatore qualificato e per tutta la durata delle attività riparative,

Si potrà ora attuare l'investimento dell'ASL di riferimento per il supporto psicologico e di servizi già individuati, segnatamente il Celav¹, per il sostegno nella ricerca e mantenimento del posto di lavoro.

¹ Celav, Centro di mediazione al Lavoro del Comune di Milano , "L'obiettivo del Servizio è quello di facilitare gli inserimenti dei disoccupati nelle attività lavorative attraverso informazioni, percorsi di orientamento, azioni di sostegno. Particolare attenzione viene dedicata ai disabili e a tutti coloro che vivono in condizioni di svantaggio sociale".

Dal punto di vista della articolata ricchezza delle risorse che saranno impiegate in relazione al percorso di autonomia della persona, della possibilità che i servizi possano disporre di un tempo congruo, che il percorso riparativo assuma un senso non solo contingente, ma tale da consentire di arrivare ad un incontro con la vittima in condizioni adeguate, questo consulente ritiene che prospettare un impegno complessivo di 300 ore, di cui circa 12 già esperite, possa essere una previsione adeguata al percorso ad oggi delineato.

Milano, 08.10.2012

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO SUL CASO DEL SIG. H.

N. 10147/11 Reg. Gen. Trib. + RG 32/12 + RG 804/12 + RG 6723/12
N. 40580/07 N.R. MOD. 21 (P.M.) + NR 53064/09 + NR 44048/10 + NR 53554/10
N. G.I.P. (MOD. 20)

Sentenza N. 10337/12
Del 16/10/2012.

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 7^A PENALE

composto dal Sig. Magistrato

Dott. **Il Giudice**
Dott. Claudio Galoppi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

██████████, nato il ██████████ 1971, libero, *presente*
difeso di fiducia da avv. PIRRO Carlo Alberto, *presente*

IMPUTATO

VEDERE FOGLI ALLEGATI

CONCLUSIONI

Le parti concordano un patteggiamento
ex art. 444 c. pp.

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN *Udienza*
Il 16/10/2012

Visto

Milano,
IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod.1

Il

Estratto a:

- a) Mod.21 P.M.
- b) Carceri

Il

Redatta Scheda il

Per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

Il

estratto all'Ufficio Campione Penale per orfetizzazione

Il

Campione Penale

Art.

alias

e

A) artt. 81, 640 c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti nel mettere fittiziamente in vendita beni sul sito E-bay, induceva gli acquirenti ad anticipare il corrispettivo, che lui stesso incassava senza inviare il bene, al fine di trarne profitto con altrui danno

In Milano, dal 2.10.2006 al 19.3.2008

In particolare sono stati ricostruiti i seguenti episodi illeciti (come da riepilogo allegato alla nota di PG del 3.5.2010):

PROC. PENALE	DATA EVENTO	MODALITA'	PARTE LESA
38613/09	02/10/06	Il querelante, a seguito di ricerca in rete di specifica attrezzatura musicale da acquistare, la reperiva posta in vendita tramite annuncio pubblicato sul sito "www.mercatinomusicale.com" per un importo, comprensivo di spese di spedizione, pari a 466€. Il predetto importo veniva corrisposto, in data 02/10/2006, tramite ricarica della carta postepay nr. 4023.6004.1840.9357, intestata a	, nato a Chiaravalle (AN) il /1985, residente Ancona,
45701/08	10/10/06	Il querelante, a seguito di pubblicazione di un proprio annuncio relativo alla ricerca di due lettori marca Pioneer modello CDJ sul sito "www.mercatinomusicale.com", veniva contattato da , di Milano, che proponeva la vendita dell'apparecchiatura richiesta al prezzo di 450€. Tramite indirizzo e-mail "fonica@email.it" il massa forniva il numero della carta postepay 4023.6004.1840.9357 intestata a da ricaricare per l'importo di 450€ ed il numero di "cellulare" 393. Il denunciante, in data 10/10/2006, provvedeva ad effettuare l'operazione di ricarica richiesta e a darne notizia al tramite e-mail inviata all'indirizzo , fornito dallo stesso.	n. Montebelluna (TV) il 1980, residente a Castelfranco Veneto (TV)
9782/09	23/02/07	Il querelante, reperiva sul sito ebay.it un'inserzione relativa alla vendita di due lettori cd marca Pionier (presumibilmente Pioneer) ad un prezzo di €615,30. i contatti fra le parti si tenevano telefonicamente fra l'utenza telefonica fissa del denunciante ed un'utenza telefonica di rete fissa nr.02 utilizzata da . Il richiedeva quale metodo di pagamento la ricarica della carta postepay nr. 4023.6004.4269.6441 intestata al , per il predetto importo. Il querelante effettuava la ricarica in data 23/02/2007.	n. Napoli 1963, residente in Lipari

Dr. Francesca Gajani

18107/09	04/06/07	<p>Il querelante, a seguito di pubblicazione di un proprio annuncio relativo alla ricerca di un amplificatore marca Orange modello AD30TC sul sito "www.mercatinomusicale.com", veniva contattato il giorno 02/06/2007, tramite utenza telefonica nascosta, da un uomo che si presentava quale Francesco che diceva di essere disposto a vendere il materiale richiesto per €650. Il giorno successivo il denunciante veniva ricontattato telefonicamente dal predetto Francesco che chiedeva se il denunciante era interessato all'acquisto. Il [redacted] chiedeva, previa conclusione favorevole della trattativa, l'inoltro di una foto dell'apparecchiatura oggetto della vendita. La documentazione richiesta perveniva, tramite indirizzo mail "[redacted]@email.it", corredata dei dati identificativi del venditore indicato quale [redacted] A [redacted], (c.f. [redacted]), residente in [redacted] Palermo, c.i. [redacted]. Quale metodo di pagamento veniva richiesto il vaglia postale rapido. Il pagamento è avvenuto mediante il predetto mezzo e per l'importo pattuito in data 04/06/2007 (vaglia nr.20013 0002 02 040607). Lo stesso giorno il sedicente [redacted] ha ricontattato il denunciante per ricevere la password del vaglia postale che gli è stato fornito dallo stesso.</p>	<p>[redacted] n. Mariano Comense il [redacted] 1986, residente in Inverigo, [redacted]</p>
19283/08	13/04/07	<p>Il querelante, a seguito di pubblicazione di un proprio annuncio relativo alla ricerca del software cubase4, riceveva una mail dall'indirizzo di posta elettronica [redacted]@email.it (presumibilmente [redacted]@email.it riconducibile al [redacted]) che riferiva di essere disposto a vendere il software in questione. L'11/04/2007 il [redacted] ed il [redacted] pattuivano quale prezzo di vendita 450€ e quale mezzo di pagamento una ricarica della carta postepay nr. 4023.6004.4502.4112 intestata al [redacted]. In data 13/04/2007, con addebito sulla propria carta postepay 4023.6004.0719.7120, provvede al pagamento di 200€. dichiarando di aver atteso invano l'invio del prodotto acquistato.</p>	<p>[redacted] n. Roma il [redacted] 1974, ivi residente [redacted]</p>
24791/08	02/04/07	<p>Il querelante, avendo visionato un annuncio relativo alla vendita di software musicale sul sito mercatinomusicale.com, decideva di contattare il venditore per pattuire i termini della vendita. I contatti mail sono intercorsi con l'indirizzo studioexpress@email.it e successivamente vi sono stati anche contatti telefonici con l'utenza mobile 392 [redacted]. Il prezzo pattuito per la vendita è stato di 650€ con acconto pari a 300€ versati, in data 28/03/2007, tramite ricarica della carta postepay nr. 4023.6004.4418.9734 intestata a [redacted]. Il [redacted] successivamente decideva di acquistare anche un altro software dallo stesso venditore per un importo concordato di 200€ e acconto pari a 100€ versato, in data 02/04/2007, attraverso le stesse modalità di pagamento. La merce acquistata non è mai entrata nella disponibilità dell'acquirente. Il denunciante dichiara, inoltre, di aver appreso da un non meglio identificato conoscente che il [redacted] per riscuotere i proventi delle proprie vendite si</p>	<p>[redacted] n. Fabriano il [redacted] 1977, residente a Macerata, [redacted]</p>

		avvaleva anche del conto corrente nr. [REDACTED], abi 1025, cab 1605 intestato a [REDACTED] [REDACTED]igi, residente in via [REDACTED]5, acceso presso l'Istituto San Paolo, [REDACTED]	
38255/08	04/05/07	Il querelante, a seguito di pubblicazione di un proprio annuncio relativo alla ricerca di un giradischi professionale sul sito ""www.mercatinomusicale.com", veniva contattato dal numero telefonico 392 [REDACTED] (utenza intestata al [REDACTED]). L'interlocutore telefonico si presentava quale [REDACTED] [REDACTED]igi e proponeva la vendita, per un importo di 200€, di un giradischi marca Technics. Dopo contrattazione si fissava il prezzo di vendita a 170€ tramite ricarica di carta postepay nr. 4023.6004.4502.4112 a favore di [REDACTED] [REDACTED]A. In data 04/05/2007 il denunciante effettuava l'operazione di ricarica per l'importo pattuito.	[REDACTED] n. Torino il [REDACTED].1987, ivi residente [REDACTED]
18168/09	23/05/07	Il querelante, a seguito di pubblicazione di un proprio annuncio relativo alla ricerca di un apparecchio audio tipo "MIXER", veniva contattato, presumibilmente il giorno 22/05/2007, tramite indirizzo mail "[REDACTED]@it", da un uomo che successivamente si generalizzava quale [REDACTED] [REDACTED] (c.f. [REDACTED] [REDACTED]), residente in [REDACTED] [REDACTED]5, Palermo. Lo stesso [REDACTED] chiedeva per l'acquisto del bene €425 e quale metodo di pagamento il vaglia veloce online intestato a [REDACTED]. Il pagamento è avvenuto mediante il predetto mezzo e per l'importo pattuito in data 23/05/07 (vaglia nr. 01253 0004 05 230507). Il codice per il ritiro del vaglia è stato fornito al [REDACTED] sempre tramite mail.	[REDACTED] e n. Tortona [REDACTED] 1981, ivi residente [REDACTED]
40580/07	28/05/07	Il querelante, a seguito di pubblicazione di un proprio annuncio relativo alla ricerca di una tastiera marca Roland modello FANTOM X6, veniva contattato via mail da un sedicente [REDACTED] [REDACTED]A (c.f. [REDACTED] [REDACTED]), residente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], Palermo, che comunicava la sua disponibilità a vendere il materiale richiesto per una somma pari a 900€. Accettando le condizioni poste dal venditore, il denunciante provvedeva al pagamento della somma pattuita tramite vaglia online nr. 80101 0001 11 280507 in data 28/05/2007 incassato nell'Ufficio Postale di 38536 Milano 91 in data 28/05/2007.	[REDACTED] nato a Sassari il [REDACTED] 1974, residente a Olbia [REDACTED]

48388/08	02/07/07	<p>I querelanti hanno corrisposto, in data 02/07/2007, a tale [REDACTED], un importo pari a 240€, mediante ricarica della carta postepay nr. 4023.6004.1248.7953, intestata al predetto [REDACTED], per l'acquisto di quattro biglietti per un concerto. Tale [REDACTED] in realtà era stato indotto dal [REDACTED] a comprare cumulativamente (pur avendo necessità di uno solo) 5 biglietti, che pagava con ricarica - effettuata in data 03/07/2007 - della carta postepay nr. 4023.6004.4640.1764 intestata a [REDACTED] (alias di [REDACTED]) per un importo di 300€. Lo stesso [REDACTED], dopo aver fatto tale pagamento, ne poneva immediatamente in vendita 4 sul falso presupposto di averne conseguito la materiale disponibilità</p>	<p>[REDACTED] n. Sulmona [REDACTED] 1983, ivi residente [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] n. Tocco da Casauria il [REDACTED] 1981, residente a Sulmona [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] n. Sulmona il [REDACTED] 1979, ivi residente [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] n. Tocco da Casauria il [REDACTED] 1982, residente in Sulmona [REDACTED]</p>
29121/10	07/08/07	<p>Il querelante, a seguito di pubblicazione di un proprio annuncio relativo alla ricerca di un multieffetto marca TC Electronics modello G-Force sul sito "www.mercatinomusicale.com", veniva contattato il giorno 03, 06, 07 agosto 2007, tramite utenza telefonica cellulare (329 [REDACTED]), mail e sms da un uomo che si presentava quale [REDACTED], residente in Palermo, [REDACTED] che diceva di essere disposto a vendere il materiale richiesto per €500. Quale metodo di pagamento veniva concordata la ricarica della carta postepay nr. 4023.6004.4640.1764 intestata a [REDACTED]. Il giorno 07/08/2007 il querelante effettuava la ricarica richiesta per l'importo pattuito. Lo stesso giorno il sedicente [REDACTED] ha assicurato la spedizione del materiale venduto a mezzo vettore Poste Italiane servizio Paccocelere. La merce non è mai giunta a destinazione.</p>	<p>[REDACTED] n. Pescara [REDACTED] 1963, ivi residente [REDACTED]</p>
1815/09	10/09/07	<p>La querelante reperiva su internet il numero telefonico 3293655892 intestato a [REDACTED] (alias di [REDACTED]), al fine di acquistare 2 biglietti per un concerto. Contattato il sedicente [REDACTED], questo richiedeva € 140 per i summenzionati biglietti e come metodo di pagamento richiedeva di ricaricare la carta postepay nr. 4023.6004.4540.1764 intestata a [REDACTED]. L'operazione di ricarica veniva effettuata dalla denunciante in data 10/09/2007 per l'importo pattuito.</p>	<p>[REDACTED] n. Cittadella (PD) il [REDACTED] 1985, ivi residente [REDACTED]</p>
6366/09	19/10/07	<p>Il querelante reperiva sul sito milano.bakeca.it un'inserzione relativa alla vendita di quattro biglietti per assistere ad un concerto. Contattato il venditore al nr. 349 [REDACTED], quest'ultimo richiedeva €400 per la vendita dei 4 biglietti e quale metodo di pagamento la ricarica della carta postepay nr. 4023.6004.5182.7606 intestata a [REDACTED]. Accettando le condizioni ed il prezzo di vendita il denunciante provvedeva ad effettuare l'operazione di ricarica per il predetto importo in data 19/10/2007.</p>	<p>[REDACTED] n. Porto Seguro (BRA) il [REDACTED] 1984, residente a Marano di Napoli [REDACTED]</p>

28809/10	14/09/07	<p>Il querelante reperiva sul sito "La bacheca" (presumibilmente milano.bakeca.it) un'inserzione relativa alla vendita di due biglietti per assistere ad un concerto. Contattato il venditore che si presentava quale [redacted] e che forniva quale recapito telefonico il nr. 329 [redacted], veniva richiesta la cifra complessiva di €300 per l'acquisto dei due biglietti per il concerto. Quale metodo di pagamento veniva indicato dal sedicente [redacted] la ricarica della carta postepay nr. 4023.6004.4991.5224 intestata a [redacted] na. Accettando le condizioni ed il prezzo di vendita il querelante provvedeva ad effettuare l'operazione di ricarica per il predetto importo in data 14/09/2007, senza però ricevere l'oggetto della compravendita.</p>	<p>[redacted] so n. Bologna il [redacted] 1986, ivi residente [redacted]</p>
38303/08	26/11/07	<p>Il querelante, a seguito di pubblicazione di un proprio annuncio relativo alla ricerca di un lettore marca Pioneer modello CDJ 100 S sul sito "www.mercatinomusicale.com", veniva contattato tramite mail ([redacted]) da un utente del predetto sito, che proponeva la vendita dell'apparecchiatura richiesta al prezzo di 320€. Quale mezzo di pagamento veniva proposto ed accettato la ricarica della carta postepay nr. 4023.6004.5033.9603 a favore di [redacted] A. in data 26/11/2007 il denunciante effettuava l'operazione di ricarica per l'importo di 300€ dandone notizia anche telefonicamente al nr.349 [redacted] al venditore.</p>	<p>[redacted] o n. Copertino il [redacted] 1964, ivi residente [redacted]</p>
16488/08	04/12/07	<p>Il querelante, visto l'annuncio pubblicato da [redacted] sul sito internet "milano.bakeca.it" concernente la vendita di quattro biglietti per assistere al concerto di Ligabue presso il Forum di Assago (MI) in data 14/12/2007, in data 04/12/2007, contattava il venditore all'utenza 349 [redacted] e pattuivano il prezzo di vendita per l'ammontare complessivo pari a 220€. Il predetto importo veniva corrisposto in data 04/12/2007 tramite ricarica postepay nr. 4023.6004.5033.9603, intestata a [redacted].</p>	<p>[redacted] o n. Como il [redacted] 1988, residente a Vegnano (CO) [redacted]</p>
38255/08	11/12/07	<p>Il querelante, visionato un annuncio di vendita pubblicato dall'utente contraddistinto da mail "[redacted]", utenza mobile 339 [redacted], sul sito "www.kijiji.com" di una consolle marca Pioneer modello CDJ 200, decideva di acquistarla. Il prezzo pattuito era di 550€ e quale modalità di pagamento veniva fissato la ricarica della carta Postepay nr. 4023.6004.5033.3603 intestata a [redacted]. Il denunciante, in data 11/12/07, provvedeva effettuava la ricarica della predetta carta Postepay per l'importo di 550€.</p>	<p>[redacted] o n. Torino il [redacted] 1988, residente a San Mauro Torinese [redacted]</p>

42670/08	11/12/07	<p>La querelante, visionato, in data 11/12/2007, l'annuncio di vendita nr.30929153 sul sito "www.kijiji.com" relativo a due lettori marca Pioneer modello CDJ 200 per un importo complessivo pari a 550€, contattava il venditore via mail manifestando il proprio interesse all'acquisto. Lo stesso giorno la denunciante veniva contattata telefonicamente (da numero privato) al proprio recapito cellulare nr. 349 [redacted] dal venditore che si presentava quale [redacted] il quale comunicava che avrebbe inviato una e-mail con i dati utili al pagamento degli oggetti. Veniva richiesto (utilizzando l'indirizzo mail [redacted]) dal [redacted] la corresponsione a titolo di acconto di 300€ tramite ricarica di carta postepay nr. 4023.6004.5033.9603 intestata a [redacted] (c.f. [redacted]) e successivo saldo di 250€ tramite stesso mezzo alla ricezione della merce. In data 11/12/2007 la denunciante effettuava la ricarica richiesta pari a 300€ sulla predetta carta intestata al [redacted].</p>	<p>[redacted] n. Torino il [redacted] 1976, residente a Ivrea [redacted]</p>
32623/08	17/12/07	<p>Il denunciante, visionato un annuncio di vendita pubblicato dall'utente contraddistinto da mail "[redacted]" sul sito "www.kijiji.it" di due lettori marca Pioneer modello CDJ 200, decideva di acquistare le apparecchiature precedentemente descritte. Il prezzo pattuito era di 500€ e quale modalità di pagamento veniva fissato il vaglia nazionale veloce. Il denunciante provvedeva, in data 17/12/2007 ad emettere il vaglia nr. 13111 0003 06 171207, per l'importo complessivi di 500€, a favore di [redacted]. detto vaglia veniva dallo stesso incassato lo stesso giorno presso l'Ufficio di Milano-98 esibendo la carta di identità nr. AN [redacted].</p>	<p>[redacted] n. Cagliari il [redacted] 1979, ivi residente [redacted]</p>
40398/08	03/01/08	<p>Il querelante, visionato l'annuncio di vendita nr.33079154 sul sito "www.kijiji.com" relativo a due lettori marca Pioneer modello CDJ 200 per un importo complessivo pari a 550€, contattava il venditore via mail richiedendo le modalità di pagamento della merce e le condizioni delle stesse, ed indicando la propria utenza telefonica mobile (340 [redacted]). In data 03/01/2008 il denunciante veniva contattato telefonicamente da una persona che si presentava come [redacted], di Milano, autore dell'inserzione, il quale richiedeva, per la vendita degli oggetti, un acconto di 200€ e saldo alla ricezione della merce. Detto acconto è stato versato (come richiesto dal [redacted]) mediante ricarica della carta postepay nr. 4023.6004.5033.9603 intestata al [redacted]. La ricarica è stato notiziato telefonicamente il venditore all'utenza mobile 333 [redacted].</p>	<p>[redacted] n. Barletta il [redacted] 1984, ivi residente [redacted]</p>
19808/09	04/01/08	<p>Il querelante, visto l'annuncio pubblicato sul sito "www.mercatinomusicale.com", concernente la vendita di due lettori marca Pioneer modello CD J 200, ad un prezzo pari a 550€, ritenuto competitivo dallo stesso, decideva di procedere all'acquisto. Il predetto importo veniva corrisposto, in data 04/01/2008, tramite ricarica postepay nr. 4023.6004.5033.9603, intestata a [redacted].</p>	<p>[redacted], nato a Piedimonte Etneo (CT) il [redacted] 1973, residente a Giarrè, [redacted]</p>

28811/10	19/03/08	<p>Il querelante, a seguito di pubblicazione di un proprio annuncio relativo alla ricerca di uno strumento musicale marca Roland modello Fantom XR sul sito "www.mercatinomusicale.com", veniva contattato il giorno 17/03/2008 sulla propria utenza mobile 3475 [redacted] da un uomo che si presentava quale [redacted] e che utilizzava l'utenza mobile nr. 327 [redacted] che diceva di essere disposto a vendere il materiale richiesto per €350. Tali accordi venivano chiariti anche via email fra l'indirizzo di posta elettronica [redacted].it (denunciante) e [redacted] (denunciato). Quale metodo di pagamento veniva concordato il vaglia veloce online. Il giorno 19/03/2008 il denunciante eseguiva il vaglia nr. 96154.0001.02.190308 per l'importo pattuito a favore di [redacted], residente in Milano, [redacted]. La merce non è mai stata ricevuta dal denunciante.</p>	<p>[redacted] n. Seze (Latina) il [redacted] 1954, ivi residente [redacted]</p>
30786/08	10/09/07	<p>Il querelante, visionato un annuncio pubblicato sul sito "mercatinomusicale.com" relativo alla vendita di due giradischi marca Technics modello 1210, decideva di contattare il venditore al nr. 329 [redacted] (che si presenta come [redacted], residente in via [redacted] 4, Palermo) per pattuire il prezzo di vendita e le modalità di pagamento. Si fissa il prezzo di vendita per un importo di 400€ e quali modalità di pagamento si concordava il vaglia postale. Il denunciante, quindi, procedeva all'emissione del vaglia veloce nr. 22109-0001-02-100907, per l'importo di 400€, a favore del [redacted]. Il predetto vaglia risulta pagato dell'ufficio postale "Milano 39" in data 10/09/2007 previa esibizione da parte del beneficiario di carta d'identità nr. AK [redacted] rilasciata dal comune di Palermo il 07/04/2004 (risultata rubata in data 02/12/2006).</p>	<p>[redacted] n. Crema il [redacted] 1969, residente a Izano, [redacted]</p>
38953/09	15/06/06	<p>Il querelante, a seguito di pubblicazione di un proprio annuncio relativo alla ricerca di materiale musicale, veniva contattato dal [redacted] che proponeva l'acquisto di due lettori marca Pioneer modello CDJ 100 S per un importo complessivo pari a 400€. Accettata la proposta di acquisto il denunciante, in data 15/06/2006, versava, tramite ricarica della carta postepay nr. 4023.6004.1840.9357, intestata a [redacted], 200€ a titolo di acconto.</p>	<p>[redacted] nato a Taranto il [redacted] 1982 e residente in Rocca Imperiale [redacted]</p>
28805/10	05/03/08	<p>Il querelante, durante la navigazione in rete, reperiva un annuncio concernente la vendita di due biglietti per una partita di suo interesse e decideva di acquistarli. Mandava una mail al venditore fornendo anche la sua utenza mobile. In data 05/03/2008, la sig.ra [redacted], compagna del denunciante, effettuava, presso l'ufficio di Poste Italiane S.p.A. Di Nizza Monferrato, una ricarica Postepay a favore della carta nr. 4023.6004.5033.9603, intestata a [redacted], per un importo di € 120 relativo all'acquisto dei biglietti summenzionati. A transazione eseguita il [redacted] si rendeva irreperibile e non inviava all'acquirente i biglietti.</p>	<p>[redacted] n. [redacted] 1976 a BRINDISI, ivi residente [redacted]</p>

B) delitto p. e p. art. 61 n. 2, 81, 494 c.p. perché, al fine di procurarsi un vantaggio nella commissione di alcune delle truffe di cui al capo che precede, si attribuiva il falso nome di [redacted] e [redacted]

In Milano, in epoca prossima ed anteriore al 4.6.2007 fino al 19.3.2008

Con la recidiva specifica

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr. Francesco Cajani



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

~~██████████~~
IMPUTATO

reato p. e p. dall'art 640 c.p. per avere con artifici e raggiri, consistiti nell'offrire in vendita sul sito "bakeca.it" n. 4 biglietti per il concerto di Vasco Rossi al prezzo complessivo di euro 300,00, nel non averli spediti a ██████████ che li aveva acquistati pagando il relativo prezzo e nell'averli poi posti in vendita ad altri acquirenti sul medesimo sito, indotto in errore il ██████████ che pagava il prezzo senza ottenere i biglietti, conseguendo così ingiusto profitto con danno patrimoniale per la vittima

Milano, 03 luglio 2007

evidenziata la parte offesa in:

- ██████████ n. ██████████ 1984 a GUBBIO (PG) residente in ^(VI) ██████████ allo stato senza assistenza legale

N. 44049/10 R.G.N.R. mod. 21

RG 804/12

6.02.2012

3028

F1



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

IMPUTATO

- 1) del delitto previsto e punito dall'art. 640 c.p., perché, con artifici e raggiri, consistiti nel rispondere ad un'inserzione sul sito www.mercatinomusicale.com (annuncio n° 640250) relativo alla richiesta di acquisto di un multieffetto universale marca LEXICOM PCM-80 pubblicato da [redacted] (nickname [redacted] , email "[redacted]"); nel mostrare la disponibilità di tale strumento al prezzo totale di Euro 775; nel fornire a [redacted] gli estremi per il pagamento sulla carta ricaricabile Postepay nr.4023 6004 4418 9734 allo stesso intestata ; inducendo in errore [redacted] circa l'effettiva esistenza e la titolarità del multieffetto offerto in vendita, riceveva la somma sopra indicata così procurandosi il corrispondente ingiusto profitto con altrui danno.

Comesso in Milano il 23.03.2007.

evidenziata la parte offesa in:

[redacted] n. il [redacted] 1985 a SEMPAS (SLOVENIA) residente a Sen pas (SLO)

MOTIVAZIONE

L'imputato personalmente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e con il consenso del P.M., ha chiesto per i reati in epigrafe specificati, ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra gli stessi e applicata la diminuzione di cui all'art.444 c.p.p., l'applicazione della pena nei seguenti termini:

pena base per il più grave reato, individuato nella truffa posta in essere ai danni di ~~XXXXXXXXXX~~,
mesi sei di reclusione e euro seicento di multa,

aumentata ex art. 99 comma 2 c.p. di mesi due di reclusione e euro trecento di multa,

ulteriormente aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di anni uno e mesi quattro di reclusione e euro milleottocento di multa,

(aumento così determinato: giorni 17 di reclusione e euro 65 di multa per ciascuna delle ventisette truffe contestate, cui deve aggiungersi la pena di giorni ventisei di reclusione e euro 45 di multa per il reato di cui all'art.494 c.p.),

diminuita per il rito a anni uno e mesi quattro di reclusione e euro milleottocento di multa.

Il Giudice, poiché non deve pronunciare nel caso concreto sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. (emergendo infatti elementi di responsabilità dalle querele presentate da

e allegata documentazione nonché dagli esiti delle investigazioni svolte dalla Squadra reati informatici della Procura della Repubblica di Milano di cui alla relazione finale in data 3 maggio 2010), ritenuta la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, dell'applicazione dell'istituto della continuazione (in particolare corretto risulta il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati in considerazione della prossimità temporale delle singole violazioni e della omogeneità delle condotte, e corretto risulta il prospettato aumento di pena ex art.81 cpv. c.p. in relazione ai singoli reati) nonché la congruità della sanzione ai sensi dell'art. 133 C.P. (in particolare la pena base per il più grave reato come sopra individuato, può contenersi nel minimo editale e gli aumenti di pena operati in relazione ai singoli reati in continuazione risultano congrui, in considerazione del percorso riabilitativo e riparatorio intrapreso dall'imputato, documentato nella relazione

al

criminologica in data 8 ottobre 2010, attestato all'odierna udienza dallo stesso Pubblico Ministero che ha anche documentalmente provato l'avvio da parte dell'imputato di attività riparatorie presso l'Opera Cardinal Ferrari Onlus, attraverso il Centro di Mediazione al lavoro del Comune di Milano), dispone l'applicazione della pena come sopra indicata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 e segg. c.p.p.

A P P L I C A

a [REDACTED] a richiesta dello stesso e con il consenso del P.M., operato l'aumento di pena ex art. 99 comma 2 c.p., riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati ascritti, e applicata la diminuzione di cui all'art.444 c.p.p., la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e euro milleottocento di multa.

Milano, 16 ottobre 2012

Il Giudice

Claudio M. Galoppi



"PUBBLICATO MEDIANTE
LETTURA INTEGRALE
IN UDIENZA 16/10/2012



Milano Primo caso di «giustizia riparativa». Per poter patteggiare la pena, offre in cambio l'impegno sociale

Il truffatore serve a tavola i poveri

I raggiri online di un dj. I giudici: così si accorge delle vittime nel mondo reale

MILANO — Sedici mesi li dovrà comunque scontare, peraltro dopo i 4 anni e mezzo che si è già fatto. Ma, per poter accedere a questo patteggiamento, servirà per 300 ore i poveri in carne e ossa dell'«Opera Cardinal Ferrari» a Milano, proprio lui che per 106 volte ha truffato online altrettante vittime a lui «invisibili» e impalpabili dietro lo schermo del computer che maneggiava: per la prima volta in tribunale una forma di giustizia riparativa si affaccia non nel settore minorile ma in un processo ordinario, e non per reati stradali (gli unici per i quali la legge consente come pene sostitutive i «lavori di pubblica utilità») ma per una montagna di truffe. L'esperimento è stato ratificato ieri, su proposta del pm Francesco Cajani, dal giudice della settima sezione penale Claudio Galoppi, che ha accolto il patteggiamento a 1 anno e 4 mesi di un truffatore seriale online impossibilitato a versare un risarcimento in denaro, ma resosi disponibile — dopo mesi di un percorso con un criminologo, uno psicologo e il centro mediazione del Comune — a progetti di attività riparative.

Delle truffe online — e precisamente del mettere in vendita su Internet tecnologie da discoteca o biglietti di concerti di rockstar, farsi pagare ma non consegnare apparecchiature e ticket — l'ex dj, di qualche notorietà in gioventù, era un vero maestro. In aula ha raccontato di essere caduto in questa spirale dopo aver perso il lavoro in discoteca e a causa dei suoi problemi di tossicodipendenza, ma intanto dietro il computer innestava il turbotruffe a colpi di centinaia (e a volte migliaia) di euro per volta: 78 le truffe giudicate il 2 luglio 2008 dalla gup Gloria Gambitta con una condanna a 4 anni e mezzo per truffa, ricettazione, furto, frode, indebito utilizzo di carte di credito e sostituzione di persona commessi tra il 2006 e il 2008, e altre 28 quelle riunite adesso a giudizio davanti alla settima sezione. Poteva essere dietro l'angolo un trattamento da routine giudiziaria: del resto nessuno si era costituito parte civile (nelle truffe online le vittime quasi mai si materializzano, anche perché prendere un avvocato quasi sempre costa più della cifra truffata da recuperare),

l'imputato aveva comunque espletato un tentativo di contattare i truffati a fini teoricamente risarcitori (28 raccomandate a vuoto), c'era solo da calcolare la pena nella «normale» funzione retributiva.

Ma l'avvocato Carlalberto Piro, il pm e il giudice hanno provato a rendere meno formalmente sterile e più concretamente fruttuoso questo passaggio giudiziario. Prima, rifacendosi a un protocollo d'intesa tra il pool reati informatici della Procura e l'assessorato al Lavoro del Comune di Milano, è stato dato incarico a un criminologo e a uno psicologo di sondare se l'imputato avesse da offrire capacità riparatorie, sulla scia di quello su cui sia l'accademia (ad esempio i docenti veronesi Francesca Zanuso e Francesco Cavalla) sia i magistrati (come Silvia Cecchi o Gherardo Colombo) ragionano da tempo. Poi, visto che i margini c'erano, con il Centro per la mediazione penale del Comune è partito un progetto appunto di giustizia riparativa, volta non a scimmiottare una forma di retribuzione mascherata, ma innanzitutto a far riconoscere al reo l'esisten-

za delle vittime e delle sofferenze arrecate loro; a dare alla riparazione dell'offesa una dimensione non solo economica ma anche emozionale; e infine a coinvolgere la comunità, non più solo destinataria della «riparazione» ma attore sociale di questa rielaborazione, in una «danza della giustizia» (per stare alla metafora della professoressa Elisabetta Grande) che lascia il «tango» a due per diventare «rumba» tra molti.

Il risultato è stato appunto la proposta, cristallizzata in una convenzione sottoscritta dal truffatore, di prestare 300 ore di attività riparativa presso l'«Opera Cardinal Ferrari» a servire pasti e pulire i locali dell'istituzione che dal 1921 lenisce le difficoltà materiali (cibo, vestiario e sanità) di poveri e senzatetto. Ieri questo progetto è stato valutato dal giudice tra i parametri in base ai quali far accedere l'imputato al patteggiamento della pena, infine fissata in 16 mesi che si aggiungeranno al residuo (dopo il carcere già scontato) dei 4 anni e mezzo per le precedenti truffe.

Luigi Ferrarella
lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trecento ore

Dovrà dedicarsi per 300 ore a fare il cameriere e l'addetto alle pulizie

Biglietti

Aveva ingannato 106 persone con finte vendite di biglietti per concerti

La storia

Truffatore su eBay servirà pasti ai poveri

di **LUIGI FERRARELLA**

A PAGINA 22



RADIO 2 – CATERPILAR

Un estratto dell'intervista sul senso della sentenza del caso del sig. H. è reperibile su <http://www.virtualeconcreto.net/rai-caterpillar-del-17-10-2012-sulla-sentenza-del-sig-h.html>

ALLARME SUL WEB

IL COMMERCIO
LO SVILUPPO DEI REATI
PARALLELO AL BOOM
DEI NEGOZI VIRTUALI**LA SQUADRA**
UN NUCLEO A PALAZZO
DI GIUSTIZIA E DIECI
INVESTIGATORI SPECIALIZZATI**SULLA ROSSA**

M1, cane sui binari salvato dai pompieri Viaggiatori in fila

— MILANO —

È RIUSCITA a schivare il treno in arrivo rintanandosi tra i binari e la parete della banchina. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a prenderla tra le loro braccia e a trarla in salvo, del tutto illesa, «tremava come una foglia», tanto è stato lo shock. La protagonista della disavventura è una cagnolina, un volpino dagli occhi vispi e il pelo castano. Intorno alle 18.50 alcuni passeggeri in attesa del treno sulla banchina della stazione «Rovereto» della linea metropolitana 1, l'hanno vista aggirarsi lungo i binari, come cercasse qualcuno. Certo è che il suo padrone non era nei dintorni e al collo non portava alcun collare. Immediatamente è stato allertato il personale Atm in servizio alla stazione che, a sua volta, ha chiamato i pompieri. Nel frattempo, però, è sopraggiunto quel treno che la cagnolina è per fortuna riuscita ad evitare rifugiandosi contro la banchina. La circolazione è stata sospesa per qualche minuto, il volpino è stato affidato alla polizia locale. Che ora dovrà rintracciare il padrone.

**Cristina Tajani**

Internet, acquisti a rischio Truffati due milanesi al giorno

*I dati del Tribunale. «Fenomeno in costante aumento»*di **MARIO CONSANI**

— MILANO —

QUASI DUE milanesi al giorno si fanno truffare dalle vendite su eBay. E altrettanti - anzi, di più - vengono imbrogliati quotidianamente da altri venditori del web svariamente identificati. Reale o presunto che sia il raggio, è comunque impressionante il numero di coloro che, conclusa un'operazione online, corrono a presentare denuncia con la netta sensazione di essere stati presi in giro.

I dati che si ricavano dalla relazione predisposta dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, che guida il pool «reati informatici» della Procura, non lasciano dubbi. Nei primi sette mesi di quest'anno, i fascicoli aperti dai magistrati con l'espressa dicitura «truffa eBay» sono stati la bellezza di 348, quasi 50 al mese, con una proiezione annuale di 600 possibili truffe ai danni di acquirenti via web dei prodotti più svariati. Un dato clamoroso, ma che si inserisce perfettamente in una realtà dove - scrive Romanelli - «il numero dei reati informatici è in costante aumento, e la qualità delle aggressioni informatiche è del pari in crescita». Del resto, se dalla pur popolarissima eBay si sposta lo sguardo su altre forme di vendita in Rete, la desolazione è completa. Stando sempre ai dati pubblicati dalla Procura, nei soliti primi sette mesi dell'anno le indagini avviate per

truffe online diverse da quelle su eBay sono state ben 555, quasi 80 al mese. Che sommate alle prime fanno in pratica - si diceva - più di 4 truffe al giorno.

E non c'è granché da illudersi sul fatto che in caso di raggio possa essere, prima o poi, fatta giustizia: considerando l'insieme di tutti i cosiddetti «reati informatici», delle quasi 3 mila indagini avviate tra gennaio e luglio scorso, solo in 501 casi - in pratica uno su sei - si procede nei confronti di persone note. Tutti gli altri sembrano destinati a perdersi nei fittissimi labirinti della Rete.

EPPURE non si può dire che l'incidenza della criminalità informatica venga, per così dire, sottovalutata. Il gruppetto di magistrati impegnato nelle indagini è decisamente specializzato e dal 2007 esiste anche una squadra di 10 investigatori - poliziotti, carabinieri, finanzieri, polizia locale - che si dedica quotidianamente a questo genere di accertamenti. Il fatto è che la

progressiva dimestichezza acquisita dal cittadino medio con i diversi strumenti informatici, dal pc al tablet, ha comportato, di riflesso, una vera e propria impennata in questo genere di reati.

Delle quasi 3 mila indagini avviate nei primi sette mesi dell'anno, dopo quelle per le truffe on line (in tutto, 858), il numero più alto (768) riguarda bonifici o ricariche effettuate su conti correnti ma sconosciuti dai rispettivi titolari. E poi le 510 denunce di clonazione della propria carta di credito (in realtà le denunce sono molte di più, questi sono i pochi casi in cui esiste qualche traccia), 153 casi di «violazione account», 49 di accesso abusivo alla e-mail e 83 di diffamazione online.

mario.consani@ilgiorno.net

**ATTENZIONE**
La Procura ha creato
un nucleo apposito
di magistrati e investigatori
per contrastare il fenomeno
delle truffe on-line
(Cdg)

WELFARE IN UN ANNO 233 FINANZIAMENTI. LA TAJANI: PRONTI ALTRI 800MILA EURO PER GLI UNDER 35 Un milione e mezzo di euro a persone e imprese in difficoltà

— MILANO —

ALTRI 800 MILA EURO a sostegno degli imprenditori sotto i 35 anni. Li ha stanziati la Giunta comunale che ha così costituito un fondo a garanzia di finanziamenti bancari per l'erogazione di microcredito (fino a 25 mila euro) destinati a giovani imprenditori. Affidato alla Fondazione Welfare Ambrosiano, il contributo sarà attivato tramite bando a inizio 2013. Attiva dall'autunno scorso col progetto «Microcredito», la Fondazione offre una linea di credito sociale per le persone in temporaneo stato di difficoltà economica e una seconda destinata a italiani e stranieri che, esclusi

dal credito ordinario, vogliono promuovere attività d'impresa. In un anno la Fondazione ha concesso 1 milione e 526 mila euro a cittadini, lavoratori e imprese in difficoltà. In dettaglio, dal 6 ottobre 2011 al 5 dicembre 2012 il progetto «Microcredito» ha erogato 233 finanziamenti, altri 50 sono già approvati dalle banche. Dei 233 finanziamenti già sbloccati, 197 sono richieste di credito sociale da parte di famiglie, giovani e lavoratori in condizioni di precarietà economica e 36 richieste di credito di impresa per start up o attività già avviate. A chiedere prestiti sono soprattutto gli italiani: la percentuale di connazionali, pari al 57% per

il credito sociale, sale addirittura al 71% per il credito d'impresa. Tra gli stranieri il 52% sono provenienti dall'America Latina (Perù e Ecuador), il 23% dall'Africa (Egitto e Marocco), il 16% dall'Europa (Romania), l'8% dall'Asia, l'1% da Usa e Oceania. Il 43% dei richiedenti sono donne, il 57% uomini. L'età media è 44,4 anni. «Il bilancio del primo anno del progetto Microcredito è molto positivo — commenta l'assessore al Lavoro, Cristina Tajani — siamo riusciti dare sostegno a chi ha ottenuto il finanziamento e abbiamo indirizzato verso i servizi più adatti oltre un migliaio di giovani, donne e disoccupati».

SULLA VERDE

Uomo sotto il metrò Linea 2 chiusa e disagi per i passeggeri

UN RAGAZZO di 26 anni è finito ieri sotto un convoglio della metropolitana, alla fermata Lambrate della Linea 2. L'uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato al Niguarda. La circolazione è stata interrotta tra le fermate di Caiazzo e Cascina Gobba del-




la Linea verde e l'Atm ha predisposto un servizio di bus sostitutivi. Il macchinista ha visto il giovane lanciarsi sui binari e ha subito frenato, evitando un impatto ancora più violento.

MAPPA PARTNERSHIP PROCURA DI MILANO – COMUNE DI MILANO

(Area 2: vittima, persone)

la partnership, in quale punto siamo
Area 2. Vittima - Persone

aree tratteggiate
 rinvio al progetto generale;



GLI AUTORI

Alessandra Bersino ab@fastwebnet.it

Avvocato del foro di Milano

Federica Cantaluppi federica.cantaluppi@comune.milano.it

Responsabile del Centro per la Mediazione Penale del Comune di Milano, Assessorato alla Educazione

Francesco Cajani francesco.cajani@giustizia.it

Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - *pool* reati Informatici

Luana De Stasio luana.destasio@comune.milano.it

Educatrice del Centro per la Mediazione Penale del Comune di Milano, Assessorato alla Educazione

Alberto Nobili alberto.nobili@giustizia.it

Procuratore Aggiunto, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Sara Piancastelli sarapiancastelli@tin.it

Cultrice della materia presso il *pool* reati informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Carlo Alberto Pirro carlalbertopirro@gmail.com

Avvocato del foro di Milano

Loredana Rossetti educatoreocf@gmail.com

Responsabile del Servizio Sociale Opera cardinal Ferrari di Milano

Walter Vannini walter.vannini@comune.milano.it

Criminologo, Comune di Milano - Assessorato alle Politiche del lavoro, Sviluppo economico, Università e Ricerca; distaccato presso il *pool* reati informatici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano